



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 44 SITZUNG
12.7.1990

**· INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	pag.	2-5-7-14-17-24- 28-30-36-38-41- 47-51-57-60-63- 64-70-80
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	"	4-12-14-21-29-35- 40-44-46-48-51- 55-69-78-85
TRIBUS Arnold (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	"	6
MARZARI Aldo (Gruppo Comunista Italiano)	"	16-23-35-38-40- 44-53-56-59-63- 68-73-80-86
FERRETTI Remo (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	16-74-88
BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	20-27-29-57
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	69
von EGEN Alexander (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	73-76
MERANER Gerold (Gruppo Union für Südtirol)	"	74
BOATO Alessandro (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	"	84
KUBTATSCHER Josef (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	84
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Desta Nazionale)	"	85

INDICE

Disegno di legge n. 40:

Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'Amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei Comuni ladini della Provincia di Bolzano (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 40:

Bestimmungen zum Ausbau des Übersetzungsdienstes in der Regionalverwaltung, dringende Bestimmungen über das Personal sowie Bestimmungen über das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen und Bestimmungen für den Gebrauch der ladinischen Sprache für die Bediensteten der ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Vorsitz des Vizepräsidenten Peterlini
Presidenza del Vicepresidente Peterlini

Ore 10.16

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und bitte um Verlesung der Anwesenheitsliste.

PRESIDENTE: Prego i Signori Consiglieri di prendere posto e prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet und ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Prego di dare lettura del processo verbale.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Ich sehe keine Einwände, dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich vormittags der Präsident Tretter entschuldigt, dann die Abgeordneten Tononi, Leveghi, Micheli, Angeli, Giacomuzzi, Sfondrini, Nicolini, Malossini und Leita.

Ich möchte noch folgendes mitteilen, daß die Fraktionssprecher vereinbart haben, daß am heutigen Tag – notfalls mit einer Nachtsitzung – auf jeden Fall das Personalgesetz, das in Behandlung steht, verabschiedet werden soll. Ich bitte Sie also darauf einzustellen, daß wir, wenn es notwendig sein sollte, eine Nachtsitzung anschließen müssen. Des weiteren möchte ich in Erinnerung rufen, daß für 18.00 Uhr die Fraktionssprecher einberufen sind.

PRESIDENTE: Hanno giustificato la loro assenza il Presidente Tretter per la sola mattinata, poi i cons. Tononi, Leveghi, Micheli, Angeli, Giacomuzzi, Sfondrini, Nicolini, Malossini e Leita.

Comunico che i capigruppo hanno concordato l'approvazione della legge sul personale, che stiamo trattando, in ogni caso in data odierna, – se qualora fosse necessario anche ricorrendo alla seduta notturna –. Pertanto Vi prego di considerare l'eventualità di una seduta notturna. Inoltre ricordo che la conferenza dei capigruppo è convocata per le ore 18.00

PRÄSIDENT: Wir fahren jetzt mit der Behandlung der Tagesordnung fort. Wie gesagt, behandeln wir zur Zeit den Entwurf zur Änderung der Personaldienstordnung. In der vorhergehenden Sitzung wurde bis einschließlich Art. 13 genehmigt, ausgesetzt wurden die Änderung des Titels des Gesetzes und der Art. 11. Der Ausschuß hat mir mitgeteilt, daß für den Art. 11 jetzt eine Klärung vorliegt. Es war diesbezüglich eine Frage aus den Reihen der Abgeordneten, ich glaube, es war der Abg. Marzari, der eine Frage gestellt hat und ich bitte jetzt

den Präsidenten Andreolli zum Art. 11 Stellung zu beziehen. Der Artikel wurde bereits verlesen.
Bitte schön, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno. Come ho già detto, stiamo trattando il disegno di legge per la modifica del regolamento del personale. Nella seduta precedente abbiamo approvato 13 articoli, sono rimasti sospesi la modifica del titolo e l'art. 11. La Giunta mi ha comunicato che in ordine all'art. 11 è disponibile a un chiarimento. A questo riguardo alcuni consiglieri, credo il cons. Marzari, hanno posto una domanda e prego il Presidente Andreolli di prendere posizione in merito all'art. 11. Abbiamo già dato lettura dell'articolo.

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Dopo gli opportuni accertamenti tecnici sull'art. 11, la Giunta dichiara che è necessario mantenerlo, perché non è un doppione pleonastico rispetto all'art. 27. Se non scrivessimo il primo comma dell'art. 11, ci troveremmo ugualmente nell'impossibilità pratica di effettuare questi concorsi, nel senso che nei livelli settimo e sesto mancano le qualifiche funzionali corrispondenti; quindi laddove si parla – mi pare verso il fondo della riga – "per l'assunzione di personale da inquadrare nella disponibilità dei posti di organico nelle qualifiche funzionali settima", se non scriviamo così, così mi spiegano i tecnici, non possiamo effettuare i concorsi e quindi la Giunta invita questo Consiglio, perché non è pleonastico, non è un doppione rispetto al 27, a mantenere questo comma e quindi l'intero art. 11, che propongo per la votazione. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident des Ausschusses. Sind Wortmeldungen zum Art. 11. Ich sehe keine. Wir sind zum Art. 11 zurückgekehrt, weil der Ausschuß diesbezüglich klären wollte, ob die Formulierung so gut geht. Das wurde jetzt bestätigt. Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, dann stimmen wir über den Art. 11 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 4 Gegenstimmen. Enthaltungen? 9 Enthaltungen.

Damit ist der Art. 11 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, Signor Presidente. Qualcun altro intende intervenire in merito all'art. 11? Non vedo nessuno. Siamo tornati all'art. 11 in quanto la Giunta intendeva chiarire se la formulazione proposta andasse bene. E questo è stato confermato. Se non vi sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'art. 11. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 4 voti contrari e 9 di astensione, l'art. 11 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Art. 14, wozu auch ein Abänderungsantrag vorliegt. Art. 12 und 13 wurden bereits genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 14, e anche qui è stato presentato un emendamento. Gli artt. 12 e 13 sono già stati approvati.

Art. 14

Aufstieg in der Laufbahn

1. Das dem Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten zugeteilte Personal der Region, das eines der für die Zulassung zum Berufsbild eines sprachtechnischen Mitarbeiters vorgesehenen Doktordiplome besitzt und dem siebten Funktionsrang angehört, ist bei

Vollendung von wenigstens drei Dienstjahren ohne Verdienstminderung im Rang und bei diesem Amt, zwecks Einstufung in den achten Funktionsrang an einem internen Wettbewerb mit schriftlicher und mündlicher Prüfungen zugelassen.

1 bis. Die Zulassung zum Wettbewerb unterliegt dem Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten.

1 ter. Die Prüfungen des internen Wettbewerbes und die Durchführungsmodalitäten werden mit eigener Durchführungsbestimmung geregelt.

2. Der Regionalausschuß erkennt dem dem Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten zuteilten Regionalpersonal bei Fortdauer der Zuteilung zum obgenannten Dienst durch die in den vorstehenden Artikeln 3 und 4 vorgesehenen Verfahren und Abkommen eine Sonderfunktionszulage zu.

Art. 14

Progressione di carriera

1. Il personale regionale addetto all'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore linguistico, appartenente alla settima qualifica funzionale, è ammesso, al compimento di tre anni di servizio senza demerito nella qualifica e presso l'ufficio medesimo, a partecipare a concorso riservato per esami scritti e orali per l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale.

1 bis. L'ammissione al concorso è subordinata al parere espresso al riguardo dal Consiglio per l'organizzazione e il personale.

1 ter. Le prove d'esame del concorso riservato nonché le relative modalità di svolgimento saranno disciplinate con successivo regolamento di esecuzione.

2. La Giunta regionale, con i procedimenti e gli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, attribuisce al personale regionale addetto all'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, nella permanenza di assegnazione di servizio suddetta, una speciale indennità.

PRÄSIDENT: Zum Art. 14 liegt vom Regionalausschuß ein Abänderungsantrag vor. Ich verlese ihn:

PRESIDENTE: La Giunta ha presentato un emendamento all'art. 14. Ne dò lettura:

Art. 14

Im Art. 14 wird der Art. 1 bis gestrichen.

Art. 14

All'art. 14 è soppresso il comma 1 bis.

PRÄSIDENT: Sind dazu Wortmeldungen? Der Abg. Benedikter hat sich zum Abänderungsantrag zu Wort gemeldet.

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Il Cons. Benedikter ha chiesto di intervenire sull'emendamento.

Prego, Consigliere.

BENEDIKTER: ...Zum Artikel.

(...sull'articolo.)

PRÄSIDENT: Ja, dann einen Moment bitte. Zunächst zum Abänderungsantrag. Wer meldet sich zum Abänderungsantrag zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir den Abänderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke! Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen?

Mit 13 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag zum Art. 14 angenommen.
Jetzt, bitte Abg. Benedikter zum Art. 14.

PRESIDENTE: Allora ancora un attimo, per cortesia. Prima sono previsti gli interventi sull'emendamento. Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Voti contrari? Nessuno. Astenuti?

Con tredici voti di astensione l'emendamento all'art. 14 è approvato.

Prego, Consigliere Benedikter. Adesso può intervenire in merito all'articolo 14.

BENEDIKTER: Es geht hier um Beförderungen in die höhere Funktionsbefähigung, also in eine höhere Stufe. Ich möchte den Präsidenten des Regionalausschusses fragen: hier geht es selbstverständlich um Übersetzer, also Personal, das dem Übersetzungsamt zugeteilt ist und da darf man voraussetzen, daß dieses Personal erstens die Zweisprachigkeit haben muß und zweitens daß es – und das ist jetzt der Punkt – den Zweisprachigkeitsnachweis hat, der dem Studientitel der Funktionsebene entspricht, in die das Personal hingefördert wird. Also angenommen, er hätte den Zweisprachigkeitsnachweis B, Matura, und nun wird er in eine Funktionsebene befördert, die den Dokortitel voraussetzt: dann muß er gemäß Durchführungsbestimmungen den höheren Zweisprachigkeitsnachweis haben, also A. Den muß er auf jeden Fall gemäß Durchführungsbestimmungen haben. Ich möchte nur erinnern, daß der Landesausschuß Bozen z.B. diesbezüglich darauf bestanden hat, daß die Gemeinde Bozen das in ihre Personalordnung einführt und festsetzt, während die Gemeinde unbedingt wollte, wenn jemand in die höhere Funktionsebene gefördert wird, daß man sich dann mit dem Zweisprachigkeitsnachweis der unteren Funktionsebene, die der früheren Gruppe B entspricht, zufrieden gibt. Ich habe es bei zwei anderen Artikeln, die ihr erst neu eingebracht habt, beantragt. Ich frage nur, wie hier die rechtliche Lage ist, sonst würde ich auch hier den entsprechenden Antrag einbringen.

(Qui si parla di progressione di carriera nelle qualifiche superiori. Vorrei chiedere al Presidente della Giunta: ovviamente qui si parla di traduttori, vale a dire di personale assegnato all'ufficio traduzioni e si suppone che in primo luogo debba essere bilingue, poi che abbia – e questo è il punto – l'attestato di bilinguismo corrispondente al titolo di studio necessario per la promozione. Quindi supponiamo che un dipendente abbia l'attestato di gruppo B, corrispondente al diploma di maturità. Se viene promosso in una qualifica superiore, per la quale è previsto il diploma di laurea, ai sensi delle norme di attuazione deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo per il gruppo A. E ai sensi delle norme di attuazione questo lo deve avere in ogni caso. Voglio soltanto ricordare un precedente: la Giunta Provinciale di Bolzano ad esempio ha insistito perchè il Comune di Bolzano inserisse e sancisse questo punto nel suo regolamento organico del personale, mentre il

Comune voleva assolutamente che in caso di promozione in un livello superiore, fosse sufficiente l'attestato di bilinguismo della qualifica inferiore, l'ex di gruppo B. Ho già avanzato questa richiesta per altri due nuovi articoli, che avete presentato, e vorrei sapere semplicemente quale sia qui la posizione giuridica, altrimenti presenterei anche qui un emendamento in tal senso.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter. Wer meldet sich noch zu Wort? Ich sehe niemanden mehr aus den Reihen der Abgeordneten. Möchte der Ausschuß Stellung nehmen?

Bitte schön, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Benedikter. Chi intende prendere la parola? Non vedo nessuno dei Consiglieri. La Giunta intende prendere posizione a questo riguardo?

Prego, Signor Presidente!

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Il rilievo è pertinente, ma voglio assicurare il collega Benedikter che il testo corrisponde a quello che lei ha chiesto, nel senso che per entrare nel profilo settimo, che richiede la laurea, è necessario il patentino "A", quindi questo è un requisito indispensabile e necessario già per arrivare al settimo livello. Qui si prevede il passaggio al livello superiore, ma ci vuole già in partenza il patentino "A", quindi posso assicurarle e garantirle che il pieno rispetto della disciplina che prevede il patentino di bilinguismo per le diverse carriere è pienamente rispettato da questa norma.

PRÄSIDENT: Danke schön! Wir kommen damit zur Abstimmung über den Art. 14. Wer mit dem Art. 14 einverstanden ist, möge die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 7. Enthaltungen?

Mit 7 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen ist der Art. 14 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Passiamo ora alla votazione dell'art. 14. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 7. Astenuti?

Con 7 voti contrari e 8 voti di astensione l'art. 14 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 15:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 15:

Art. 15

Vereinbarungen mit für Übersetzungen spezialisierten Gesellschaften, Agenturen oder Büros bei außerordentlichen Erfordernissen

1. Der Regionalausschuß wird ermächtigt, mit für Übersetzungen in die deutsche und in die ladinische Sprache spezialisierten Gesellschaften, Agenturen oder Büros bei außerordentlichen Erfordernissen betreffend die Übersetzung von Texten mit hohem fachlichem Inhalt Vereinbarungen abzuschließen.
2. Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes wird auch gegenüber den Ausschüssen der Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerkskammern Trient und Bozen angewandt.

Art. 15

Convenzioni con società, agenzie o uffici specializzati in traduzioni per esigenze straordinarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con società, agenzie o uffici specializzati in traduzioni nella lingua tedesca e ladina per esigenze straordinarie di traduzione di testi ad alto contenuto specialistico.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti delle Giunte delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano.

PRÄSIDENT: Abänderungsanträge liegen keine vor. Wir stellen also somit den Artikel zur Debatte.

Der Abg. Tribus hat das Wort.

PRESIDENTE: Non è stato presentato nessun emendamento. Pongo in discussione l'art. 14.
Ha chiesto la parola il Cons. Tribus. Ne ha facoltà.

TRIBUS: Ich möchte an den Präsidenten des Regionalausschusses nur eine Frage richten. Wir haben nichts dagegen, wenn die Regionalregierung und auch, wie im Absatz 2 steht, die Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerkskammern sich für die Übersetzung von spezialisierten Texten an entsprechende Einrichtungen wenden können. Aber die Frage, die ich beantwortet haben möchte, ist folgende: Glaubt die Regierung, daß sie mit der Aufstockung des Übersetzungspersonals, die hier in diesem Gesetz geplant ist, imstande ist, ihre Bedürfnisse befriedigen zu können und daß das Ausweichen auf private Firmen nur im Ausnahmefall vorgesehen wird? Oder in welchem prozentuellen Ausmaß ist da vorgesehen, als Hausübersetzung zu arbeiten und gleichzeitig vorgesehen, einen Teil auswärts abzugeben? Weil man zwei Rechnungen machen kann: Entweder sagen wir: wir brauchen viel Personal, weil wir viel übersetzen müssen und legen Wert darauf, alles im Haus übersetzen zu lassen und machen dabei eine Rechnung: das ganze Personal kostet uns so und soviel Lire und wir sagen, es käme uns vielleicht billiger oder teurer – ich weiß es nicht –, wenn man sich öfters einer Agentur bedienen könnte. Also ist diese Kostennutzenrechnung in dieser Angelegenheit von der Regierung angestellt worden? Zu welchem Ergebnis hat sie geführt? Das würde mich interessieren.

(Vorrei solo fare una domanda al Presidente della Giunta regionale. Non abbiamo nulla in contrario a che la Giunta o, come si dice al secondo comma, le Giunte delle Camere di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato, possano rivolgersi a strutture adeguate per la traduzione di testi ad alto contenuto specialistico. Ma la domanda, alla quale vorrei fosse data risposta è la seguente: La Giunta crede di poter essere in grado di soddisfare le sue esigenze aumentando l'organico dei traduttori, come previsto in questa legge, limitando così gli incarichi a ditte private solo in casi eccezionali? Oppure in che percentuale è previsto il lavoro interno e contestualmente che una sua parte del lavoro venga assegnata all'esterno? Perchè si possono fare due conti diversi: O diciamo che abbiamo bisogno di molto personale perchè c'è molto da tradurre, e per noi è importante che questo lavoro venga tutto svolto internamente facendo questo tipo di conto: l'organico costa tot, e noi diciamo che potrebbe costarci di più o di meno – questo non lo posso dire – se ci si potesse rivolgere più spesso ad un'agenzia. Dunque: La Giunta ha fatto questo conto profitti e perdite? E che risultato ha prodotto? Mi interesserebbe saperlo.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter. Sind weitere Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten? Ich sehe keine. Wünscht der Ausschuß das Wort?

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Tribus. Altri Consiglieri intendono intervenire? Non vedo nessuno. Vuole la parola la Giunta?

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Rispondo subito al collega che ha fatto la domanda sull'art. 6, dicendo che questo strumento la Giunta lo considera uno strumento eccezionale, non ordinario, del resto non siamo nemmeno noi in grado di conoscere fino in fondo quale impatto ha in definitiva, ad esempio, l'ultima norma di attuazione sul bilinguismo. Allora vogliamo sia rafforzare lo strumento ordinario, che è quello del potenziamento della dotazione organica, sia ampliare, perché questo non è un articolo nuovo; esiste già la possibilità di accedere all'esterno in via eccezionale, questo viene rafforzato utilizzando questi linguaggi più complessi, società, agenzie o uffici specializzati. Però questo per noi è sempre un ricorso estremo, per improvvise situazioni o per casi estremamente specialistici, in modo da poter avere sia uno strumento ordinario che quello eccezionale, per fare fronte ad ogni evenienza ed ad ogni difficoltà che potesse sorgere anche improvvisamente; a volte magari c'è uno che è in ferie, c'è bisogno improvvisamente di fare una traduzione, magari di una legge nazionale che è appena uscita e che non si prevedeva prima il testo, quindi, per fare fronte a queste esigenze, riteniamo opportuno usare anche questo strumento eccezionale.

PRÄSIDENT: Danke schön! Damit kommen wir zur Abstimmung über den Art. 15. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke! Gegenstimmen? Ich sehe keine. Enthaltungen?

Bei 12 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen ist der Art. 15 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Pongo così in votazione l'art. 15. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie! Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 12 voti di astensione e nessun voto contrario, l'art. 15 è approvato.

PRÄSIDENT: Zum Art. 16 wurden vor wenigen Minuten neue Abänderungsanträge eingebracht, deswegen möchte ich den Art. 16 – Ihr Einverständnis voraussetzend – aussetzen. Wir kommen später darauf zurück.

PRESIDENTE: Pochi minuti fa sono stati presentati nuovi emendamenti all'art. 16. Pertanto, se siete d'accordo, vorrei sospenderlo. Ci ritorneremo più avanti.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum Art. 17.

PRESIDENTE: Possiamo dunque all'art. 17.

Art. 17

Wiederaufbau der Laufbahn des Personals, das ehemals den gehobenen Laufbahnen des Finanzministeriums angehörte und kraft der Übertragung auf dem Sachgebiet des Katasters auf die Region übergegangen ist

1. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989, Nr. 193 werden auch auf das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Dienst leistende Personal angewandt, das ehemals den gehobenen Laufbahnen des Finanzministeriums angehörte und kraft der Übertragung auf dem Sachgebiet

des Katasters auf die Region übergegangen ist.

2. Der entsprechende Wiederaufbau der Laufbahn erfolgt, bei Bedarf auch mit Einstufung des betroffenen Personals in Überzahl, mit Bezug auf Berufsbilder desselben Funktionsbereiches, die in einen höheren Funktionsrang als den Zugehörigkeitsfunktionsrang eingestuft sind. Solange allfällige Stellen in Überzahl vorliegen, wird eine entsprechende Stellenzahl im Personalkontingent des in den unmittelbar niedrigeren Funktionsrang eingefügten Herkunftsberufsbildes als unverfügbar betrachtet.

3. Aufgehoben.

4. Die Gesuche um Erreichung der Begünstigungen nach diesem Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht werden.

5. Das Personal, das den Wiederaufbau der Laufbahn nach diesem Artikel erhält, leistet weiterhin seinen Dienst für wenigstens zehn Jahre auch mit den Aufgaben des Herkunftsbildes.

Art. 17

Ricostruzione di carriera del personale già appartenente alle carriere di concetto del Ministero delle Finanze transitato alla Regione in virtù della delega in materia di catasto

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193 trovano applicazione anche nei confronti del personale già appartenente alle carriere di concetto del Ministero delle Finanze transitato alla Regione in virtù della delega in materia di catasto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricostruzione di carriera conseguente è effettuata, all'occorrenza, anche con il collocamento in soprannumero del personale interessato, con riferimento a profili professionali della stessa area funzionale inseriti in qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza. Fino al permanere di eventuali posizioni soprannumerarie, sarà considerato indisponibile un corrispondente numero di posti nel contingente organico del profilo professionale di provenienza inserito nella qualifica funzionale immediatamente inferiore.

3. Le domande dirette ad ottenere i benefici di cui al presente articolo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale che beneficia della ricostruzione di carriera di cui al presente articolo continua a prestare la propria opera, per almeno dieci anni, anche con le mansioni del profilo professionale di provenienza.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 17? Ich sehe keine. Abänderungen liegen auch keine vor, dann stimmen wir über den Art. 17 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Keine. Enthaltungen?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 17 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 17? Non vedo nessuno. Dal momento che non è stato presentato alcun emendamento, passiamo alla votazione dell'art. 17. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione, l'art. 17 è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt verlese ich den Art. 18 in ursprünglicher Fassung, wobei bei diesem Art. 18 verschiedene Abänderungsanträge vorliegen.

PRESIDENTE: Darò lettura dell'art. 18 nella sua prima versione. Ricordo che su questo

articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Art. 18

Authentische Auslegung des Artikels 60 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5

1. Der letzte Absatz des Artikels 68 quater des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 geändert durch Artikel 60 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, ist in dem Sinne auszulegen, daß die Bestimmung des Artikels 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 auch auf die Fälle der Einstufung in ein Berufsbild angewandt wird, das einem höheren Funktionsrang als dem Zugehörigkeitsfunktionsrang zugeschrieben ist.

PRÄSIDENT: Das ist der ursprüngliche Art. 18. Dann teilt der Regionalausschußpräsident eben mit, daß ein Abänderungsantrag, den er in diesem Paket der Abänderungsanträge des Ausschusses eingebracht hat, zurückzieht. An dessen Stelle wurde von den Abg. Ferretti, Brugger und Bolognini ein umfangreicher Abänderungsantrag vorgelegt. Genauso liegt ein Abänderungsantrag, eingebracht von den Abg. Benedikter, Meraner und Klotz zum Art. 18 vor, wobei jetzt Dr. Benedikter bitte prüfen möge, ob sein Abänderungsantrag, wie er voliegt, zum ursprünglichen Text der Kommission eingereicht ist und wie er sich sozusagen zum neuen Text des Ausschusses stellt. Ich lese natürlich zuerst die Abänderungsanträge, aber jetzt kommt die Verlesung des italienischen Art. 18.

PRESIDENTE: Questa è la prima versione dell'art. 18. In seguito il Presidente della Giunta ha comunicato il ritiro dell'emendamento a questo articolo, incluso nel pacchetto di emendamenti presentato dalla Giunta. E' stato sostituito da un emendamento di più ampia portata, sottoscritto dai cons. Brugger, Ferretti e Bolognini. Anche i cons. Benedikter, Meraner, e Klotz hanno presentato un loro emendamento a questo articolo. A questo punto pregherei il cons. Benedikter di verificare se il suo emendamento, nella sua attuale formulazione, si riferisce al testo della Commissione e qual'è la sua posizione rispetto al nuovo testo della Giunta. Naturalmente previa lettura degli emendamenti. Però prima prego di dare lettura del testo italiano dell'art. 18.

Art. 18

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 11 giugno 1987, n.

5

1. L'ultimo comma dell'articolo 68 quater della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come introdotto dall'articolo 60 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, va interpretato nel senso che la disposizione del comma 9 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 trova applicazione anche per l'ipotesi di inquadramento in profilo professionale ascritto a qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza.

PRÄSIDENT: Danke! Jetzt habe ich beide Abänderungsanträge geprüft. Der ursprüngliche vom Ausschuß ist zurückgezogen worden, das wiederhole ich, und bin der Meinung, daß der Abänderungsantrag Ferretti, Brugger und Bolognini als Ersetzungsantrag des gesamten Artikels umfassender ist und somit Vorrang hat.

Ich verlese jetzt diese Neuformulierung zum Art. 18 und dann kommen wir zum Abänderungsantrag Benedikter.

PRESIDENTE: Grazie! Ho esaminato i due emendamenti. Quello della Giunta è stato ritirato, come ho già detto, e ritengo che l'emendamento di Ferretti, Brugger e Bolognini, sostitutivo dell'intero articolo, essendo più ampio, abbia la precedenza.

Darò lettura della nuova formulazione dell'art. 18 e poi passeremo all'emendamento Benedikter.

Der Art. 18 des Regionalgesetzentwurfes Nr. 40/1990 wird in dem von der Kommission genehmigten Wortlaut durch den nachstehenden ersetzt:

Art. 18

Bestimmungen über die Einstufung des Regionalpersonals in den den ausgeübten Obliegenheiten entsprechenden Funktionsrang

1. Das am 13. Juli 1980 im Dienst befindliche Regionalpersonal kann innerhalb der Frist von dreißig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes darum ansuchen, in den den ausgeübten Obliegenheiten entsprechenden Funktionsrang eingestuft zu werden, falls dieser Rang höher als der ihm im Sinne des Art. 4 Absatz 1 bis 8 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 zustehende ist, und folgende Bedingungen gegeben sind:
 - a) zum obigen Datum den für den Zugang zu diesem Funktionsrang erforderlichen Studientitel zu besitzen oder ein Dienstalster von wenigstens fünf Jahren in der ehemaligen gehobenen bzw. mittleren oder einfachen Laufbahn aufzuweisen;
 - b) zum selben Datum Obliegenheiten des höheren Ranges für einen Zeitraum von nicht weniger als drei Jahren ausgeübt zu haben.
2. Das Personal, das nur eine der Voraussetzungen nach den Buchstaben a) und b) des vorstehenden Absatzes erfüllt, kann nach Bestehen eines eigenen Prüfungskolloquiums darum ansuchen, in den unmittelbar höheren Rang als den ihm im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 bis 8 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 zustehenden eingestuft zu werden.
3. Die Einstufung für das Personal nach Absatz 1 läuft für die rechtlichen Wirkungen ab 1. Jänner 1978 und für die wirtschaftlichen Zwecke ab 1. Juli 1978; für die Bediensteten nach Absatz 2 laufen die rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen ab dem Tag der Genehmigung der entsprechenden Rangordnungen.
4. Die Einstufungen nach den vorstehenden Artikeln werden mit Beschluß des Regionalausschusses verfügt und können auch in Überzahl gegenüber den für jeden Rang vorgesehenen Stellen unbeschadet späteren Wiedereinbezuges erfolgen.
5. Die Amtshandlungen zur Einstufung nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2, die innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beendet sein müssen, besorgt eine mit Beschluß des Regionalausschusses ernannte Kommission, in der der Präsident des Ausschusses oder ein von ihm beauftragter Assessor den Vorsitz führt und die sich wie folgt zusammensetzt:
 - a) aus drei Regionalbediensteten mit wenigstens dem achten Rang;
 - b) aus drei Vertretern der Gewerkschaftsorganisationen in Vertretung der Regionalbediensteten, von denen einer der deutschen Sprachgruppe angehört.
6. Die Obliegenheiten eines Schriftführers werden von einem Beamten im Dienste bei der Abteilung I – Personalangelegenheiten – im siebten oder achten Funktionsrang ausgeübt.
7. Die Zusammensetzung der Kommission muß der Stärke der Sprachgruppen angepaßt sein, wie sie im Regionalrat vertreten sind.
8. Mit einer innerhalb von dreißig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassenden Verordnung des Regionalausschusses werden die Bestimmungen über die für die Einstufung des Personals nach den vorstehenden Artikeln erforderlichen Amtshandlungen erlassen.

9. Der Artikel 4 Absatz 9 und 10 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 wird auf das Regionalpersonal nicht angewandt.

10. Der letzte Absatz des mit Artikel 60 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingeführten Artikel 68 quater des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 wird aufgehoben.

PRÄSIDENT: Das war der Abänderungsantrag, der als Ersetzungsantrag vorliegt.

...Herr Abg. Benedikter, zu diesem Abänderungsantrag oder zum eigenen? Zum eigenen. Dann verlese ich ihn zuerst, aber zunächst müssen wir den italienischen Text vom Abänderungsantrag Ferretti usw. verlesen.

PRESIDENTE: Questo è l'emendamento presentato come emendamento sostitutivo.

...Cons. Benedikter su che cosa intende intervenire? Su questo emendamento o sul suo? Sul suo. Allora ne darò lettura; comunque prima devo dare lettura del testo italiano dell'emendamento Ferretti e altri.

L'articolo 18 del d.d.l.r. n. 40/90, nel testo approvato dalla Commissione è sostituito dal seguente:

Art. 18

Disposizioni relative all'inquadramento del personale regionale nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate.

1. Il personale regionale di ruolo in servizio alla data del 13 luglio 1980 può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dei commi da 1 a 8 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in presenza delle seguenti condizioni:

a) fosse in possesso, alla data di cui sopra, del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica funzionale ovvero di un'anzianità di servizio da almeno cinque anni nell'ex carriera di concetto, rispettivamente esecutiva o ausiliaria;

b) avesse esercitato, alla data medesima, mansioni proprie della qualifica superiore, per un periodo non inferiore a tre anni

2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella spettantegli ai sensi dei commi da 1 a 8 dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. L'inquadramento per il personale di cui al comma 1 decorre ai fini giuridici dall'1 gennaio 1978 ed ai fini economici dall'1 luglio 1978; per i dipendenti di cui al comma 2 gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di approvazione delle relative graduatorie.

4. Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con deliberazione della Giunta regionale e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.

5. Alle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi 1 e 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale presieduta dal Presidente della Giunta stessa o da un Assessore da lui delegato e composta nel modo seguente:

a) da tre dipendenti regionali con qualifica non inferiore all'ottava;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti regionali, dei quali uno appartenente al gruppo linguistico tedesco.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Ripartizione prima - affari del personale appartenente alla settima o ottava qualifica funzionale.

7. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

8. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli ademipenti necessari per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.

9. Non si fa luogo all'applicazione nei confronti del personale regionale dell'articolo 4, commi 9 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

10. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 68 quater della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come introdotto dall'articolo 60 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

PRÄSIDENT: Jetzt Dr. Benedikter. Aber ich würde folgendes vorschlagen, Herr Abgeordneter: Ich verlese Ihren Antrag, der ist nämlich ein Zusatzantrag und so wie mir scheint, kann er zum Absatz 1 aufrecht bleiben und dann können wir die Debatte über diesen Zusatzantrag eröffnen. ...Gut, in diesem Sinne habe ich es auch interpretiert, weil er genau dazupafßt, also der Buchstabe c), der im Absatz 1 dazugefügt würde:

PRESIDENTE: Adesso può intervenire, dott. Benedikter. Ma vorrei proporle questo: Darò lettura del suo emendamento, che è un emendamento aggiuntivo e mi pare che possa essere manienuto-eome tale per il comma 1. Poi potremo aprire la discussione su questo emendamento. ...Bene, anch'io l'ho interpretato così perchè si adatta perfettamente come comma aggiuntivo alla lettera c):

Dem Art. 18, ersten Absatz folgendes hinzufügen:

"c) für die Ämter in der Provinz Bozen und die vom Regionalausschuß bestimmten zentralen Dienste, im Sinne des Art. 19 des Regionalgesetzes Nr. 23 vom 7. September 1958, Besitz des Zeugnisses über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache entsprechend dem für den Zugang zur funktionellen Befähigung verlangten Studententitel im Sinne des D.P.R. vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und nachfolgender Änderungen."

Aggiungere all'art. 18 primo comma:

"c) per gli uffici in provincia di Bolzano ed i servizi centrali determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche."

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort zur Erläuterung bzw. zur Stellungnahme.

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha facoltà di parola per l'illustrazione oppure per prendere posizione in merito all'emendamento.

BENEDIKTER: Ja, das ist die Bestimmung, nach der wer immer in eine bestimmte

Funktionsebene hineinkommt und wie er hineinkommt, ob aufgrund eines Wettbewerbes von außen oder aufgrund einer Laufbahnentwicklung von innen, der muß die Sprachkenntnis der Höhe oder in dem Ausmaß besitzen, wie sie dem Studientitel entspricht, der für diese Stelle, in die er befördert wird, vorgeschrieben ist. Das steht im sogenannten Proporzdekret Nr. 752 vom 26. Juli 1976. So wie hier der Art. 18 verfaßt ist, ist es ja eine Sonderregelung, um ein gewisses Personal einmalig befördern zu können. Innerhalb 30 Tage nach Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen sie unter gewissen Bedingungen ansuchen und so wie der Artikel formuliert ist, würde man, wenn man es nicht ausdrücklich sagt, von dieser Bestimmung absehen. Deswegen müßte meiner Ansicht nach das Gesetz auch rückverwiesen werden. Da geht es — glaube ich — schon, Herr Präsident Andreolli, um eine Beförderung von einer ehemaligen sogenannten Karriere-Einstellung in eine höhere, glaube ich. Denn aus dem Buchstaben a) geht ja gerade in der neuen Fassung hervor, daß der Bedienstete mindestens fünf Jahre in der ehemaligen Konzeptlaufbahn bzw. Durchführungslaufbahn oder Hilfslaufbahn Dienst geleistet haben muß. Erst dann wird er in die höhere Laufbahn befördert. Also ich habe es richtig verstanden. Wenn es dieselbe Laufbahn, dieselbe Funktionsebene wäre, dann, wie wir beim Art. 16 gesehen haben, dann wäre das nicht notwendig gewesen.

Deshalb bin ich der Ansicht, daß man dieses Erfordernis braucht, und der Bedienstete muß in der Lage sein, sprachlich — diese höhere Funktionsebene, in die er befördert wird — zu entsprechen. Denn sonst nehmen wir diese Sprachkenntnis nicht ernst und ich verweise nur auf die großartige Einleitung vom Art. 10, wo es heißt: "Um die volle Anwendung der Durchführungsbestimmungen hinsichtlich des Sprachgebrauches zu sichern, werden folgende Maßnahmen getroffen...". Also das würde nicht nur den Durchführungsbestimmungen widersprechen, sondern vor allem der Notwendigkeit, daß die sprachliche Befähigung, die Beherrschung der deutschen Sprache und der italienischen Sprache, tatsächlich dieser höheren Funktionsebene entspricht. Und dies müßte nicht nur rein selbstverständlich und notwendig sein, dies entspricht auch einer echten, klaren Durchführungsbestimmung, die nicht durch Regionalgesetz abgeschafft werden kann.

(Questa è la disposizione in base alla quale colui che accede ad una determinata qualifica funzionale, indipendentemente dalle modalità di accesso, ossia concorso esterno o progressione di carriera, deve avere una conoscenza linguistica corrispondente al titolo di studio prescritto per il posto, al quale egli accede. Questo è quanto prevede il cosiddetto decreto sulla proporzionale, n. 752 del 26 luglio 1976. La formulazione di questo articolo 18 costituisce un regime particolare per la promozione del personale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti devono fare domanda se in possesso di determinati requisiti e per come è formulato il testo, se non si fa espresso riferimento, sembrerebbe che qui si prescinderebbe da questa disposizione. A mio avviso la legge dovrebbe venire rinviata proprio per questo motivo. Io credo, signor Presidente Andreolli, che qui si parli proprio di progressione da una carriera iniziale ad una superiore. Perchè alla lettera a) si deduce, proprio nella nuova stesura, che il dipendente deve aver prestato servizio almeno cinque anni nella ex carriera di concetto, esecutiva o ausiliaria. Poi verrà promosso. Quindi la mia interpretazione è esatta. Perchè se si trattasse della stessa carriera o dello stesso livello funzionale, allora non sarebbe stata necessaria, come nel caso del precedente art. 16.

Pertanto ritengo che sia necessario questo requisito, e il dipendente deve avere una padronanza della lingua corrispondente al livello superiore cui accede. Perchè altrimenti questa conoscenza della lingua non viene presa sul serio ed io rimando alla solenne introduzione dell'art. 10, in cui si dice: "Al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua, l'amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui ai seguenti articoli..." Quindi questo articolo non è soltanto in contrasto con

le norme di attuazione, ma anche con l'esigenza che la padronanza della lingua tedesca sia commisurata effettivamente a questa qualifica superiore. E questo non dovrebbe essere solo ovvio e indispensabile. A sancirlo è anche una chiara e precisa norma di attuazione, che non può certo essere abrogata da una legge regionale.)

PRÄSIDENT: Danke schön, Herr Abgeordneter.

Wer meldet sich aus den Reihen der Abgeordneten zum Abänderungsantrag Benedikter zu Wort? Niemand. Der Ausschuß?

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

Altri consiglieri intendono intervenire sull'emendamento del cons. Benedikter? Nessuno. La Giunta forse?

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Sull'articolo in generale, avendo ritirato la Giunta il proprio, significa evidentemente che condivide la nuova proposta che del resto arreca un emendamento abbastanza modesto all'art. 18 nostro originario.

Mi soffermerei un momento sulla proposta del collega Benedikter, che in linea di principio ci trova consenzienti. Mi rendo conto che è presentato all'ultimo momento e non siamo in grado di valutarne fino in fondo l'impatto, perché si sa che questo vuol dire superare un vecchio ed annoso problema riguardante questo comma 9 dell'art. 4 della legge nazionale. Questa novità probabilmente crea qualche problema, nel senso che coloro che hanno avuto il patentino, cioè che sono stati assunti con il patentino, nulla quaestio e saranno a posto. Il problema sarà più complicato specialmente per la Camera di Commercio di Bolzano, in quanto trattasi di persone anziane, che sono state assunte quando ancora non c'era l'obbligo del patentino, ora non so quanti lo abbiano o non lo abbiano, però è certo che per chi era assunto prima non esiste una norma regionale, da quando è entrato il patentino, che si applica anche a coloro che sono già dipendenti, si applica per le nuove assunzioni. Allora in questo caso si verrebbe a creare un vulnus, un sistema che non dà condizioni di parità a tutti, cioè alcuni cittadini che sono già stati assunti in Regione, e quindi sono senza patentino prima dell'entrata in vigore di quella norma, stanno in quel livello corrispondente, poiché il passaggio di questo livello non è più consentito senza il patentino. Quindi inviterei a riflettere il collega Benedikter, pur condividendo questo in linea di principio, se non fosse possibile attenuare la portata di questa norma, dicendo si fa eccezione per coloro che sono stati assunti precedentemente all'entrata in vigore delle norme sul patentino e che quindi sono dipendenti regionali a tutti gli effetti senza il patentino, per non creare una situazione di ingiustizia. Ripeto, avendo avuto l'emendamento mezz'ora fa non sono in grado di sapere quante sono le persone che sono toccate da questo, mi sembrerebbe, così di primo acchito, di dare una risposta di questo tipo ed un invito a rivedere questa impostazione che in linea di principio è condivisibile ed è accettabile.

PRÄSIDENT: ...Eigentlich wäre die Debatte bereits abgeschlossen, aber bitte, wenn es eine Klärung erfordert, bitte schön, Herr Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: ...In effetti la discussione sarebbe già conclusa. Ma comunque, se è necessario un chiarimento, prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur den Präsidenten des Regionalausschusses darauf aufmerksam

machen, daß sein Rasonieren, seine Beweisführung, nicht stimmen. Denn damals, als diese Herren, ob sie jetzt jung oder alt sind, als sie aufgenommen worden sind, hat das Gesetz in bezug auf ihren sogenannten dienstrechtlichen Status nicht vorgesehen, daß sie in die höhere Funktionsebene, in die nächste Karriere, aufrücken können. Das hat es nicht vorgesehen. Erst jetzt kommt eine Sonderbestimmung, wie sie immer wieder kommen, daß sie eben aufrücken können. Sie haben also nicht damals, als sie aufgenommen worden sind, das Recht erworben, automatisch durch eine Regelung aufzurücken, die es damals nicht gegeben hat. Diese Regelung kommt erst jetzt und es ist schon ein Reformgrundsatz, der selbstverständlich eine zwingende Logik hat, denn wenn ich bei denen abkomme, dann muß ich letzten Endes bei allen abkommen davon, ob sie jung oder alt sind, indem ich sage: Ja, sie sind aufgenommen worden. Oder sie sind jetzt drinnen und dort, wo sie sind, entsprechen sie den Sprachvoraussetzungen. Der Landesausschuß von Bozen hat bis auf heute darauf bestanden, daß z.B. gegenüber der Gemeinde Bozen und auch gegenüber den Gemeinden im allgemeinen bei solchen Beförderungen in die höhere Funktionsebene, daß eben diese Bedingung unbedingt eingehalten wird und als Voraussetzung dazugehört, um den Dienst in einer höheren Qualifizierung ordentlich ausüben zu können. Sonst würden wir ja diese Sprachkenntnis wieder einmal als eine lästige Klausel, eine lästige Bedingung bezeichnen: Es genügt ein Regionalgesetz oder ein Landesgesetz zu machen, wo man darüber hinweggeht.

(Vorrei solo far presente al Presidente della Giunta che i suoi ragionamenti e le sue argomentazioni non reggono. Perchè per questi signori, giovani o vecchi che siano, quando sono stati assunti, la legge non prevedeva come diritto, in relazione al loro status giuridico, che essi potessero accedere ad una qualifica superiore o ad una carriera immediatamente superiore. La legge non lo prevedeva. E adesso ecco una disposizione particolare, una delle tante, in base alla quale essi ne hanno facoltà. Dunque alla data di assunzione non avevano acquisito il diritto di progredire automaticamente, grazie ad una normativa che allora non esisteva. Questa normativa però adesso c'è e costituisce un principio di riforma, con una sua logica certamente incontestabile, perchè se io rinuncio per questi, devo rinunciare anche per gli altri, giovani o vecchi che siano, dicendo: sì, sono stati assunti. Oppure adesso sono in ruolo e la loro conoscenza della lingua corrisponde a quella della qualifica in cui sono inquadrati. E la Giunta Provinciale di Bolzano fino a tutt'oggi ha insistito perchè ad esempio nel Comune di Bolzano, — e poi in tutti i comuni — in caso di promozione analoga, questa condizione venga assolutamente rispettata, costituendo un presupposto per poter svolgere adeguatamente le proprie funzioni in una qualifica superiore. Perchè altrimenti non potremmo che definire questa conoscenza della lingua ancora una volta come una clausola scomoda, una condizione fastidiosa. E basta emanare una legge, provinciale o regionale che sia, per passarci sopra.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Benedikter.

Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer mit dem Antrag Benedikter und seiner Fraktion einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 19 Ja-Stimmen. Gegenstimmen? 8 Gegenstimmen. Enthaltungen?

Bei 8 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Zusatzantrag in der vom Abg. Benedikter vorgelegten Form genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Benedikter.

Passiamo così alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento del cons. Benedikter e del suo gruppo, è pregato di alzare la mano. 19 voti favorevoli. Voti contrari? 8. Astenuti?

Con 8 voti contrari e 4 di astensione, l'emendamento è approvato nella formulazione proposta dal cons. Benedikter.

PRÄSIDENT: ...Es ist die Überprüfung der Abstimmung verlangt worden. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben und ich bitte nochmals zu zählen. 22 Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? 8 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 3 Enthaltungen.

Bei 3 Enthaltungen und 8 Gegenstimmen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: ...E' stata richiesta la riprova della votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano e prego di contare ancora una volta. 22 voti favorevoli. Contrari? 8 voti contrari. Astenuti? 3 voti di astensione.

Con tre voti di astensione e 8 contrari, l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Art. 18 insgesamt. Wer meldet sich zu Wort?
Abg. Marzari, bitte.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'intero articolo 18. Chi vuole intervenire?
Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Credo, signor Presidente, sia opportuno che questo art. 18, al di là di essere spiegato come formula diversa per ottenere il medesimo risultato del testo originario, molto più contenuto, che insisteva sull'interpretazione di un comma, il 9 per la precisione, dell'art. 4 della legge 312, ci venga anche spiegato il perché si è adottata questa diversa formulazione e ci venisse anche detto quante persone sono verosimilmente interessate a questo passaggio di qualifica, anche se il loro numero in effetti poi potrà essere determinato soltanto dalle domande. Però è chiaro che essendo formulato con questa minuziosità, fa riferimento a delle situazioni molto precise e conosciute e del resto, se ci sono voluti 8 anni, anzi, 9 o 10 per giungere a questo escamotage certo vi deve essere stato tutto un lavoro nel frattempo, per cui credo che queste cifre sia possibile conoscerle.

Aggiungo anche il biasimo che avevo già esternato in discussione generale sul modo di trattare questa materia e sull'enorme ritardo che la Giunta regionale ha accumulato, la qual cosa porta adesso ad acconsentire questi passaggi, laddove rispondono a certi criteri, anche in soprannumero, il tutto mentre nel frattempo non si sono indetti quelli che sono e dovrebbero essere i canali principali di accesso, quali i concorsi pubblici.

PRÄSIDENT: Dankel!
Bitte, Herr Abg. Ferretti.

PRESIDENTE: Grazie!
Prego, cons. Ferretti.

FERRETTI: L'emendamento è stato proposto da noi insieme ai colleghi Brugger e Bolognini. Il collega Marzari ha fatto una domanda e gli rispondo non so di questo personale quanto lavori in Provincia di Trento, quanto in Provincia di Bolzano e quanto di quello che lavora in Provincia di Bolzano ha l'obbligo del bilinguismo e quindi l'obbligo di possedere gli attestati. A mio avviso il capoverso che è stato introdotto in precedenza era retorico perché è evidente che la 752 presiede alle leggi regionali, in quanto il bilinguismo deve essere posseduto per i diversi livelli e

quindi anche per le promozioni interne anche in Regione, di questo fatto la Giunta regionale e rispettivamente il Consiglio regionale devono tener conto a prescindere che in ogni legge venga inserito o meno, quindi aveva ragione il collega che era intervenuto per dire che in Provincia di Bolzano nell'impiego pubblico, da quello comunale a quello statale, questi requisiti debbono venire osservati.

C'è da dire che a livello statale, essendoci il ruolo nazionale ancora ad esaurimento, questi requisiti per il ruolo nazionale del bilinguismo, nel caso di promozioni da una cosiddetta carriera ad un'altra, non sono necessari.

Allora abbiamo una situazione in Provincia di Bolzano di 11 persone, collega Marzari, che dovrebbero usufruire di questo articolo, ed in Provincia di Trento 13 persone, poi gli inquadramenti secondo l'art. 4 della legge 1980, quindi con una progressione che era diversa, riguardano circa una quarantina di persone, complessivamente sia della Provincia di Bolzano, sia della Provincia di Trento, quindi abbiamo un intervento che riguarderà all'incirca tra 60 e 70 persone.

Collega Marzari, non è possibile fare un'analisi più dettagliata e più certa, perché lei sa che sulla base delle interpretazioni che si fanno in anticipo si raggiungono questi elementi, quella che verrà fatta successivamente, sulla base della situazione definitiva, potrebbe essere diversa. L'applicabilità in base a questo nuovo criterio dovrebbe essere di questo ordine, non posso impegnarmi a mantenere anche per l'interpretazione successiva; non posso sapere quello che potrà accadere in seguito all'approvazione dell'articolo, probabilmente ci saranno anche delle riduzioni in rapporto al requisito del bilinguismo, il nostro emendamento tende a fissare in un numero di anni diverso rispetto alla legge statale, ma esplicitarlo chiaramente in 5, anni la permanenza nella carriera precedente, in maniera tale che la legge sia anche più facilmente leggibile e non abbia bisogno di apporti di altre leggi statali e riteniamo che anche con questa dizione questo art. 18 possa venire approvato.

PRÄSIDENT: Danke schön, Herr Abg. Ferretti.

Wer meldet sich noch aus den Abgeordnetenreihen zu Wort? Ich sehe niemanden mehr. Möchte der Ausschuß Stellung nehmen?

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Ferretti.

Altri consiglieri intendono intervenire? La Giunta vuole prendere posizione a questo riguardo?

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Una breve spiegazione di carattere generale rispetto alla richiesta del collega Marzari. Mi pare che l'avevo già data in sede di discussione generale, ma la ripeto.

Qui si tratta con un colpo di spugna tentare di risolvere l'annoso problema, è una carenza delle direttive nazionali in fase di applicazione della legge n. 312 del 1980, il famoso comma 9 dell'art. 4, per il quale vi era stata una norma incidentale nella legge regionale del 1988, che aveva portato la Giunta di allora, anticipando indirizzi ed orientamenti che lo Stato non ha ancora dato e siamo ancora fermi, ad adottare una delibera che inquadra alcune persone a livelli superiori. Questa delibera è stata registrata alla Corte dei Conti a Trento, però in sede di TAR, il TAR ha dato, sempre a Trento, su ricorso di chi non ha avuto questa promozione, ha dato un parere nettamente contrario, intimando sostanzialmente alla Giunta a ritornare indietro nell'attesa di direttive ministeriali, che erano diverse. Allora nel testo originario la Giunta aveva tentato un'interpretazione autentica della propria legge regionale,

ma in realtà se guardate bene, ed è per questo che è stato modificato radicalmente, ha dato un'interpretazione autentica di una legge statale, il che è abbastanza abnorme e macroscopico; allora abbiamo trovato questa norma, che ci consenta per alcuni, se hanno le condizioni previste nell'A e nel B del comma 1, di passare ai livelli superiori senza esame-colloquio, per coloro che avessero una sola delle due condizioni con esame-colloquio.

Non ce la siamo inventata noi, l'abbiamo trovata stampata in una legge dello Stato italiano del 1985 che, se pure limitata agli Uffici centrali della Presidenza del Consiglio, ha adottato un provvedimento analogo; questa diventa la nostra forza per considerarla come norma transitoria non solo legittima, ma anche accettabile dal Governo nazionale, perché invochiamo gli stessi principi che nella bagarre hanno adottato in questa legge del 1985. Sto cercando gli estremi per dirvi anche il numero della legge, ecco, la legge n. 455 dell'8 agosto 1985. Le persone potenzialmente interessate a questa operazione — ho il numero abbastanza esatto — sono 64, più 6 della Camera di Commercio, coloro che se passa questa norma hanno la possibilità di fare la domanda, cioè che hanno i requisiti del punto A, comma 1, non sappiamo quanti sono quelli che hanno il requisito B, quindi non siamo in grado materialmente, se non abbiamo le domande, di conoscere globalmente la situazione, però coloro che hanno i requisiti del punto A, comma 1, sono 64 più 7; se poi hanno anche i requisiti del punto B, per cui il combinato disposto dà luogo al superamento del livello senza esame, questo non è materialmente possibile conoscere. Grazie.

PRÄSIDENT: Nach diesen Erklärungen und wenn keine weitere Replik von den Einbringern erfolgt... ich sehe keine diesbezügliche Wortmeldung, stimmen wir über den so abgeänderten Art. 18 ab, einschließlich der Abänderungen Benedikt's. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Keine Enthaltungen?

Bei 11 Enthaltungen ist der Art. 18 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Dopo questi chiarimenti e se non vi è alcuna replica da parte dei proponenti, come vedo, passiamo alla votazione dell'art. 18 così emendato, compreso l'emendamento Benedikt. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 11 voti di astensione l'articolo 18 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir können jetzt, wenn keine Einwände sind, auf den Art. 16 zurückkommen, den wir vorher ausgesetzt haben. Ich muß ihn noch verlesen. Da war vorher ein Abänderungsantrag eingereicht worden und deswegen habe ich ihn ausgelassen, da steht im deutschen Text 7, das ist natürlicherweise zu korrigieren und heißt 16:

PRESIDENTE: Se non vi sono obiezioni, possiamo tornare indietro all'art. 16, che avevamo sospeso. Ne devo dare lettura. Poco fa è stato presentato un emendamento, per questo l'ho sospeso. Infatti nel testo tedesco era scritto 7, ma ovviamente deve essere corretto con 16.

Art. 16

Funktionszulage für das Grundbuchspersonal

1. In den Grundbuchverfahren übt der Grundbuchsführer die Aufgaben des Leiters der Gerichtskanzlei nach der im Artikel 4 des D.P.R. vom 31. Juli 1978, Nr. 569 enthaltenen Bestimmung aus.
2. Im Rahmen der Anwendung der Bestimmung des ersten Absatzes führt der Regionalausschuß mit den in den vorstehenden Artikeln 3 und 4 vorgesehenen Verfahren und Abkommen eine Funktionszulage ein.

3. Aufgehoben.

Art. 16
Norme per il personale del Libro fondiario

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari, il conservatore del Libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere, in conformità al disposto dell'articolo 4 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.

2. Nell'ambito della applicazione della disposizione del comma 1, la Giunta regionale, con i procedimenti e gli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, istituisce una specifica indennità.

PRÄSIDENT: Dazu sind zwei Abänderungsanträge vorgelegt worden. Ich verlese gleich das Ganze und dann kommen wir zur italienischen Verlesung.

PRESIDENTE: A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Li leggo subito tutti e due e poi passiamo alla lettura del testo italiano.

Nach dem 2. Absatz ist folgender 3. Absatz einzufügen:

"Der Regionalausschuß legt nach Absprache mit der repräsentativsten Gewerkschaft des Grundbuchpersonals die Funktionsränge, die Berufsbilder und die Aufgaben der in den Artikeln 5 und 6 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1980, Nr. 1 genannten Bediensteten neu fest, wobei im besonderen das enge Arbeitsverhältnis zwischen Grundbuchsrichtern und Grundbuchsführern sowie die weiteren Aufgaben und die Verantwortung, die mit der Anwendung des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574 verbunden sind, in Betracht zu ziehen sind und nimmt die Neugestaltung der Personalstruktur des gesamten Grundbuchsdienstes vor.
gezeichnet: Siegfried Brugger, Arthur Feichter, Karl Oberhauser, Franz Pahl, Bruno Hosp, Oskar Peterlini und Hugo Valentin.

PRÄSIDENT: Und jetzt kommen wir zu einem neu vorgeschlagenen dritten Absatz, als Abänderungsantrag des Ausschusses in diesem Fall:

PRESIDENTE: E adesso passiamo ad un nuovo terzo comma, in questo caso come proposto dalla Giunta:

"3) In Anwendung des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 und des Art. 5 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1980, Nr. 1 haben die Grundbuchsführer die Grundbuchsdekrete in doppeltem Original zugleich in italienischer und in deutscher Sprache auszuarbeiten."

PRÄSIDENT: Jetzt lesen wir den italienischen Text und dann kommen wir zur Diskussion.

PRESIDENTE: Adesso daremo lettura del testo italiano e poi passeremo alla discussione.

Aggiungere dopo il secondo comma il seguente terzo comma:

"3) La Giunta regionale provvede, d'intesa con il sindacato maggiormente rappresentativo del personale addetto al Libro Fondiario, alla ridescrizione delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle mansioni del personale di cui agli artt. 5 e 6 della Legge regionale 11

gennaio 1980, n. 1, con particolare riguardo al rapporto di stretta collaborazione fra Giudici tavolari e Conservatori ed agli ulteriori compiti e responsabilità connessi all'applicazione del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonché la ridefinizione delle strutture dell'intero servizio tavolare."

f.to: Siegfried Brugger, Arthur Feichter, Karl Oberhauser, Franz Pahl, Bruno Hosp, Oskar Peterlini und Hugo Valentin.

3. "In applicazione del DPR 15 luglio 1988, n. 574 e dell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, la predisposizione dei decreti tavolari da parte dei conservatori del Libro Fondiario è effettuata contestualmente in doppio originale in lingua italiana e tedesca."

f.to: La Giunta regionale.

PRÄSIDENT: Wir sind jetzt in der Diskussion über die zwei Abänderungsanträge. Wir diskutieren zunächst einmal über den Abänderungsantrag Brugger, Feichter usw. zum Absatz 2.

Zunächst hat der Abg. Brugger das Wort zur Erläuterung, wenn er es wünscht.

PRESIDENTE: Sono in discussione i due emendamenti. Prima discutiamo l'emendamento all'art. 2 di Brugger e altri.

Se vuole, il cons. Brugger può intervenire per l'illustrazione.

BRUGGER: Ich möchte diesen Abänderungsantrag kurz erläutern. Es geht insbesondere um die nun schon seit langem dauernde Diskussion über die Bediensteten im Grundbuch, insbesondere was die Grundbuchsführer und das entsprechende Hilfspersonal entspricht. Es ist ja bekannt, daß es zwischenzeitlich auch zu größeren Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Dienstes selber gekommen ist. Wir versuchen, eine Lösung vorzuschlagen, die möglichst sowohl der Regionalregierung als auch der Region und auch dem Grundbuchspersonal entgegenkommt. Deshalb sind wir der Meinung, daß hinter dem bestehenden zweiten Absatzes des Art. 16 eben folgender dritter Absatz eingefügt werden soll. Dabei lege ich Wert darauf, daß zur Kenntnis genommen wird, daß die Arbeit der Grundbuchsführer tatsächlich eine sehr delicate Arbeit ist, die auch sehr viel Verantwortung mit sich bringt. Es ist bereits einem großen Teil dieser Umstände Rechnung getragen worden, aber wir glauben, daß dieser Artikel beiträgt, mögliche Mißverständnisse zu klären. Es geht somit in erster Linie darum, daß die Funktionsränge, die Berufsbilder und überhaupt die Aufgaben dieser Grundbuchsführer genau geklärt werden und daß auch folgendes berücksichtigt wird, eben dieses besondere Verhältnis der Grundbuchsführer zu den Grundbuchsrichtern. Es ist ja ganz klar, daß, um bei einem Beispiel zu bleiben, ein Grundbuchsdekret nicht etwa nur irgendeine Formulierung ist, die sich irgendein Grundbuchsführer einfallen lassen kann, sondern daß die dann Titel darstellt, um auch Eigentum – um bei einem Beispiel zu bleiben – einzuverleiben und somit sehr weitreichenden Folgen hat. Deshalb denken wir, daß die Grundbuchsführer eine Arbeit auszuführen haben, die sehr nah bei denen der gerichtlichen Tätigkeit liegt. Es handelt sich bei diesem Artikel ja in erster Linie um eine Absichtserklärung, daß der Regionalausschuß sich nach Verabschiedung des Gesetzes mit den entsprechenden Personen zusammensetzt und Funktionsränge, Berufsbilder und Aufgaben versucht, neu und einvernehmlich zu definieren und festzuhalten. Und hier sind wir der Meinung, daß dies in enger Absprache mit der Gewerkschaft des Grundbuchspersonals, die ja wirklich den allergrößten Teil des Personals vertritt, daß das in enger Absprache mit dieser Gewerkschaft geschehen soll.

Deshalb ersuchen wir um Annahme dieses Absatzes 3 zu Art. 16.

(Vorrei illustrare brevemente questo emendamento. In particolare qui si affronta la ormai lunga questione dei dipendenti del catasto, specie dei conservatori del Libro Fondiario e relativo personale ausiliario. E' noto che negli ultimi tempi lo svolgimento di questo servizio ha incontrato parecchie difficoltà e noi tentiamo di proporre una soluzione che venga incontro, nei limiti del possibile, alla Regione, alla Giunta regionale ma anche al personale del catasto stesso. Pertanto siamo dell'avviso che oltre ai due commi dell'art. 16 se ne debba aggiungere un terzo, appunto questo. E qui vorrei che tutti prendano atto del fatto che il lavoro dei conservatori sia effettivamente un lavoro molto delicato, con un ampio margine di responsabilità. Si è già tenuto conto di una buona parte di queste condizioni ma noi crediamo che questo articolo contribuisca a chiarire eventuali equivoci. In primo luogo si tratta di definire con precisione le qualifiche funzionali, i profili professionali, e le mansioni di questi Conservatori, con specifico riguardo al particolare rapporto fra giudici tavolari e Conservatori. E' ovvio che, per fare un esempio, un decreto tavolare non è una formulazione qualunque, che può essere fatta da tutti i Conservatori, ma fa titolo per intavolare una proprietà. Quindi produce numerosi effetti. Pertanto riteniamo che i Conservatori svolgano un'attività molto simile ai cancellieri giudiziari. Questo articolo in primo luogo è una dichiarazione di intenti, affinché la Giunta regionale, successivamente all'emanazione della legge, si riunisca con le persone adatte, e tenti di ridefinire e sancire d'intesa con loro le qualifiche funzionali, i profili professionali e le mansioni da svolgere. E qui siamo dell'avviso che questo debba avvenire d'intesa con il sindacato del personale addetto al Libro Fondiario, che effettivamente rappresenta la maggioranza di questo personale.

Pertanto chiediamo l'approvazione di questo terzo comma dell'art. 16.)

PRÄSIDENT: Danke schön! Sind Wortmeldungen dazu?

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Grazie! Qualcuno desidera intervenire a questo riguardo?

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte hier den Siegfried befragen, wie das gemeint ist, denn diese Regelung hier, nach der man den Regionalausschuß beauftragen will, diese Neuregelung zu treffen, ist in Ordnung. Aber das muß er ja mit Gesetz machen. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat, mit einem Gesetzesartikel den Regionalausschuß zu beauftragen, etwas zu machen, was er nicht im Verwaltungswege machen darf, sondern wo wieder ein Gesetz bringen muß.

Zweitens: Wir haben da diesen Abänderungsantrag zum Art. 16 erst kürzlich erhalten, wo ausgeführt wird – immer dieselbe Sache – daß man erst zum Schluß zu dem, was richtig ist, gelangt, daß das Grundbuchsdekret letzten Endes ein Verwaltungsakt ist und daher nicht nur unter den Abschnitt 5 der jüngsten Durchführungsbestimmungen fällt, die mit den Gerichtsorganen nichts zu tun haben, sondern daß auf jeden Fall diese Eintragungen in zweifachem Original erfolgen müssen, in Deutsch und in Italienisch. Dieser Art. 29 über das Grundbuchsdekret sollte ab sofort gelten, weil es sich letzten Endes um Verwaltungsakte handelt. Und das geht gut. Nur frage ich mich: wenn jetzt der Artikel so als Gesetz bliebe, wenn wir sagen oder ihr sagt: enges Arbeitsverhältnis zwischen Grundbuchsrichter und Grundbuchsführer, dann würden wir uns etwas vergeben, denn wir gehen ja davon aus, daß dieses Arbeitsverhältnis nicht so eng sein darf, denn wenn es eng wäre, wenn der Richter tatsächlich in seiner rein richterlichen Funktion das Grundbuchsdekret ausstellen würde, dann würde der Abänderungsantrag zum Art. 16, der da besagt: "In Anwendung des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 574 und des Art. 5 des Regionalgesetzes... haben die Grundbuchsführer die Grundbuchsdekrete in doppeltem Original zugleich in italienischer und

in deutscher Sprache auszuarbeiten...", der Sache nicht gerecht werden. Es ist ja gut, daß es so erreicht worden ist, Gott sei Dank. Aber wir gehen ja davon aus und in Zukunft soll es ja womöglich noch besser ausgestaltet werden, so daß der Grundbuchsführer, wenn schon, als Rechtspfleger gilt, so wie er in Österreich heißt, und womöglich selber diese Sachen ausstellen kann, ohne daß dann wieder der Streit entsteht: Ja, der Richter in seiner Eigenschaft als Richter gelten die Regeln über die Gerichtsbarkeit und nicht die Regeln über die Verwaltungsvorgänge usw.

Deswegen frage ich mich, ob es gut ist, daß dieser Gesetzesartikel so bleibt, daß man da vom besonders engen Arbeitsverhältnis zwischen Grundbuchrichtern und Grundbuchsführern redet. Abgesehen davon, daß vielleicht das in einem Gesetzesartikel nicht als Gesetzesbestimmung aufgefaßt werden kann und dieses besonders enge Arbeitsverhältnis nicht im selben Augenblick betont werden sollte, in dem wir davon ausgehen, daß die Akte als solche sicher den Verwaltungsakten angehören. Und daß eben der Grundbuchsführer und nicht der Richter eigentlich hier ausschlaggebend ist, auch wenn er bis auf weiters noch die Unterschrift daruntersetzt. Ich möchte das zu Bedenken geben.

(Vorrei chiedere al cons. Brugger, come è inteso il tutto, perchè questo regime, in base al quale si incarica la Giunta Regionale a definire questa nuova disciplina, è regolare. Ma lo deve fare con la legge. Non so se sia ragionevole incaricare la Giunta regionale, in forza di un articolo, a fare qualcosa che non può fare in via amministrativa, ma solo con il ricorso alla legge.

In secondo luogo abbiamo ricevuto da poco questo emendamento all'art. 16, in cui si dice — e come al solito solo alla fine si dicono le cose giuste — che il decreto tavolare in ultima analisi è un atto amministrativo, e pertanto non rientra nel capo quinto delle recenti norme di attuazione, che non hanno nulla a che vedere con gli organi giurisdizionali. Queste iscrizioni sono contestualmente formate, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca e questo art. 29, sul decreto tavolare, ha efficacia immediata, perchè in definitiva si tratta di un atto amministrativo. E questo è giusto. Ora però mi chiedo: se l'articolo nella sua attuale versione, dovesse avere valore di legge, e noi diciamo o voi dite: rapporto di stretta collaborazione tra Giudici tavolari e Conservatori, noi ci comprometteremmo un po' perchè supponiamo che questo rapporto di lavoro non possa essere così stretto. Infatti, se così fosse, se il giudice emanasse il decreto tavolare in qualità di puro magistrato, l'emendamento all'art. 16 che dice testualmente "In applicazione del D.P.R. n.574 e dell'art. 5 della Legge regionale...la predisposizione dei decreti tavolari da parte dei Conservatori del Libro Fondiario è effettuata contestualmente in doppio originale in lingua italiana e tedesca" non sarebbe adeguato. Ed è un bene che sia così, che abbiamo ottenuto questa formulazione, grazie a Dio. Ma questo noi lo supponiamo già ed in futuro dovrà essere definito ancora meglio, in modo che il Conservatore, come in Austria, sia un organo giudiziario di grado inferiore al giudice, incaricato di trattare pratiche di minore importanza, ponendo fine alla solita controversia: sì, nei confronti del giudice, in qualità di magistrato, valgono le disposizioni relative agli organi giurisdizionali e non quelle che regolano i procedimenti amministrativi e via dicendo.

Pertanto mi chiedo se sia opportuno parlare di stretto rapporto di collaborazione tra Conservatori e Giudici tavolari, nel caso in cui questo articolo debba venire approvato con questa formulazione. Indipendentemente dal fatto che forse ...questo rapporto non può essere concepito come disposizione legislativa nell'ambito dell'articolo di una legge. Inoltre questo rapporto di stretta collaborazione non andrebbe ribadito proprio nello stesso momento in cui supponiamo che gli atti come tali sono in primo luogo atti amministrativi e appunto il Conservatore, e non il giudice, qui è determinante, anche se quest'ultimo continuerà ad apporre la sua firma. Vorrei che soffermaste la vostra attenzione su questo punto.)

PRÄSIDENT: Danke schön!

Der Abg. Marzari hat sich zum Abänderungsantrag Brugger zu Wort gemeldet.

PRESIDENTE: Grazie!

Il cons. Marzari ha chiesto di intervenire sull'emendamento del cons. Brugger.

MARZARI: Interverrò su entrambi gli emendamenti presentati, anche per abbreviare la nostra discussione e per esprimere ancora una volta — e credo sia necessario — un certo disagio, che ritengo non sia soltanto del sottoscritto, ma anche di parecchi altri colleghi nel dover esaminare una legge che più che di regole fondamentali, vi sono anche queste, è evidente, non vogliamo disconoscerlo, ma in particolare è composta di una serie di articoli che autorizzano, regolamentano, promettono e dilazionano o comunque fanno dipendere da future trattative sulle indennità. Sembrerebbe quasi che questo ente, la Regione, sia l'ente delle indennità e dei particolarismi; ora è vero che vi sono alcune particolarità: quella del bilinguismo è certamente la principale; quella riguardante la gestione di servizi particolari come il Catasto ed il Libro Fondiario è certamente un'altra particolarità, mentre credo che per il resto questo è un ente che dovrebbe tranquillamente essere equiparabile agli altri.

Ho già detto nella discussione generale che non è possibile continuare ad affrontare e gestire la questione del bilinguismo con le indennità, prima o poi dovremmo imboccare una strada maestra, che è quella della garanzia generale e generalizzata del bilinguismo, soprattutto in chi lavora negli Uffici della Regione, per cui se per fare un certo lavoro è richiesto il bilinguismo, questo non deve comunque dare origine, oltre ad un certo periodo di rodaggio — e stiamo rodandoci da decenni ormai — non deve dare origine ad indennità di sorta perché questa è la confessione non tanto indiretta di, non dirò il fallimento di questo impianto autonomistico, ma di una certa vischiosità e riottosità, direi quasi, almeno di alcune sue componenti a volerlo vivere in termini pieni, stiamo confessando una certa artificiosità.

Credo che sia giusta una riflessione anche su questo e decidere di imboccare questa strada maestra.

Al di là del testo che obbliga quindi alla registrazione in doppio originale, vorrei capire che cosa significa questo emendamento, se per esempio porta al riconoscimento di nuove indennità o meno; ritengo di no, perché il conservatore già dovrebbe essere bilingue, in possesso del patentino corrispondente alla sua qualifica, quindi ritengo di dover leggere questo emendamento come un'applicazione di un decreto abbastanza recente, del 1988, e poi di una disposizione che avevamo già inserito nella legge del 1980 e nient'altro, quindi un qualche cosa di dovuto per rispettare una legge sovraordinata.

Mentre l'emendamento dei colleghi Brugger ed altri è un emendamento che indubbiamente viene incontro a quella che è stata una richiesta che abbiamo fatto anche noi in discussione generale, tesa a dire, va bene, il conservatore è in qualche modo una sorta di terminale, che prepara un atto che ha una grande importanza da un punto di vista giuridico e quindi ha una grossa responsabilità, più ancora del giudice che poi suggella l'atto, quindi molto dipende dalla perizia che saprà mettere il conservatore nel definire l'atto.

Vero è che quell'atto non è frutto di un lavoro fatto solo dal conservatore, perché prima di arrivare alla "zeta" e quindi alla sigla dell'atto, c'è tutta un'altra serie di atti che partiranno dalla "A", "B", "C" eccetera, che vengono fatti da altre persone, quindi contribuiscono, ritengo in egual misura, alla correttezza di un atto. Per cui credo sia necessario andare a verificare quante persone alla fine danno il loro contributo alla formazione dell'atto e se c'è bisogno di riconoscere una particolarità di quel lavoro è chiaro che un certo riconoscimento, una

certa indennità non può riguardare solo il conservatore, anche perché nella vita — e credo che questo non sia un ragionamento da prendersi come una provocazione — vi sono parecchie mansioni delicate, dalle quali dipendono non solo le sorti di un patrimonio, a seconda che sia registrato bene o male in un atto tavolare, ma può dipendere anche la vita e sono mansioni che non in tutti i casi vedono accanto alla retribuzione di livello, di funzione anche l'indennità e quindi anche qui dobbiamo fare suonare un campanello d'allarme e dire che non è possibile andare avanti a suon d'indennità. Si definiscano dei livelli, si definiscano delle funzioni, dopo di che uno fa il concorso per arrivare a quel posto, sa qual è il suo stipendio base e qual è la contingenza, finché la Confindustria ce la lascerà, dico la Confindustria parlando di impiego pubblico perché credo che a seconda di come andranno le cose su quel versante, anche l'impiego pubblico sarà in qualche modo chiamato a tenerne conto, anche perché non è pensabile che si possa andare avanti molto con questa differenza tra impiego pubblico ed impiego privato. Quindi l'indennità dovrebbe essere temporanea, veramente motivata, dovrebbe tener conto di una serie di elementi e non può diventare l'ordinarietà. Non è possibile che una vita di lavoro dia origine, accanto ad uno stipendio, anche ad una indennità che continua per sempre, perché vuol dire che non abbiamo definito con sufficiente perizia i livelli ed i ruoli. Quindi in termini generali mi trova d'accordo questa ridefinizione di profili e di compiti, purché al termine non si esca con più indennità, ma con più situazioni abbastanza definite, che siano regolari, quindi se ci troviamo d'accordo con questo emendamento è con questo spirito, non certo con lo spirito di chi va a cercare ulteriori ritagli e particolarismi.

Ai colleghi direi questo: d'intesa con il sindacato maggiormente rappresentativo, ci sono delle regole, le abbiamo anche definite per la contrattazione nell'art. 4, credo, di questa legge, con una certa fatica siamo arrivati poi a definire un certo tipo di procedimento, direi che in questo articolo parliamo di intesa con il sindacato, poi lasciamo alla fase applicativa, ma parlare già qui di sindacato maggiormente rappresentativo al singolare mi sembra un po' restrittivo, perché potrebbero essere — probabilmente non è così — ma potrebbero diventare tra mesi due i sindacati maggiormente rappresentativi e quindi non vorrei che creassimo più difficoltà di quelle che vogliamo risolvere. Diciamo qui d'intesa con il sindacato, poi sarà la prassi e le regole che si darà questa Amministrazione a dettare in concreto la composizione delle delegazioni, quindi questa è una preghiera di volere correggere in questo senso l'emendamento.

PRÄSIDENT: Danke schön! Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr aus den Reihen der Abgeordneten. Dann bitte ich den Präsidenten Andreolli, der sich zu Wort gemeldet hat.

Bitte schön, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie! Non vedo nessun altro consigliere che intende intervenire. Allora dò la parola al Presidente Andreolli che ha chiesto di intervenire.

Prego, Presidente.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Vorrei prendere la parola sul testo originario e sugli emendamenti proposti.

La Giunta regionale nel primo comma ha introdotto una novità sostanziale nell'annosa vertenza dei rapporti con i tavolaristi. Esiste una norma di attuazione del 1978, quindi legge dello Stato, che in un modo del tutto anomalo definisce la posizione dei dipendenti della Regione, dove noi abbiamo competenza primaria, e quindi la Regione finora si è rifiutata di recepirlo nella propria legge; però essendo una legge del 1978 abbiamo ritenuto opportuno fare questa scelta politica, copiando a piè pari quello che dice la legge dello Stato su questo

personale e quindi diciamo che esercita le funzioni del cancelliere.

Seconda cosa, abbiamo introdotto, con il nuovo emendamento, in forza della seconda legge dello Stato, la norma di attuazione sul bilinguismo, che prevede il decreto bilingue; fra questo comma e quello che ho citato ora c'è un secondo che stabilisce per questa funzione specifica una indennità, la cui misura sarà definita nelle trattative sindacali, come per tutti gli altri dipendenti, visto nel contesto di quelle norme che abbiamo già approvato nei primi 9 articoli di questo impianto fondamentale della legge.

Qualcuno ha sollevato il problema che qui si vive a base di indennità ed ora non c'è chiarezza sui livelli. No, signori, noi intanto l'indennità la proponiamo ai sensi del comma primo, per il fatto che sono equiparati ai cancellieri, non per il bilinguismo, perché il comma sul bilinguismo viene dopo.

Perché abbiamo optato per la soluzione delle indennità? Intanto perché la soluzione delle indennità attiene alla competenza ormai amministrativa, in base alla delegificazione e la legge base che abbiamo citato nell'art. 1 o 2 di questa norma, che è la legge quadro del pubblico impiego. La n. 93 del 1983, stabilisce appunto all'art. 11 — è il principio generale che automaticamente vale anche per noi, e lo abbiamo richiamato — recita: "Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi — quindi gli emolumenti — i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro". Allora la legge—quadro stabilisce gli emolumenti uguali per tutti, in base ai livelli e poi le indennità specifiche in base alle speciali prestazioni di lavoro. Quindi siamo nella piena legittimità.

Qualcuno avrebbe potuto dire: "ma perché invece non gli avete dato un livello?" Questo comportava una modifica fatta con legge; secondo, vi voglio dire che di questi tavolaristi ne abbiamo 30 al nono livello, 40 all'ottavo e 5 al settimo. Voi capite che cosa vuol dire, a quelli appartenenti al nono livello, dovremmo dargli la dirigenza? Perché dopo il nono livello c'è solo la dirigenza, quindi ci sembrava equo stabilire il criterio dell'indennità, la cui quantificazione la valuteremo sulla base delle specifiche competenze.

Adesso ci troviamo improvvisamente di fronte a questo emendamento; questo testo lo conosciamo tutti, perché questa organizzazione sindacale è venuta più volte, l'ultima volta ieri sera, a presentarmi questa proposta. Ho detto: "Signori, non siamo d'accordo, per una questione di principio e per una questione di metodo." In primo luogo perché si dice: "d'intesa con il sindacato maggiormente rappresentativo", come si fa a fare una delibera d'intesa, si farà prima una trattativa e poi la Giunta sarà libera di recepirla o meno. Secondo, con il sindacato maggiormente rappresentativo; a tal proposito violiamo un principio elementare contenuto nei primi articoli che abbiamo approvato a stragrande maggioranza, secondo il quale le trattative avvengono con tutte le organizzazioni sindacali, perché il ruolo è unico e mi rifiuto di pensare che nelle organizzazioni sindacali ci sia una tale insensibilità da non riconoscere le specificità che ciascuno ha nello svolgere le proprie mansioni, anche a parità di livello; mi rifiuto di pensare questo e sono qui ad esserne garante anche nei confronti di questi tavolaristi, che queste specificità noi ci impegniamo a verificarle ed a riconoscerle.

La terza osservazione riguarda il linguaggio, non so come sia la traduzione in tedesco, la "ridescrizione delle qualifiche funzionali ed i profili". Ora qualifica funzionale vuole dire livelli e giustamente il collega Benedikter ha detto che questa è materia di legge e non è possibile delegare alla Giunta, sì, è possibile con una legge, però se attiene ai principi, credo che Roma ce la bocci. Cosa volete, la Giunta non è qui a chiedere deleghe, di solito la Giunta è abituata a venire a chiedere deleghe, sono convinto che qui c'è un vizio di forma che non ci lascerà passare la legge perché ridescrizione delle qualifiche funzionali e quindi dei livelli, ridescrizione o vuole dire possibilità di passare ai livelli superiori, altrimenti non saprei che cosa

dire, perché invece la ridefinizione dei profili è compito amministrativo e quindi della Giunta.

Allora credo che quanto meno, su questo la Giunta annuncia che non è d'accordo, per quello che ho dichiarato, e non è d'accordo non perché non capisca e non si renda conto, perché da mesi ci confrontiamo con queste organizzazioni sindacali su questo problema, non è d'accordo perché non vuole risolvere il problema, per noi la prima strada maestra è risolverlo riconoscendo e recependo le norme dello Stato, che prevedono che questi sono equipollenti, hanno le stesse funzioni dei cancellieri dello Stato e devono fare il decreto bilingue e per questo diamo l'indennità specifica.

Ho peraltro assunto un impegno con queste organizzazioni sindacali, ho dichiarato che lo metto anche per iscritto, se necessario, nella seconda legge, quando riprenderemo mano a tutto il contesto generale per il passaggio ulteriore, il secondo round di passaggi dalla normativa statale alla nostra normativa autonoma, sarà possibile affrontare nel merito anche questo problema. Del resto c'è un'esperienza recente: la Provincia autonoma di Trento, che ha già legiferato in materia, sta siglando l'accordo sindacale — è notizia sulla stampa, quindi non svelo nessun segreto perché ho letto anch'io quello che leggete voi sui giornali — in quell'accordo sindacale c'è un'intesa complessiva che attiene a due comparti, l'uno l'impegno della Giunta provinciale a legiferare su impegni che ha assunto, perché essendo materia di competenza legislativa non poteva riconoscere alcun atto amministrativo, quindi su aspetti normativi, è chiaro che la modifica dei livelli attiene agli aspetti normativi, anche se vi ho già spiegato che a 30 dipendenti al nono livello bisognerebbe dare la dirigenza; ma nel secondo comparto ci sono gli aspetti economici e quello diventa automaticamente applicato con atto amministrativo. Allora nulla esclude che in una visione complessiva e globale, dove si parla di tutti i dipendenti e dove si potrà riconoscere anche la specificità e la peculiarità e questa Giunta si vanta per la prima volta di avere affrontato questo nodo da 10 anni, includendo in una legge regionale una normativa che dice che questi sono equiparati ai cancellieri, per ora noi gli riconosciamo una valenza economica in un'indennità specifica, che quantificheremo in un quadro complessivo, perché non è giusto, essendo un ruolo unico, che si vada a ragionare per comparti. Questo invece è un tipico ragionamento da comparti, è un tornare indietro rispetto alle norme dei primi 9 articoli, che abbiamo approvato a stragrande maggioranza.

Questa Giunta crede che i problemi si possano risolvere diversamente, confrontandoci, l'impegno solenne c'è, ma non tornando indietro, perché allora domani mattina avremo i catastali i quali verranno a dirci: "Signori, con decreto-legge lo Stato ci ha dato un aumento dell'indennità catastale del 260%", decreto-legge del 28 dicembre 1989, che adesso intanto applichiamo, perché siamo obbligati, ma con il 1° gennaio del 1991 si azzererà tutto, se sarà approvato questo. I catastali ci chiederanno la stessa cosa ed in seguito gli impiegati amministrativi generali di questa Regione verranno a dirci: "ma noi siamo i figli della serva? No, vogliamo anche noi un trattamento particolare". Allora ritorniamo ai comparti e questo tentativo di fare un passo in avanti si blocca.

Signori, vi invito a riflettere, la Giunta non ha nulla contro questi dipendenti, sa che sono persone che svolgono un ruolo delicato ed importante, noi gli abbiamo riconosciuto questa funzione e questo ruolo, questo non è avvenuto nel passato, chiediamo anche un attimo di fiducia e vi chiediamo di riflettere sull'opportunità di insistere su questo strumento, che nel merito va contro i ragionamenti — e questo al limite uno può dire politicamente va bene, la penso diversamente dalla Giunta e vado avanti — ma ha contenuto nel suo seno elementi tali che sono convinto che il Governo è legittimato a bocciarci la legge, perché va contro i principi in base ai quali i livelli si fanno con legge e non con atto amministrativo; c'è poi il confronto, come ho accennato prima, di intesa con un unico sindacato, che ritengo inopportuno.

Su questo vi invito a riflettere perché credo sia un errore, uno può avere la

furbizia di dire che la Giunta non è d'accordo, poi se passa, passa, ma andiamo contro regole elementari di comportamento nella gestione del personale e ritengo sia un errore anche per gli stessi dipendenti.

PRÄSIDENT: Möchten die Einbringer nochmals das Wort zur Replik?
Bitte, Herr Abg. Brugger.

PRESIDENTE: I proponenti intendono intervenire in sede di replica?
Prego, cons. Brugger.

BRUGGER: Ich habe die Diskussion zu diesem, von uns eingebrachten Abänderungsantrag selbstverständlich aufmerksam verfolgt und ich bin schon der Meinung, daß aufgrund dieser Diskussion ein sehr wesentlicher Punkt abgeklärt werden muß. Somit muß ich sowohl dem Kollegen Benedikter als auch dem Präsidenten zumindest zugestehen, daß es zu diskutieren ist. Und zwar, daß es tatsächlich ein Problem sein könnte, Funktionsränge – auch Berufsbilder – aber insbesondere Funktionsränge mit Beschluß des Regionalausschusses festzulegen. Aus diesem Grund würde ich schon vorschlagen, daß wir nicht das als möglichen Grund für eine Rückverweisung des Gesetzes betrachten sollten. Deshalb müßten wir eine Form finden, womit wir den Inhalt dieses Abänderungsantrages, der ja als Inhalt selber, glaube ich, auch vom Präsidenten geteilt wird, festhalten. Es sollte eine Verpflichtung des Regionalrates sein oder auf jeden Fall des Regionalausschusses, mir ist lieber, auch aufgrund der interessanten Überlegungen des Kollegen Marzari, daß es der Regionalrat sein soll, der sich zu dem Inhalt dieses Abänderungsantrages verpflichtet.

Was diesen Teil der Absprache mit der repräsentativsten Gewerkschaft des Grundbuchpersonals betrifft, auch dort läßt sich selbstverständlich reden und man hätte auch folgende Formulierung finden können: "zusammen mit den repräsentativsten Gewerkschaften, so wie es der Kollege Marzari vorgeschlagen hat. Aber ich möchte schon betonen und festhalten, daß nun wirklich die Tätigkeit und die Aufgaben des Personals beim Grundbuch nicht mit den Aufgaben und Tätigkeiten der verschiedenen anderen Regionalbediensteten gleichzusetzen ist. Und zwar nicht, weil ich damit die Arbeit der übrigen Angestellten und Bediensteten irgendwo schlechter ansetzen will, als sie ist. Ganz im Gegenteil, aber weil nun die Arbeit des Personals bei den Grundbüchern tatsächlich eine eigene ist. Und deshalb scheint mir, daß die spezifische Verhandlung mit der Gewerkschaft des Grundbuchpersonals einen Sinn hat, unabhängig von dem, was wir ja in den ersten Artikeln dieses Gesetzes besprochen haben.

Ich würde einen Vorschlag machen, Herr Präsident: Diesen Antrag gegebenenfalls auch zurückzuziehen und ihn als Tagesordnung vom Regionalrat zu verabschieden. Unter diesen Voraussetzungen würde ich...

(Naturalmente ho seguito con estremo interesse la discussione in merito a questo nostro emendamento e sono dell'avviso che proprio a seguito di tale discussione debba essere chiarito un punto fondamentale. Pertanto condivido l'opinione del collega Benedikter e del Presidente, quando sostengono che debba essere discusso questo punto: la definizione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali con delibera della Giunta regionale potrebbe effettivamente costituire un problema. Pertanto proporrei che questo punto non costituisca motivo per un rinvio. In definitiva dovremmo trovare una formula per far sì che il contenuto di questo emendamento – che credo venga anche condiviso dal Presidente – venga sancito in modo da diventare un impegno da parte del Consiglio o comunque della Giunta, come io preferirei, anche sulla base dei notevoli suggerimenti avanzati dal collega Marzari, ed è il Consiglio a doversi

impegnare sul contenuto di questo emendamento.

Per quanto concerne la parte relativa ai colloqui con il sindacato maggiormente rappresentativo del personale del Libro Fondiario, anche qui se ne potrebbe parlare, e trovare una formulazione come suggerita dal collega Marzari: "d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi". Ma comunque vorrei sottolineare e puntualizzare, che l'attività e le mansioni del personale addetto al Libro Fondiario non sono comparabili con quelle degli altri dipendenti regionali. Con questo non intendo sminuire l'attività degli altri dipendenti. Assolutamente no, ma l'attività del personale dell'ufficio tavolare è effettivamente a sé stante. Pertanto mi pare che le trattative specifiche con il sindacato di questi dipendenti abbiano senso, indipendentemente da quanto già trattato nei primi articoli di questa legge.

Vorrei fare una proposta, signor Presidente: ritirare eventualmente questo emendamento e approvarlo come ordine del giorno del Consiglio. Con questi presupposti...)

PRÄSIDENT: Es kann eine Verpflichtung vom Ausschuß werden, aber nicht eine Tagesordnung, weil die ja nur in der Generaldebatte behandelt werden kann.

PRESIDENTE: Può essere un impegno da parte della Giunta, ma non un ordine del giorno, perché l'ordine del giorno può essere trattato solo nella discussione generale.

BRUGGER: In Ordnung! Dann entschuldige ich mich für den falsch gesetzten Vorschlag.

Dann würde ich Sie schon ersuchen, Herr Präsident, daß Sie sich als Regionalausschuß diesbezüglich verpflichten. Wenn das erfolgt, dann würde ich den Antrag zurückziehen.

(D'accordo! Mi scuso per aver avanzato una proposta errata.

Signor Presidente, allora La pregherei di voler assumere questo impegno come Giunta regionale. In tal caso ritirerei l'emendamento.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Brugger. Damit die Frage an den Präsidenten zu diesem Kompromißvorschlag.

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Brugger. Pertanto rivolgo la domanda al Presidente. Qual è la sua opinione in merito a questa proposta di compromesso?

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Prendo la parola volentieri per ribadire quanto ho già dichiarato prima, il mio impegno in sede di trattativa con le organizzazioni sindacali, quando si andrà a definire quell'emolumento o quell'indennità, analogamente a quanto è avvenuto, l'ho detto già prima, a livello provinciale, sarà quello di raggiungere possibilmente un'intesa per la definizione di questi problemi. Se poi quest'intesa dovrà essere tradotta in un atto legislativo, si farà la legge, se sarà sufficiente l'atto amministrativo, in forza di queste norme che abbiamo scritto nei primi 9 articoli di questa legge, sarà un atto amministrativo, però il mio impegno, lo ribadisco qui, c'è, perché c'è la volontà della Giunta di risolvere questo annoso problema, affinché ci sia funzionalità all'interno degli uffici del Catasto e del Tavolare di Bolzano, quindi un'offerta ai cittadini di un servizio di qualità, ma anche per dare soddisfazione al personale, che deve sentirsi sereno nello svolgimento del proprio lavoro e quindi cercare di recuperare questi 10 anni di tensioni più o meno latenti e che stanno dando grossi problemi anche alla comunità

atesina in questo momento.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident!

Abg. Brugger, damit ist der Antrag...

Ja, bitte schön!

PRESIDENTE: Grazie, Presidente!

Cons. Brugger, così il suo emendamento...

Prego, consigliere!

BRUGGER: Ich ziehe den Antrag zurück. Selbstverständlich haben viele meiner Kollegen mitunterschrieben und ich hoffe auf das Einvernehmen. Also somit zurückgezogen.

(Ritiro l'emendamento. Naturalmente è stato sottoscritto da molti altri miei colleghi. E spero che siano tutti d'accordo. Quindi l'emendamento è ritirato.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Brugger.

Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag – der schon zum Teil in der Diskussion miterläutert worden ist, zumindest vom Ausschuß und vom Abg. Marzari aus – den der Ausschuß vorgelegt hat, den neuen Absatz 3.

Wer meldet sich dazu zu Wort?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Brugger.

Passiamo così all'emendamento della Giunta, il nuovo terzo comma, che è stato già in parte illustrato nella discussione generale, dalla Giunta e dal cons. Marzari.

Chi intende intervenire?

Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Nicht, um etwas zu wiederholen, sondern: die Region hat ja die primäre Zuständigkeit für Anlage und Führung des Grundbuches. Daher muß in dieser Führung des Grundbuches eigentlich drinnen sein, daß auch durch Regionalgesetz geregelt werden kann, wer die Grundbuchsdekrete unterschreibt. Vielleicht sagt mir dann der Präsident Andreolli: ja, da hättet ihr ja 40 Jahre, seit 1945 bis 1990, gehabt, um daran zu denken. Bitte, es passiert. Es war immer so. Dem Richter dürfen wir nichts nehmen, mit Gesetz. Aber ich glaube, gerade in Zusammenhang mit der Auslegung, die ihr Gott sei Dank jetzt vorlegt – und ihr seid überzeugt, daß das so durchgeht –, ist das Grundbuchsdekret ein Verwaltungsakt ist. Und das wäre schon ein Zeichen, daß es eben nicht dem Richter, sondern eben diesem höchsten Beamten im Grundbuchswesen, dem Grundbuchsführer, anvertraut werden kann. Er bereitet zu und macht es praktisch unterschriftsreif und der Richter braucht nur die Unterschrift zu setzen und gewissermaßen die Verantwortung für die Richtigkeit hat sowieso der Grundbuchsführer. Der Richter unterschreibt nur, weil er eben Richter ist. ...Bitte, man hätte es hier tun können, aber meinerwegen auch im kommenden Gesetz, das angekündigt ist. Wir könnten dort sagen: ja, auch die Unterschrift, die endgültige Ausfertigung des Grundbuchsdekretes ist Sache des Regionalbeamten, des Grundbuchsführers, wie es in Österreich der Fall ist. Ohne daß wir deswegen den Grundbuchsführer als Richter, Friedensrichter oder wie immer, kennzeichnen. Aber das gehört doch zur "impianto e tenuta" zur "Anlage und Führung" des Grundbuches. Zur Führung gehört doch sicher auch, daß das Grundbuchsdekret von der Region, von einem

Regionalbeamten unterschrieben werden kann. Also muß man das bei diesem kommenden Gesetz mitnehmen.

(Non per ripetere cose già dette, ma la Regione ha competenza primaria in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. Pertanto in questa tenuta dei libri fondiari deve essere inclusa la clausola che anche chi firma i decreti tavolari deve essere disciplinato con legge regionale. Forse il Presidente Andreolli mi potrà dire: avete avuto 40 anni di tempo per pensarci, dal 1945 al 1990. E' vero, ma succede. E' sempre stato così. Al giudice non possiamo togliere nulla con la legge. Ma credo che proprio nel contesto di questa interpretazione, che grazie a Dio voi avete presentato oggi e di cui siete convinti che passerà, il decreto tavolare è un atto amministrativo. E questo sarebbe un primo segnale per cui appunto non è il giudice, ma questi alti funzionari del Tavolare, i Conservatori, che possono venire incaricati di questo compito. Non solo, che sono loro a predisporre l'atto e prepararlo per la firma, mentre il giudice non fa altro che sottoscriverlo, ma la responsabilità dell'atto resta in certo qual modo al Conservatore. Il giudice firma solo perchè è giudice... Certo, si sarebbe potuto già fare, ma lo si potrà fare anche nella prossima legge, che è già annunciata, dicendo: sì, anche la firma, la definitiva stesura del decreto tavolare è di competenza dei dipendenti regionali, dei Conservatori, come avviene in Austria. Senza che per questo dobbiamo definire di volta in volta il Conservatore magistrato, giudice conciliatore, o che dir si voglia. Ma il Conservatore si inquadra pur sempre nell'impianto e tenuta del Libro Fondiario. E con questo impianto e tenuta si intende sicuramente anche che il decreto tavolare debba essere sottoscritto dalla Regione, da un dipendente regionale. E questo aspetto va inquadrato nella prossima legge.)

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten? Ich wollte auf folgendes aufmerksam machen: natürlich kann ich und möchte auf keine Weise die Diskussion irgendwie drosseln, nur geht sie zur Zeit sehr schleppend von statten. Ich mache nochmals aufmerksam, daß wenn wir bis 18.00 Uhr mit dem Gesetz nicht fertig werden, daß wir eine Nachtsitzung vorgesehen haben und diese auch durchhalten müssen, damit wir das Gesetz noch vor den Sommerferien verabschieden können. Aber wenn manchmal ein bißchen kompakter Stellung genommen werden kann, dann sind wir im Interesse der Arbeiten alle sehr dankbar dafür.

Wenn keine weiteren Wortmeldungen aus dem Plenum sind...

Bitte, der Präsident Andreolli als Replik.

PRESIDENTE: Grazie! Altri consiglieri intendono intervenire? Volevo far presente all'aula che non ho alcuna intenzione di limitare la discussione, solo che si sta trascinando un po' per le lunghe. Ricordo soltanto che se non concludiamo la discussione sulla legge entro le ore 18.00, abbiamo previsto una seduta notturna e la dovremo esaurire per poter approvare la legge prima della pausa estiva. Ma se gli interventi possono essere un po' più concisi, tutti ne saremo riconoscenti, nell'interesse dei lavori stessi.

Se nessun'altro intende intervenire...

Prego, Presidente Andreolli, per la replica.

ANDREOLLI: Brevemente, volevo dire, collega Benedikter, che sono di diverso avviso; un conto è l'auspicio che il decreto tavolare possa essere firmato o esteso per intero all'interno della Regione, senza l'ausilio dell'organo dello Stato esterno — e noi siamo impegnati, mi sono già confrontato con il Ministro Vassalli, in occasione della legge sui giudici di pace, affinché si possa prevedere che il decreto tavolare sia firmato da qualcuno dei dipendenti della Regione, questo è un problema aperto, saremmo ben felici di poterlo completare al nostro interno — ma sta di

fatto che in base alle leggi nazionali vigenti il decreto deve essere firmato dal Pretore. Appena è entrata in vigore la norma di attuazione sul bilinguismo, ci siamo subito posti il problema se il decreto debba essere esteso subito bilingue o meno, il nostro giudizio è che il decreto debba essere subito bilingue, perché è un atto amministrativo. Abbiamo chiesto al Presidente della Corte di Appello perché dia disposizione ai propri pretori, affinché ci sia uniformità di comportamento in Provincia di Bolzano, in modo che non succeda che un pretore lo chieda bilingue e l'altro lo chiede monolingue. Questo parere è andato al Ministero, finalmente siamo riusciti con il collega Bauer a parlare con il Ministro, il quale ci ha assicurato che darà disposizioni perché i decreti vengano subito firmati bilingui ed in base a questo noi inseriamo questa norma, perché non ci siano equivoci per parte della nostra responsabilità. Appena arriverà questa disposizione di carattere generale a Bolzano, abbiamo già avuto un incontro la settimana scorsa con tutti i pretori, con il Presidente del Tribunale e con la Procura della Repubblica per coordinare questo in modo che al più presto finalmente si raggiunga anche questo obiettivo, perché per noi è un atto amministrativo e non giudiziario e quindi deve essere fatto subito bilingue, è in forza di questo che abbiamo scritto questo emendamento.

Altra parte è il discorso per vedere di risolvere il problema in modo che il decreto non sia firmato dal pretore, ma finché le leggi dello Stato sono fatte in questo modo, pur avendo noi competenza primaria, non possiamo farlo, dobbiamo chiedere una modifica alla legge dello Stato, questo non vi permetto di dubitarlo.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zur Abstimmung über den Abänderungsantrag der Regionalregierung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Ich sehe niemanden. Wer enthält sich der Stimme? 5 Stimmenhaltungen.

Damit ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'emendamento della Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5.

L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Gesamtartikel. Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind – ich sehe keine –, dann stimmen wir über den gesamten Art. 16 ab. Wer ist damit einverstanden? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 1.

Mit 1 Stimmenhaltung ist der Art. 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'intero articolo. Se nessun'altro intende intervenire, come mi pare di capire, passiamo alla votazione dell'intero art. 16 nel suo complesso. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con un voto di astensione l'articolo 16 è approvato.

PRÄSIDENT: Den Art. 17 haben wir schon genehmigt, Art. 18 auch.

Wir kommen jetzt zum Art. 19.

PRESIDENTE: L'art. 17 è già stato approvato, come del resto anche l'art. 18.

Passiamo all'art. 19.

Art. 19

Einstufung des zum Dienst abgeordneten Personals

1. Das planmäßige Personal der autonomen Provinzen Trient und Bozen, der Landtage der genannten Provinzen und des Regionalrats oder anderer öffentlicher Körperschaften, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Region in der Stelle einer Abordnung Dienst leistet, kann auf Antrag nach Einholen der Unbedenklichkeitserklärung der Zugehörigkeitsverwaltung im Rahmen der in den gesamten Planstellen des Einheitsstellenplanes des Personals der Region verfügbaren Stellen eingestuft werden.

2. Die Einstufung wird mit Beschluß des Regionalausschusses nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten erforderlichenfalls auch in Überzahl in die Dirigentenlaufbahn bzw. in den Funktionsrang und in das allfällige Berufsbild verfügt, die jenen entsprechen, welche bei der Herkunftskörperschaft bekleidet wurden, wobei das bei ihr erreichte Dienstalter für die Zwecke der Besoldung anerkannt wird. Dem im regionalen Einheitsstellenplan eingestuften Personal wird die für den entsprechenden Funktionsrang des Stellenplans vorgesehene Besoldung zusätzlich der laut Gesetz diesem Personal zustehenden allfälligen Zulagen zuerkannt; diesem Personal wird auf jeden Fall bei der Einstufung die bei der Herkunftskörperschaft erworbene wirtschaftliche Stellung zugesichert.

3. Auf das Personal, das im Sinne dieses Artikels in Überzahl in den Rang eines Dirigenten eingestuft wurde, werden die Bestimmungen nach Artikel 63 Absatz 7 und 9 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 48 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, angewandt.

4. Die im Absatz 2 vorgesehene Anerkennung des bei der Herkunftskörperschaft erreichten Dienstalters für die Zwecke der Besoldung wird außerdem auf das im Sinne des Artikels 65 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 54 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, in den Stellenplan eingestufte Personal ausgedehnt.

Art. 19

Inquadramento di personale in posizione di comando

1. Il personale di ruolo dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato, a domanda, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, ove occorra anche in soprannumero, nella carriera dirigenziale, rispettivamente nella qualifica funzionale e nell'eventuale profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti presso l'ente di provenienza, con riconoscimento ai fini economici dell'anzianità maturata presso lo stesso. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge; al personale medesimo è comunque assicurata, in sede di inquadramento, la posizione economica goduta presso l'ente di provenienza.

3. Al personale che, ai sensi del presente articolo, sia inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 63 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 48 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, ai fini economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, è esteso altresì al personale inquadrato in ruolo ai sensi

dell'articolo 65 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

PRÄSIDENT: Dazu gibt es einen Abänderungsantrag vom Ausschuß:

PRESIDENTE: A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Giunta:

Im Absatz 2 des Art. 19 werden die Worte "in die Dirigenlenlaufbahn bzw." nach den Worten "auch in Überzahl" und vor den Worten "in den Funktionsrang" gestrichen.
Der Absatz 3 wird gestrichen.

Al comma 2 dell'art. 19 sono soppresse le parole "nella carriera dirigenziale, rispettivamente" poste dopo "anche in soprannumero" e prima di "nella qualifica funzionale".
E' soppresso il comma 3.

PRÄSIDENT: Wir eröffnen damit die Diskussion über die Abänderungsanträge. Wer meldet sich zu Wort? Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir über den Abänderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Stimmenthaltungen ist der Abänderungsantrag angenommen.

PRESIDENTE: E'aperta la discussione sull'emendamento. Chi chiede la parola? Non vedo nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con sette voti di astensione l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Artikel. Wortmeldungen sehe ich keine. Dann stimmen wir über den Art. 19 ab. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Stimmenthaltungen ist der Art. 19 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo all'articolo. Non vedo nessuno che intenda intervenire. Passiamo così alla votazione dell'art.19. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 5 voti di astensione l'art.19 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 20:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 20:

Art. 20 Direktionszulage

1. Im Artikel 52 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 wird der erste Satz durch den nachstehenden ersetzt: "Dem Personal, dem die Zulage nach diesem Artikel zuerkannt wird, entrichtet die Region bei Ausscheiden aus dem Dienst eine Ergänzung zur zustehenden Ruhestandsbesoldung. Diese Ergänzung ist auf der Grundlage des Pensionsbetrages, auf den das

Anrecht erworben wurde, zu berechnen und beträgt zehn Prozent der letzten Zulage, die für jedes Jahr, und verhältnismäßig zu den Zeitbruchteilen in bezug auf Monate, für den Dienst mit dem Auftrag eines Vorgesetzten mit Direktionsfunktionen bezogen wurde, sofern der Auftrag in Anwendung des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 und der nachfolgenden Änderungen erteilt wurde. Die obgenannte Ergänzung ist den Änderungen des Ausmaßes der Zulage anzupassen."

Art. 20 Indennità di direzione

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è sostituito con il seguente nuovo periodo: "Al personale al quale viene attribuita l'indennità di cui al presente articolo la Regione corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, una integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi sulla base dell'aliquota di pensione maturata, pari al 10 per cento dell'ultima indennità percepita per ogni anno di servizio, e proporzionalmente per le frazioni temporali rapportate a mese, prestato con l'incarico di preposizione con funzioni direzionali, attribuito in applicazione della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni. L'integrazione suddetta sarà adeguata alle variazioni delle misure dell'indennità medesima."

PRÄSIDENT: Abänderungsanträge haben wir hier keine. Meldet sich jemand zu Wort? Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir über den Art. 20 ab. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Art. 20 genehmigt.

PRESIDENTE: A questo articolo non è stato presentato alcun emendamento. Qualcuno intende intervenire? Non vedo nessuno. Passiamo così alla votazione dell'art. 20. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 5 voti di astensione l'art. 20 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 21:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 21:

Art. 21 Einstufung in das Berufsbild eines DV-Programmierers

1. Das Personal, das das Diplom einer höheren Mittelschule besitzt und das die im Jahr 1987 von der Regionalverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Forschung und Anwendung auf die Informationssysteme Trient veranstalteten besonderen Berufsausbildungslehrgänge sowie die in den Jahren 1987 und 1988 von der Regionalverwaltung veranstalteten Fachausbildungslehrgänge mit Erfolg besucht hat, und welches in der Folge die Obliegenheiten ausgeübt hat und zur Zeit noch ausübt, die mit der Entwicklung des Informationssystems der Region zusammenhängen, wird in das in den sechsten Funktionsrang fallende Berufsbild eines DV-Programmierers eingestuft.

2. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen dieser Einstufung gelten ab 31. Dezember 1989.

Art. 21

Inquadramento nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati

1. Il personale in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che ha positivamente frequentato gli speciali corsi di formazione professionale organizzati nell'anno 1987 dall'Amministrazione regionale, in collaborazione con il centro ricerche e applicazioni sui sistemi informatici di Trento, nonché i corsi di formazione specialistica organizzati negli anni 1987 e 1988 dall'Amministrazione regionale e che, successivamente, ha svolto e svolge tuttora le funzioni connesse allo sviluppo del sistema informativo regionale è inquadrato nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati rientrante nella sesta qualifica funzionale.

2. Gli effetti giuridici ed economici di tale inquadramento decorrono dal 31 dicembre 1989.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 21?

Bitte, Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art.21?

Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Volevo innanzitutto esternare il nostro voto sull'articolo precedente che doveva essere un voto negativo e che per un equivoco nella comprensione di che cosa stavamo votando è stato un voto di astensione, ma questo non interessa l'art. 21, sul quale intendo entrare nel merito.

Siamo di fronte ad una disposizione, che ha una sua giustificazione, nel senso che di fronte a personale che si è sottoposto ad un processo di qualificazione, non semplicemente di aggiornamento, ma di qualificazione, vi è il riconoscimento di un passaggio di profilo; se si trattasse di questo ed il procedimento non fosse stato inficiato da qualche discriminazione, la cosa potrebbe anche andare, ma bisogna andare alle origini e capire come è stato selezionato quel personale, con quale discrezionalità, se tutti quelli che avevano titoli erano stati posti nella condizione di frequentare quei corsi, se vi è stata una selezione nell'ammissione dei medesimi e via di seguito e se era già chiaro — come poteva essere chiaro — che al termine dei corsi, essendo il loro obiettivo una qualificazione, vi sarebbe stato un passaggio di livello. Tutto questo era chiaro e limpido a tutti e sono state adottate delle tecniche di selezione, che hanno messo tutti sullo stesso piano o invece si è proceduto scegliendo fior da fiore e quindi andando adesso a codificare una sperequazione?

Siamo dell'opinione, perché così ci è stato illustrato e spiegato che siamo in questa fattispecie, cioè della palese discriminazione ed è per questo motivo che non possiamo essere d'accordo su questo articolo.

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 21? Ich sehe keine...

Bitte, der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Altri interventi? Non vedo nessuno...

Ha la parola il cons. Benedikter. Prego, consigliere.

BENEDIKTER: Nur die Frage — und ich entschuldige mich, wenn ich immer wieder in dieser

Hinsicht lästig bin –, ob hier ein Wechsel der Funktionsebene stattfindet, die dann die höhere Sprachkenntnis gemäß Durchführungsbestimmungen notwendig macht.

(Solo una domanda – e mi scuso se in questo senso sto diventando un po' pedante – e cioè se qui la progressione di carriera rende necessaria una conoscenza maggiore della seconda lingua, come previsto dalle norme di attuazione.)

PRÄSIDENT: Danke! Sind sonst keine Wortmeldungen aus dem Plenum? Möchte der Ausschuß die Frage beantworten?

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie! Qualcun altro intende intervenire?

La Giunta intende rispondere alla domanda?

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Credo che in discussione generale, leggendo la mia relazione, ho già dato le informazioni e confermo quello che ha detto il cons. Marzari, nel senso che qui si tratta di una decisione presa dalla Giunta precedente, la quale, non discriminando, ma su chiamata diretta ha ritenuto di scegliere persone che riteneva idonee, però non è stato fatto una specie di bando interno, questo è vero e quindi qui si propone sostanzialmente una codificazione di quello che è già avvenuto ancora da tre anni a questa parte.

Il passaggio di livello anche qui avviene dal quinto al sesto e probabilmente comporta un diverso tipo di patentino, però anche qui mi permetto di dire che un conto è il patentino all'inizio, un conto è in itinere, trattandosi poi di programmatori di tipo tecnico, mi risulta peraltro che queste 4 unità, se non vado errato, sono tutte a Trento e non c'è nessuno di fatto a Bolzano, sono tutte a Trento, quindi devo rispondere al collega Benedikter che non è previsto, né mi sembra giusto prevederlo, trattandosi di una norma transitoria per 4 persone, la richiesta formale di avere un patentino diverso da quello necessario.

PRÄSIDENT: ...Abg. Benedikter, eigentlich wäre jetzt mit der Replik die Diskussion abgeschlossen. ...Gut, dann setzen wir jetzt diesen Artikelaus und kommen zum nächsten Artikel.

Wir kommen damit zum Art. 22:

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, con la replica della Giunta la discussione sarebbe conclusa... D'accordo, sospendiamo questo articolo e passiamo al prossimo.

Art. 22:

Art. 22

Zulage für die Übertragung von Akten in deutscher Schrift

1. Die im Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1980, Nr. 1 vorgesehene monatliche Zulage für die Übertragung von Akten in deutscher Schrift gebührt auch dem der Umstellung der Grundbuchs und Katasterdaten auf automationsunterstützte Datenverarbeitung zugewiesenen und der Abteilung V zugeteilten Personal, welches in den Grundbuchs- und Katasterämtern der Provinz Bozen zu den Zwecken der Umstellung der Grundbuchs- und Katasterdaten auf automationsunterstützte Datenverarbeitung Dienst zu leisten hat, sowie dem Personal, das der im Gebiet der Provinz Bozen tätigen Gruppe für die geodätische Vermessung

zugewiesen ist.

2. Diese Zulage wird in den Ausmaßen und nach den Einzelvorschriften entrichtet, die im Artikel 55 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 38 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 vorgesehen sind.

Art. 22

Indennità di trascrizione di atti dal gotico

1. L'indennità mensile di trascrizione di atti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 giugno 1980, n. 1 spetta anche al personale addetto alla meccanizzazione dei dati del Libro fondiario e del Catasto ed assegnato in servizio alla Ripartizione V, chiamato ad operare negli Uffici del Libro fondiario e del Catasto della provincia di Bolzano ai fini della meccanizzazione dei dati tavolari e catastali, nonché al personale addetto alla squadra per il rilevamento geodetico operante nel territorio della provincia di Bolzano.

2. L'indennità medesima viene corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'articolo 55 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen zum Art. 22. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 22 genehmigt.

PRESIDENTE: Non vedo nessuno che intenda intervenire sull'art. 22. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione l'art. 22 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 23:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 23:

Art. 23

Vergütungen für die Teilnahme an Kommissionen und Komitees

1. Das Ausmaß der Ausgleichsentschädigung für die außerhalb der Sitzungen von Kommissionen und Komitees der Region geleistete Vorbereitungs- und Studienarbeit, das im Artikel 57 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 39 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 vorgesehen ist, wird vom Regionalausschuß auch im voraus auf Jahresbasis, jedenfalls in einer Höhe bestimmt, die den Betrag nicht übersteigt, der sich aus der jahresbezogenen monatlichen Höchstvergütung von 2.000.000 Lire ergibt.

2. Die im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 5. Jänner 1954, Nr. 1, zuletzt abgeändert mit Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 20. November 1988, Nr. 26, vorgesehene Vergütung wird auf einen Höchstbetrag von 2.000.000 Lire monatlich erhöht.

Art. 23

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

1. L'entità dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori di riunioni di commissioni e comitati regionali, prevista dal comma 2

dell'articolo 57 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è determinata dalla Giunta regionale, anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di lire 2.000.000.=.

2. Il compenso previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, modificata da ultimo dall'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1988, n. 26, è aumentato ad un massimo di lire 2.000.000.= mensili.

PRÄSIDENT: Dazu liegt von seiten des Ausschusses ein Abänderungsantrag vor:

PRESIDENTE: La Giunta ha presentato un emendamento a questo articolo:

Im Art. 23 wird nach Abs. 1 der nachstehende Abs. 1 bis hinzugefügt:

"Die Ausgleichsentschädigung nach dem vorstehenden Absatz steht den Regionalbediensteten nicht zu."

Dopo il primo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"L'assegno compensativo di cui al comma precedente non spetta ai dipendenti regionali."

PRÄSIDENT: Der Herr Präsident möchte ihn erläutern.

Bitte schön!

PRESIDENTE: Il signor Presidente desidera la parola per l'illustrazione.

Prègo, signor Presidente!

ANDREOLLI: Volevo solo precisare che in conformità a quanto dichiarato in discussione generale, ai fini di chiarire in via definitiva che i compensi di cui al primo comma per i comitati di studio preparatorio, queste indennità spettano solo agli esterni; abbiamo messo questo inciso definitorio, nel senso che ci poteva essere qualcuno che avesse dei dubbi, in modo da chiarire fino in fondo che questi compensi non spettano ai membri di commissione dipendenti dalla Regione.

PRÄSIDENT: Danke schön! Sind Wortmeldungen dazu?

Bitte, der Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire al riguardo?

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Anzitutto prendo atto di questa precisazione che la Giunta ha ritenuto utile inserire, perché non fosse oggetto di osservazioni e di critiche che non sono venute solo dal sottoscritto in discussione generale, ma al di là di questo pongo un ulteriore problema.

Qui sostanzialmente si va ad autorizzare la Giunta a definire anche in via preventiva degli interventi che compensano la partecipazione a commissioni e comitati; mi domando se questo vada in aggiunta a quello che è il gettone di presenza a commissioni e comitati con il relativo trattamento che compensa trasferte, pernottamenti e quant'altro, o meno, perché da quel che mi risulta fin qui anche nella Provincia di Trento si parla di gettone di presenza e di rimborso spese; si è agito nel senso di aggiornarle, di ragguagliarle ad una entità

che possa essere apprezzabile per il soggetto che viene chiamato in queste sedi, non quindi tale da disincentivarlo a parteciparvi e questo mi pare del tutto normale, ma non si è arrivati mai a determinare questa somma.

Voglio capire se questa sostituisce questa fattispecie classica o se vi si aggiunge, perché se vi si aggiunge la trovo fuori posto, la trovo un doppio canale, che non giustifico, oltre che essere, secondo me, anche eccessiva in termini di quantità, a meno che una persona non sia assorbita quasi totalmente nel suo tempo di lavoro per la preparazione di queste partecipazioni, ma allora forse varrebbe la pena di individuare delle formule diverse, per avvalersi di queste persone, per esempio stabilire che si fanno riunioni che durano un certo numero di ore o addirittura di giorni e quindi si stabiliscono dei vincoli e delle sedi nelle quali esplicitare questo tipo di prestazione professionale, ma fondamentalmente la mia richiesta è tesa a capire se c'è una somma di interventi o se questo sostituisce l'intervento normale che era quello del gettone e del rimborso spese di partecipazione.

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen zum Abänderungsantrag zum Art. 23? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Abänderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Altri intendono intervenire sull'emendamento all'art. 23? Non vedo nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 5 voti di astensione, l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Möchte jemand zum Art. 23 das Wort ergreifen? Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir über den Art. 23 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 5 Enthaltungen.

Bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Art. 23, so abgeändert, genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 23? Non vedo nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti? 5.

Con 3 voti contrari e 5 di astensione, l'art. 23 così emendato, è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 24:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 24:

Art. 24

Umwandlung der Zulage nach Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 und den nachfolgenden Änderungen in eine persönliche Zulage

1. Gegenüber dem in der Sektion des Rechnungshofes Bozen Dienst leistenden Personal, welchem die Zulage nach Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23, abgeändert mit Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 9. Jänner 1962, Nr. 3, zuerkannt worden war, wird diese Zulage im bei Inkrafttreten dieses Gesetzes entrichteten Betrag in eine persönliche Zulage umgewandelt, die mit den allgemeinen Aufstockungen der Besoldung ausgeglichen wird. Sie wird zuerkannt, wenn dieses Personal bei der Sektion des Rechnungshofes Bozen weiterhin

Dienst leistet.

Art. 24

Trasformazione in assegno personale dell'indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni

1. Nei confronti del personale in servizio presso la Sezione della Corte dei Conti di Bolzano ed al quale era stata attribuita l'indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificata con l'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 3, l'indennità medesima, nell'importo corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasformata in assegno personale riassorbibile con gli aumenti del trattamento economico di carattere generale, attribuito in quanto detto personale rimanga in servizio presso la Sezione della Corte dei Conti di Bolzano.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Bitte, Herr Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire?

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. La prima questione è relativa ad una quantificazione del personale; era contenuta nella relazione del Presidente, ma al momento non l'ho con me e quindi sarebbe interessante capire quante persone dipendenti regionali sono adesso comandate, per così dire, ad operare presso la Corte dei Conti di Bolzano, ma al di là della quantificazione, che può essere significativa, volevo porre il problema dell'autonomia degli enti, soprattutto nei confronti di un ente, la cui delicatezza ed indipendenza credo non possa sfuggire a nessuno dei colleghi qual è la Corte dei Conti, chiamata ad esaminare e giudicare il comportamento contabile dei nostri enti autonomistici. Ora che la Corte dei Conti di Bolzano stia avvalendosi di un certo numero significativo, credo, rispetto al suo organico, di persone messe a disposizione dalla Regione attraverso la forma del comando mi pare una cosa che va superata perché non è possibile pensare, anche qui senza fare il processo alle intenzioni e senza dare dei giudizi sui comportamenti personali, non è possibile pensare ad una reale autonomia ed indipendenza se ciascun ente non ha il personale proprio, se quindi non si va a sanare una volta per tutte ed a ripartire da zero, a riallineare quella che è la dotazione organica dei diversi enti. Quindi c'è da parte mia, oltre che la richiesta di conoscere le dimensioni del fenomeno, anche un rilievo, che penso possa essere accolto, circa l'indipendenza e l'autonomia degli enti e, siccome stiamo parlando di un organismo delicato, che dovrebbe da noi essere in qualche modo custodito con la stessa considerazione con la quale andiamo a discutere e ad occuparci dei problemi della Magistratura, credo che il rilievo possa avere un suo fondamento e debba essere in qualche modo accolto dal Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter. Weitere Wortmeldungen zum Artikel?

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Marzari: Altri interventi in ordine a questo articolo?

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur anschließen, daß es tatsächlich eine heikle Frage ist: das

Regionalpersonal, Landespersonal, das beim Rechnungshof vorläufig abkommandiert ist, bekommt also eine Zulage – die so oder so genannt werden kann –, die hier auch in den allgemeinen Gehalt usw. übernommen wird. Die eigentliche Begründung, warum es dabei einer Zulage bedarf – als ob dieses Personal einer besonderen entweder Anstrengung oder Spannung unterworfen wäre –, ist, daß es beim Rechnungshof arbeitet, als ob es belohnt werden müßte, damit es auf den Rechnungshof entsprechend Einfluß ausübt usw. Das ist selbstverständlich, glaube ich, nicht der Zweck der Übung, denn seinerzeit wurde ja vorgesehen, daß das Personal abkommandiert werden kann, damit der Rechnungshof, der durch eine Rechnungshofsektion in Bozen dezentralisiert worden ist, damit er sofort weiter funktionieren kann und nicht erst warten muß, bis die Ausschreibungen erfolgt sind und wobei Jahre vergehen könnten. Aber es war nicht so gedacht, daß an sich Landespersonal oder Regionalpersonal gewissermaßen beim Rechnungshof mithilft, so daß er seine Aufgabe erfülle. Das war nicht der Zweck der Übung, sondern den Rechnungshof in die Lage zu versetzen, weiter zu funktionieren und womöglich besser zu funktionieren. Also die Zentralregierung könnte den Anlaß nehmen und sagen: Nein, ihr dürft dieses Personal nicht anders behandeln als euer Personal insgesamt, denn sonst entsteht der Eindruck, den Marzari auch hervorgehoben hat.

(Vorrei solo aggiungere che è una questione delicata: Al personale della Regione, della Provincia che è provvisoriamente in servizio presso la Corte dei Conti, viene corrisposta un'indennità, denominata così o in altro modo, che stando a questo articolo, viene riassorbita nello stipendio e via dicendo. La motivazione, in forza della quale questa indennità sia necessaria, quasi che questo personale fosse sottoposto ad uno stress particolare, è che questo personale lavora alla Corte dei Conti, quasi come se si dovesse premiare questo personale affinché eserciti una adeguata influenza sulla Corte. Mi pare ovvio che questo non sia lo scopo del loro compito, perchè a suo tempo fu previsto che questo personale potesse essere comandato, in modo che la Corte, allora decentralizzata con una sezione anche a Bolzano, potesse continuare a funzionare senza dover aspettare il bando di concorsi, per i quali sarebbero potuti trascorrere anni. Ma non si era pensato che il personale regionale o provinciale potesse in un certo senso aiutare la Corte dei Conti ad adempiere alle sue funzioni. Questo non era lo scopo previsto, bensì consentire alla Corte di continuare a funzionare, possibilmente anche meglio. Quindi il Governo di Roma potrebbe cogliere lo spunto e dire: No, non potete riservare a questo personale un trattamento diverso rispetto agli altri vostri dipendenti, perchè altrimenti si potrebbe avere l'impressione già sottolineata dal collega Marzari.)

PRÄSIDENT: Wenn keine Wortmeldungen mehr aus den Reihen der Abgeordneten sind, dann gebe ich das Wort zur Replik an den Präsidenten Andreolli.

Bitte schön, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Se nessun altro consigliere intende intervenire, dò la parola alla Giunta per la replica.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, volevo per inciso dire al collega Marzari che mi scuso, avevo gli elementi per dare informazioni sull'art. 23, siccome lo abbiamo già approvato, se lo ritiene poi potrà fornirglieli in separata sede a titolo privato.

Su questo art. 24 c'è forse un equivoco di lettura da parte dei colleghi: non si tratta di personale comandato, si tratta di personale dipendente dallo Stato, che in forza di una legge del 1958 ha questa indennità, che noi togliamo, ma ai fini di evitare di infrangere il

principio generale, secondo il quale non è pensabile che uno abbia improvvisamente una decurtazione complessiva del proprio stipendio, questa indennità viene trasformata in una indennità una tantum assorbibile dai futuri aumenti, in modo da uscire morbidi, proprio per rispettare questo principio della distinzione dei ruoli e delle funzioni. Si tratta di una legge regionale, che ha disciplinato questo ancora dal 1958 e quindi noi vogliamo proprio assecondare questo disegno, nel senso dire: teniamo distinti i ruoli e le funzioni, non è pensabile che la Regione dia uno stipendio ai dipendenti dello Stato, anche se svolgono mansioni delicate nei confronti della Regione.

Quindi di questo si tratta.

PRÄSIDENT: Dann dürfen wir über den Artikel abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Enthaltungen ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: A questo punto pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 9 voti di astensione l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 25:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 25:

Art. 25

Einstufung des auf Grund des Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 und anderer Bestimmungen der Region eingestellten Personals in den Stellenplan

1. Das auf Grund des Artikels 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 eingestellte Personal und das mit Vertrag auf bestimmte Zeit auf der Grundlage von Bestimmungen geltender Regionalgesetze eingestellte Personal, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Dienst leistet, kann auf Ansuchen hin im Rahmen der verfügbaren Stellen nach Bestehen eines innerhalb von sechs Monaten vom obgenannten Zeitpunkt auszuschreibenden besonderen Eignungswettbewerb nach schriftlichen und mündlichen Prüfungen als planmäßiges Personal eingestuft werden.
2. In Abweichung von den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes kann das Personal, das Aufgaben der Berufsbilder eines Kraftfahrers und eines Gehilfen für allgemeine Dienste – technischen Gehilfen ausübt, nach zustimmendem Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten ohne Wettbewerb in den Stellenplan eingestuft werden. Das Personal, das Aufgaben des vierten Funktionsranges ausübt, kann nach Bestehen der Auswahlprüfung, die in den geltenden Bestimmungen für den Zugang zu diesem Funktionsrang vorgesehen ist, in den Stellenplan eingestuft werden.
3. Die Prüfungsfächer und die Einzelheiten des besonderen Wettbewerbs nach Absatz 1 werden mit Durchführungsverordnung festgelegt.
4. Die Einstufung des im Sinne des vorstehenden Absatzes mit Vertrag auf bestimmte Zeit eingestellten Personals erfolgt mit Bezug auf den Funktionsrang oder auf das Berufsbild in Übereinstimmung mit dem Studientitel.
5. Gegenüber dem Personal, das zwar die Wettbewerbsprüfung bestanden hat, jedoch wegen Unverfügbarkeit an Stellen nicht in den Stellenplan eingestuft werden kann, sind die Bestimmungen nach Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 anwendbar.

6. Das zeitweilige Dienstverhältnis des zur Zeit im Dienst stehenden Personals wird bis zur Genehmigung der Rangordnung des Wettbewerbs nach Absatz 1 und für die gesamte Gültigkeitsdauer der Rangordnung, für jene, die darin angeführt sind, verlängert.

7. Für das Personal nach diesem Artikel wird der außerplanmäßige Dienst, der auf Grund des im Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 vorgesehenen zeitweiligen Arbeitsverhältnisses oder auf Grund des in geltenden regionalen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Vertragsverhältnisses auf bestimmte Zeit geleistet wurde, für die rechtlichen Zwecke zur Gänze anerkannt. Für die wirtschaftlichen Zwecke wird die zum Zeitpunkt der Einstufung bezogene dienstaltersabhängige persönliche Besoldung bestätigt, während das Dienstalter nach dem 1. Jänner 1987 Gegenstand der gleichen Bewertung ist, die für das planmäßige Personal vorbehalten ist.

8. Die Zulassung zu den Wettbewerben nach diesem Artikel unterliegt dem zustimmenden Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten.

9. Die Anerkennung des im Absatz 7 vorgesehenen außerplanmäßigen Dienstes für die rechtlichen Zwecke wird auf das in Anwendung des Regionalgesetzes vom 16. Oktober 1989, Nr. 5 und des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1989, Nr. 5 in den Einheitsstellenplan der Region eingestufte Personal ausgedehnt.

Art. 25

Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e ad altre norme regionali

1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e quello assunto con contratto a tempo determinato in base a disposizioni di leggi regionali vigenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo superamento di un concorso riservato di idoneità, con esami scritti e orali, da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni dei profili professionali di conducente di automezzi e di addetto ai servizi generali — agente tecnico, può essere inquadrato in ruolo senza concorso, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale. Il personale che esplica mansioni della quarta qualifica funzionale può essere inquadrato in ruolo previo superamento della prova selettiva prevista dalla vigente legislazione per l'accesso a detta qualifica funzionale.

3. Le materie di esame e le modalità del concorso riservato di cui al comma 1 saranno stabilite con regolamento di esecuzione.

4. L'inquadramento del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 1 avverrà con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale in corrispondenza al titolo di studio posseduto.

5. Nei confronti del personale che, pur avendo superato l'esame—concorso, non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

6. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa, per coloro che in essa sono collocati.

7. Al personale di cui al presente articolo il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 o in base al rapporto contrattuale a tempo determinato previsto da disposizioni di

leggi regionali vigenti è riconosciuto ai fini giuridici per intero. Ai fini economici viene confermata la retribuzione individuale di anzianità goduta al momento dell'inquadramento, mentre l'anzianità successiva alla data del 1° gennaio 1987 sarà oggetto della medesima valutazione riservata al personale di ruolo.

8. L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

9. Il riconoscimento ai fini giuridici del servizio non di ruolo previsto dal precedente comma 7 è esteso al personale inquadrato nel ruolo unico regionale in applicazione della legge regionale 16 ottobre 1989, n. 5, nonché della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...die übliche Frage und über die anderen Artikel wird noch am Nachmittag abgestimmt werden. Aber hier geht es – soviel ich mich erinnern kann – um ziemlich einiges Personal, das bestimmt auch in Südtirol Dienst leistet und das auch, wenn es im Trentino Dienst leistet, irgendwie zum Teil unter das Drittel fallen müßte, das im Trentino am zentralen Sitz der Region auch deutsch verstehen muß. Ich frage den Präsidenten Andreolli, wie es sich bei diesem Artikel, bei diesem Personal, das auch endgültig aufgenommen werden soll, wie es sich rechtlich mit der Pflicht zur Zweisprachigkeit verhält. Ob sie seiner Ansicht sowieso eingehalten werden muß, aufgrund der allgemeinen Bestimmung, oder ob es hier seiner Ansicht nach auch wieder den Hinweis-auf die Grundsatzbestimmung der Durchführungsbestimmungen braucht. Also was er dazu sagt.

(La solita domanda e sugli altri articoli si voterà ancora oggi pomeriggio. Ma qui si tratta – per quanto posso ricordare – di personale, che sicuramente presta servizio anche in Alto Adige e che prestando servizio in Trentino dovrebbe rientrare, in quella porzione di un terzo, che nella sede centrale della regione, deve comprendere la lingua tedesca. Ed in questo articolo io vorrei chiedere al Presidente Andreolli come viene regolato l'obbligo giuridico al bilinguismo per questo personale che viene assunto in ruolo. Vorrei sapere se a sua avviso debba comunque venire rispettato sulla base delle disposizioni generali, oppure se, a suo parere, sia necessario il riferimento alla disposizione di principio delle norme di attuazione. Vorrei sapere cosa ha da dire a questo riguardo.)

PRÄSIDENT: Der Abg. Marzari hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Anche questo è uno degli articoli più pesanti e significativi del disegno di legge, che stiamo esaminando.

Un rilievo di fondo prima di entrare in aspetti particolari: avrebbe senso un articolo di sanatoria che dispone l'inquadramento in ruolo previo un concorso riservato, se contemporaneamente noi dettassimo nuove regole per l'utilizzo dell'art. 17, diversamente non facciamo altro che fare una sanatoria che probabilmente si ripresenterà come necessità tra, poniamo, due o tre anni, ed allora anche il giudizio del Governo potrebbe essere critico su questo, anche se non è la prima volta che succedono queste cose, ma credo che la richiesta che è

implicita in questa mia considerazione abbia un suo preciso senso: o noi mutiamo il modo di utilizzare l'art. 17, per esempio restringendo la casistica ed istituendo delle graduatorie, quindi in qualche modo rendendo più aperta la possibilità di essere chiamati in servizio presso la Regione senza concorso ed allora potremmo anche esaminare la possibilità di essere d'accordo su questa sanatoria o, diversamente, diventa veramente diabolico il perseverare in questo meccanismo.

Questa è la prima osservazione di carattere generale, la seconda è più particolare, mi domando se non possa essere presa in considerazione dalla Giunta una proposta che dica: noi facciamo la sanatoria, la facciamo non più con un articolo di legge, ma prevedendo il concorso riservato, meglio, la facciamo con un concorso interno, che metta in condizione questi soggetti di parteciparvi, ma anche soggetti che già oggi sono nei ruoli della Regione e che potrebbero, in quanto hanno i titoli, aspirare a dei livelli superiori, quindi non più concorso riservato a questi soli soggetti, ma concorso interno per questi soggetti e per altri soggetti che sono già dipendenti nei ruoli della Regione, che potrebbero, con ragione, aspirare a fare un salto di profilo o di livello.

Questa proposta è motivata da quale ragione? La prima è quella di non riempire le caselle dei posti vuoti, magari anche andando in sovrannumero, mentre abbiamo dei dipendenti che aspirano con legittimità ad un passaggio di livello, la seconda è quella di fare in qualche modo un passo che avvicini il concorso interno o riservato al concorso, quindi li mette in qualche modo "in competizione", se non con tutti quelli che possono aspirare dall'esterno a quel posto, almeno con quelli interni, che hanno questo tipo di aspirazione.

Credo che questa proposta abbia un senso, presenterei, se la Giunta è dell'opinione che si possa accettare un'ipotesi di questo genere, un emendamento, che reciterebbe: "Al primo comma è aggiunta la seguente frase: "Tale concorso è aperto anche al personale dipendente in possesso dei titoli richiesti per il profilo e livello per cui è indetto il concorso"."

Questa sarebbe un'ipotesi di emendamento.

Andando avanti, e per toccare qualche altro aspetto, questo filtro rappresentato dal parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale. Se questo personale già sta lavorando ed avrà un giudizio di merito relativo, non capisco perché a questo occorre aggiungere anche il parere del Consiglio per l'organizzazione del personale, se non per dire che anche qui si può discriminare: i buoni si tengono — nel senso di buoni, più disponibili o più vicini ad un certo modo di vedere le cose, non vado oltre — mentre altri magari non hanno questo consenso, questo placet e quindi vengono non ammessi al concorso riservato, mi pare una discrezionalità eccessiva.

L'ultima questione che sollevo è relativa al comma settimo ed è una domanda che dipende da una mia ignoranza in materia: questo riconoscere ai fini giuridici per intero il servizio prestato anche in posizione non di ruolo o precaria è una regola già consolidata nei rapporti di lavoro nel pubblico impiego o è soggetta ad una qualche discrezionalità, perché se fosse così credo che meriterebbe di essere introdotta una distinzione, nel senso che uno è il diritto di chi è entrato con concorso nel pubblico impiego, altro è il diritto a vedersi riconosciuto il trattamento di chi non è entrato per concorso; se la cosa è dovuta perché esistono leggi sovraordinate ed una giurisprudenza che riconosce questo non posso che dire che va applicata, ma se questo non è, avrei qualche perplessità nel riconoscere per intero l'anzianità maturata anche in una posizione non di ruolo.

PRÄSIDENT: Danke! Der Abg. Benedikter hat sich zu Wort gemeldet... Gut, es sei denn, Abg. Benedikter, es wäre eine kurze Wortmeldung gewesen. In Ordnung!

Dann unterbrechen wir jetzt die Sitzung und sehen uns wieder um 14.30 Uhr.
Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter... D'accordo, a meno che, cons. Benedikter, non sia un intervento breve. Va bene!

A questo punto interrompiamo la seduta che verrà riconvocata alle ore 14.30.
La seduta è chiusa.

(Ore 13.00)

(Ore 14.43)

PRÄSIDENT: Die Arbeiten werden wieder aufgenommen. Wir fahren mit der Artikeldebatte zum Personalgesetz fort und waren eben beim Art. 25.

Zu Wort gemeldet hatte sich der Abg. Benedikter.

Sie haben das Wort zum Art. 25.

...Entschuldigung, Abg. Benedikter, man sagt mir eben, daß diese Praxis, die im Landtag von Bozen gilt, in der Region nicht geübt wird, also wir machen normalerweise keinen Namensaufruf.

Also bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori proseguendo con la discussione articolata della legge sul personale. Eravamo rimasti all'art.25.

Aveva chiesto di intervenire il Cons. Benedikter

Ha la parola sull'art.25.

...Mi scusi cons. Benedikter, ma mi si dice che questa prassi, in uso nel Consiglio Provinciale di Bolzano, non viene seguita dalla Regione, quindi normalmente non si procede all'appello nominale.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...schon den Namensaufruf, damit sie aufwachen.

Ich habe eigentlich das Wort zu diesem Artikel schon gehabt. Ich habe verschiedene Fragen an den Präsidenten des Regionalausschusses gerichtet und möchte mir vorbehalten, noch Stellung zu nehmen, sobald die Antwort erfolgt ist. Danke!

(....invece io procederei all'appello nominale in modo che tutti si sveglino.

Sono già intervenuto in ordine a questo articolo, ponendo alcune domande al Presidente della Giunta Regionale, e mi riservo di intervenire una seconda volta, non appena avrò ottenuto risposta. Grazie!)

PRÄSIDENT: Danke! Der Abg. Benedikter hat in der Debatte zum Art. 25 – und daran hat er eben erinnert – einige Fragen an den Präsidenten des Regionalausschusses aufgeworfen und auf diese Fragen bittet er um eine Antwort. Aber bevor diese Antwort erfolgt, möchte ich fragen, ob sonst noch jemand in der Debatte zum Art. 25 das Wort ergreifen möchte, wobei ich gleichzeitig mitteile, daß zwischenzeitlich von den Abg. Marzari, Rella und Chiodi ein Abänderungsantrag eingebracht worden ist, den wir dann noch diskutieren müssen, der also eventuell dazu beitragen würde, daß man die Diskussion verschiebt. Aber ich frage einmal, ob jemand das Wort möchte.

Ich sehe niemanden.

Herr Präsident des Regionalausschusses, möchten Sie zwischenzeitlich zu den Fragen des Abg. Benedikter Stellung nehmen?

Bitte schön, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie! In discussione dell'art. 25 il cons. Benedikter — come ha già ribadito — ha rivolto alcune domande al Presidente della Giunta Regionale e attende risposta. Ma prima che venga fornita questa risposta, intendo chiedere se qualcun altro intenda intervenire in discussione dell'art. 25. Contestualmente comunico anche che i cons. Marzari, Rella, e Chiodi hanno presentato un emendamento a questo articolo che dobbiamo ancora discutere e che eventualmente potrebbe contribuire a rinviare la discussione. Comunque chiedo ugualmente se qualcuno intenda intervenire. Non vedo nessuno.

Signor Presidente della Giunta, vuole prendere posizione in merito alle questioni sollevate dal collega Benedikter?

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Devo rispondere alle sollecitazioni del collega Marzari e del collega Benedikter. Mi dovrò scusare con il collega Benedikter, perché forse non ho afferrato tutta la sua domanda, ma eventualmente nella sua replica mi porrà altre domande.

Il collega Marzari sollevava il problema nel dire che potrebbe essere anche accettabile con una tantum finire queste benedette sanatorie, ponendo però un punto fermo sull'art. 17, perché è inaccettabile che si continui ad operare in questo modo. Ho avuto modo già di prendere posizione in discussione generale su questo argomento. Ho dichiarato, e qui lo ripeto, che la Giunta sta attendendo, anche per un problema di analogia e di confronto, ci siamo posti il problema dell'omogeneizzazione con le due Province, l'esito della trattativa dovrebbe essere imminente, almeno per la Provincia di Trento, la definizione della prima contrattazione triennale, in base alla quale — lo so perché l'hanno scritto sulla stampa — dovrebbe essere stata raggiunta l'intesa sulla modifica sostanziale nella normativa vigente, mi pare che è l'art. 75 o 76. Dichiaro a nome della Giunta che proprio per ragioni di omogeneizzazione, siamo impegnati a fare questa verifica e, se del caso, introdurre una normativa modificativa del 17, in modo da assimilarci o andare nella stessa direzione, quindi questo è un impegno politico che richiede evidentemente una norma di legge e che quindi intende per ora salvaguardare il testo così come è fatto, per mettere in condizioni questa gente di potere entrare di ruolo. Ho già sottolineato che comunque un passo in avanti, anche se modesto, c'è stato nel prevedere queste immissioni attraverso concorsi interni, che prima non avvenivano mai, i dati di queste persone sono per quanto riguarda il personale dell'art. 17 n. 31, dei quali 9 di lingua tedesca, uno di lingua ladina e la differenza, quindi 21, di lingua italiana.

Credo che il collega Benedikter abbia fatto la stessa domanda per quanto riguarda gli articoli precedenti, se queste immissioni hanno il cosiddetto patentino. Per quanto riguarda quelli di Bolzano, so che il patentino è in loro possesso, non per quanto riguarda quelli assunti negli Uffici centrali di Trento e quindi anche qui capisco che il collega Benedikter insisterà nella sua legittima posizione. Se questa è l'ultima sanatoria che facciamo, con queste modalità, perché domani vorremmo introdurre una normativa modificativa, in modo da creare una condizione oggettivamente più verificabile all'esterno dei criteri di assunzione, è certo che con queste modalità nuove si dovrà introdurre anche il principio del patentino, fermo restando che finora anche in queste assunzioni precarie sono sempre stati rispettati i rapporti numerici fra gruppo di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua ladina; una volta definito quante persone potevano essere assunte in quel momento ai sensi dell'art. 17, le chiamate dirette sono sempre

avvenute nel rispetto del rapporto etnico.

Credo di avere esaurito le spiegazioni. Per quanto riguarda la seconda ipotesi del collega Marzari: "al limite trovate una formula per aprire questi concorsi riservati anche alle altre persone già di ruolo", si tratta di una ratio diversa, intanto bisognerebbe verificare il numero di quelli che presentano la domanda, perché qui si tratta di uno che è assunto precariamente ad un certo livello e viene inserito nello stesso livello, mentre la sua proposta si riferisce a coloro che appartengono ad un livello inferiore per essere inquadrati ad un livello superiore, quindi non sappiamo quante domande arrivano, sappiamo più o meno quanti posti ci sono, per cui teoricamente bisognerebbe andare in soprannumero. Quindi è un atto abbastanza complesso, che a mio avviso ha altre logiche, perché esaurito il comma nono con questo strabenedetto o maledetto art. 18, scatta il meccanismo ordinario dei concorsi interni e questo è il luogo naturale dove le persone che sono nei livelli inferiori possono accedere a quelli superiori in base ai rapporti numerici stabiliti dalla legge. Mi pare quindi corretto tenere fermo una sanatoria una tantum, perché nel desiderio comprensibile di consentire ad altri di accedere ad un livello superiore, quando la logica è di mantenere lo stesso livello, creeremmo situazioni di notevole disagio, in quanto andremmo ad introdurre una normativa straordinaria, quando invece esiste già la norma per il passaggio ai livelli superiori attraverso i concorsi interni, come la legge oggi prevede.

PRÄSIDENT: Nachdem die Abänderungsanträge zum Art. 25 noch nicht verteilt werden konnten, setzen wir jetzt den Art. 25 aus und können auf den Art. 21 zurückkommen, zu dem der Abg. Benedikter einen Abänderungsantrag vorgelegt hat, der zwischenzeitlich übersetzt und verteilt worden ist.

Abg. Benedikter, möchten Sie das Wort zur Erläuterung?

Bitte schön, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Dal momento che non siamo arrivati a distribuire gli emendamenti all'art. 25, sospendiamo l'art. 25 e torniamo all'art. 21, al quale il cons. Benedikter ha presentato un emendamento, nel frattempo tradotto e distribuito.

Cons. Benedikter, vuole intervenire per l'illustrazione?

Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Da hat der Präsident des Regionalausschusses eine Antwort gegeben, indem er sagte: es geht um 4 Programmierer, die im Zentrum in Trient tätig sind, das sind nur 4 und diese brauchen nicht Deutsch zu sprechen; da ist keine Notwendigkeit, daß auch nur einer von den 4 zweisprachig sein muß, der Deutschkenntnisse haben soll. Daher braucht man nicht die Bestimmung anzuwenden und zu wiederholen, wonach im Zusammenhang damit ein Drittel des Regionalpersonals auf jeden Fall zweisprachig sein muß. Ich möchte nur sagen: ich habe selbstverständlich hier nicht beantragt, daß auch für diese Sonderbestimmungen – da immer wieder durch Sonderbestimmungen Personal auf außerordentlicher Weise auch in die höhere Laufbahn befördert wird – daß der Proporz eingehalten werde. Ich bin davon ausgegangen, daß die alle, so wie Sie gesagt haben, unter Beachtung des Proporz aufgenommen worden sind. Das habe ich vorausgesetzt. Deswegen, die sind ja bereits aufgenommen, also muß der Proporz, wenn das Gesetz eingehalten worden ist, gegeben sein. Etwas anderes ist die Beförderung in eine höhere Laufbahn und das ist etwas Neues, was mit dem Proporz nichts zu tun hat und wo eben dann – insofern es sich um Personal handelt, das in der Provinz Bozen eingesetzt ist, ganz gleich, ob Deutsche oder Italiener und insofern es Personal der Region betrifft, wo ein Drittel zweisprachig sein sollte – es selbstverständlich die Anwendung dieses Artikels ad hoc braucht,

denn sonst wird auf diese Weise die Durchführungsbestimmung umgangen.

Jetzt möchte ich nur noch sagen: Ihr habt da diesen Artikel 10 — der ist genehmigt worden — von diesem Gesetz, wo es großartig heißt: "Um die volle Anwendung der Durchführungsbestimmungen des Autonomiestatutes hinsichtlich des Gebrauches der deutschen und der ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren zu gewährleisten, wird die Regionalverwaltung ermächtigt, folgende Maßnahmen gemäß folgender Artikel zu treffen." Also ein wunderbarer Vorsatz und jetzt kann man nicht sagen: Ja, aber da geht es um Sondermaßnahmen. Sie werden auf außerordentlicher Weise in höhere Laufbahnen befördert und da heißt es, daß das die letzte Sanierung ist, das ist una tantum usw. Daher kann man hier diesen Grundsatz nicht so durchgängig, so regelmäßig einhalten. Es handelt sich dabei um 4 Programmierer die immerhin eine wichtige Funktion ausüben, gerade wenn es 4 sind. Wenn man schon der deutschen Sprache zum Durchbruch verhelfen will, auch auf regionaler Ebene, im Sinne des Pariser Vertrages, der Durchführungsbestimmungen und die Region sich für die Anerkennung der deutschen Sprache sozusagen einsetzen will, und das nicht nur in Südtirol, sondern auch in ihren Beziehungen meinetwegen innerhalb der Arge-Alp oder mit dem Europa, das ja auch nicht zum kleinen Teil eben deutschsprachig ist, dann wundert es mich, wenn man sagt: die 4 Programmierer, die brauchen sowieso kein Deutsch, die brauchen nicht zweisprachig zu sein, also braucht es auch diese Bestimmung nicht. Wie gesagt, das wundert mich sehr und enttäuscht mich sehr, denn da hat man so das Gefühl, daß die guten Vorsätze, die der Präsident Andreolli ausgesprochen hat und die er sich mit dem Art. 10 zu eigen gemacht hat, nicht tatsächlich angewendet werden, da schon wieder die Angst vor der eigenen Courage da ist, die Angst vor dem eigenen Mut, konsequent vorzugehen.

Dieser Abänderungsantrag ist nicht nur deshalb berechtigt, weil Präsident Andreolli diesen guten Willen nicht hat, sondern einfach weil auch das Gesetz da ist, das übergeordnete Staatsgesetz, nämlich die Durchführungsbestimmungen. Und ich glaube nicht, daß man es vertreten kann, indem man sagt: von keinem dieser 4 Programmierer wird die Zweisprachigkeit verlangt. Also braucht es auch den Artikel nicht. Abgesehen davon, daß wenn dieser Artikel in dieser Form hier bekräftigt wird, es immer noch vom Regionalausschuß abhängen wird ob ein Teil dieses Personals zweisprachig sein muß oder nicht. Es heißt doch nicht, daß von den vieren zwei zweisprachig sein müssen, es heißt nur: sofern Stellen bestimmt werden, für die zweisprachige Bedienstete vorgesehen sind. Aber es von vornherein auszuschließen, das kommt mir wirklich nicht richtig vor. Danke!

(Il Presidente della Giunta ha dato una risposta dicendo: si tratta di quattro programmatori, che operano nel centro di Trento; sono solo 4 e non hanno bisogno di conoscere la lingua tedesca; non c'è bisogno che almeno uno di questi 4, debba conoscere la lingua tedesca, debba essere bilingue. Pertanto non è necessario ripetere in questo contesto la disposizione in base alla quale, un terzo del personale della Regione deve essere bilingue in ogni caso. Vorrei solo dire che, ovviamente, io non ho richiesto il rispetto della proporzionale anche per questa disposizione speciale — ed è sempre con questo tipo di disposizioni che il personale viene promosso in via straordinaria in una carriera superiore — perchè sono partito dal presupposto che tutti questi sono stati assunti, come Lei ha detto, nel rispetto della proporzionale. Pertanto, visto che sono già assunti, se la legge è stata rispettata, la proporzionale deve essere stata garantita. Ma la promozione in una qualifica superiore è un'altra cosa, è una novità che non ha niente a che vedere con la proporzionale per cui — finché si tratta di personale impiegato nella provincia di Bolzano, non importa che siano tedeschi o italiani, o di personale della Regione dove un terzo dovrebbe essere bilingue — questo articolo deve venire applicato ad hoc, perchè altrimenti andrebbero eluse le norme di attuazione.

Ancora una cosa: Avete questo articolo 10 — che è stato approvato — in cui si dice solennemente: "Al fine di assicurare la piena attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti". Dunque un proposito meraviglioso in forza del quale adesso non ci è consentito dire "Sì, ma si tratta di provvedimenti speciali. I dipendenti vengono promossi in una qualifica superiore in via eccezionale ma è un'ultima sanatoria, che viene concessa una tantum" e via dicendo. Quindi questo principio in questo caso non può essere osservato senza eccezioni e in modo regolare. Qui si tratta di 4 programmatori che svolgono pur sempre una funzione importante, proprio perchè sono 4. Se intendiamo promuovere la diffusione della lingua tedesca anche a livello regionale nello spirito dell'Accordo di Parigi e delle norme di attuazione, e la Regione vuole — diciamo — adoperarsi per il riconoscimento di tale lingua non solo in Alto Adige, ma anche nei suoi rapporti con l'Europa, dove la lingua tedesca è parlata in non pochi paesi, o all'interno dell'Arge-Alp, mi stupisce sentir dire questa frase: i 4 programmatori non hanno comunque bisogno di conoscere la lingua tedesca, non hanno bisogno di essere bilingui, e quindi questa disposizione è superflua. Come dicevo, mi stupisce e mi delude profondamente, perchè qui si ha la sensazione di non avere il coraggio delle proprie azioni mancando il coraggio di attuare i buoni propositi sanciti all'art. 10 che il Presidente Andreolli ha espresso e fatto propri.

E questo emendamento ha una sua ragion d'essere non solo perchè il Presidente Andreolli non ha questo coraggio, ma semplicemente perchè esiste una legge superiore dello Stato, cioè le norme di attuazione. Ed io non credo che sia un punto di vista sostenibile l'affermare che in considerazione del fatto che a questi programmatori non viene richiesto il bilinguismo, questo articolo è superfluo. Indipendentemente dal fatto che se questo articolo venisse approvato, dipenderà pur sempre dalla Giunta se una parte di questo personale dovrà essere bilingue o meno. Infatti non si dice che di questi 4 due debbano essere bilingui, ma soltanto nella misura in cui la Giunta Regionale stabilisce che una parte di questo personale debba essere bilingue. Comunque, escluderlo a priori, non mi pare giusto.)

PRÄSIDENT: Ich verlese jetzt den Abänderungsantrag.

PRESIDENTE: Ora darò lettura dell'emendamento.

Dem ersten Absatz des Art. 21 hinzufügen:

"unbeschadet der Bestimmung, daß für die vom Regionalausschuß bestimmten zentralen Dienste im Sinne des Art. 19 des Regionalgesetzes Nr. 23 vom 7. September 1958 der Besitz des Zeugnisses über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache entsprechend dem für den Zugang zur funktionellen Befähigung verlangten Studientitel im Sinne des D.P.R. vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und nachfolgender Änderungen notwendig ist."

Aggiungere al primo comma dell'art. 21:

"fermo restando che per i servizi centrali determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche."

PRÄSIDENT: Wer möchte sich zu diesem Abänderungsantrag vor dem Ausschuß zu Wort melden? Vom Plenum? Niemand?

Ich bitte also den Präsidenten des Ausschusses um das Wort.

PRESIDENTE: Prima di dare parola alla Giunta, qualcuno dei consiglieri intende intervenire in ordine a questo emendamento?

Nessuno?

La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Devo rivolgermi al collega Benedikter, che ha presentato questo emendamento per due ragioni: per dire che non sono d'accordo nel merito e per la tecnica legislativa.

Non ho paura, dopo le affermazioni di carattere generale, di dire che ci vuole un minimo di coerenza nel tradurre in pratica questa affermazione, qui però si tratta di problemi di tecnica legislativa. Lei propone che in un articolo specifico, dove si prevede questo passaggio al livello superiore per un certo numero di persone, che hanno certi requisiti, si introduce come inciso un principio di carattere generale innovativo nella normativa vigente. Cerco di spiegarmi, può darsi che abbia torto o mi sbagli, per carità, non sono possessore della verità, nel senso che per le leggi regionali vigenti, fermo restando che nelle assunzioni di tutti i tipi, deve essere rispettato il rapporto della proporzionale etnica sia a Trento che a Bolzano, la legge vigente per quanto concerne il cosiddetto patentino prevede l'obbligatorietà per le persone che lavorano nella Provincia di Bolzano e per certi Uffici specificati nella legge per chi lavora a Trento.

Questa fattispecie non richiede l'obbligo del patentino, per cui introducendo per alcune persone l'obbligo del patentino, che la normativa di carattere generale non prevede, come condizione per accedere ai livelli superiori si andrebbe a stabilire un principio di ingiustizia sostanziale. Per questo motivo mi sembra non incoerente con l'affermazione di carattere generale, affinché questo bilinguismo diventi un fatto concreto. Qui si tratta di una cosa diversa, che non è possibile stravolgere fino al punto di introdurre un discorso di carattere generale, che può anche essere introdotto, ma con modalità, tempi e tecniche di valutazione precise e soprattutto quando si tratta di un'assunzione a carattere iniziale, non è pensabile che in itinere quando uno è già di ruolo improvvisamente gli si aggiunga sulla schiena un provvedimento di questo tipo, che rasenterebbe il limite dell'incostituzionalità, perché va a modificare unilateralmente le sue condizioni soggettive nei rapporti di lavoro con la Regione. Quindi mi pare che ci sono motivazioni abbondanti, pur comprendendo il principio che vuole invocare il collega Benedikter, per chiederle di non insistere su questa proposta per aggiungere questo comma.

PRÄSIDENT: Damit ist der Einbringer direkt angesprochen.

Bitte schön, Herr Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Pertanto viene interpellato direttamente il proponente.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich weiß eigentlich nicht, warum der Regionalrat heute vormittag einen ähnlichen Vorschlag, auch für einen Sonderfall in derselben Rechtslage genehmigt hat. Denn ich muß Ihnen sagen: Dann kennen Sie Ihre Gesetze nicht, dann kennen Sie weder die regionale Personalordnung, Herr Präsident, noch den Art. 19 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23, der in dieser Bestimmung aufrecht geblieben ist. Sie sagen so, als ob ich etwas ganz Neues vorgeschlagen hätte, etwas das ich vielleicht heute vormittag oder heute früh, weil ich

früher aufgewacht bin, erfunden hätte. Dieser Art. 19 wurde im September oder August 1958 eingeführt, noch bevor die Durchführungsbestimmungen gekommen sind. Inzwischen sind aber auch die Durchführungsbestimmungen gekommen, und zwar als Staatsgesetz, wobei dieser Art. 19 — ich habe hier den italienischen Text — lautet: "Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in Provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio e alla carriera. Fermo restando il principio che il personale di lingua tedesca viene destinato con preferenza alla Provincia di Bolzano per speciali e momentanei esigenze di servizio ed al fine di assicurarne la continuità può essere destinato agli uffici della Regione situati in Provincia di Bolzano, personale...usw." Dann "Uguale conoscenza della lingua richiesta per i servizi presso l'amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta regionale con riguardo degli articoli 84 e 85 dello Statuto, l'accertamento della conoscenza della lingua." Also das ist 1958 eingeführt worden, selbstverständlich auf unseren Antrag, und ich nehme an, daß es seitdem auch angewendet worden ist. Selbstverständlich auch gegenüber Italienern, die nicht unter den Proporz fallen, nicht als Deutsche unter den Proporz fallen, sondern eben Italiener, die zweisprachig sein müssen, so wie in Südtirol alle zweisprachig, ob Italiener oder Deutsche, sein müssen. Ich nehme an, daß das eingehalten worden ist. Mir geht es um nichts anderes als daß dieser Grundsatz, der 1958 eingeführt worden ist und der dann durch die Durchführungsbestimmungen 1976 bekräftigt worden ist, daß der nach wie vor Anwendung findet, um gar nichts anderes. Das ist nichts Neues: ich möchte nur vermeiden, daß man einmal rechts und einmal links mit irgendeinem Vorwand der Bestimmung ausweicht. Und da verstehe ich nicht, Herr Präsident, wieso Sie solche Ausflüchte suchen, um dieser selbstverständlichen Norm zu entgehen.

(A questo punto non so perchè il Consiglio questa mattina, abbia approvato una proposta analoga, riferita ad un caso particolare con lo stesso status giuridico. Allora, Signor Presidente, Le devo proprio dire che Lei non conosce le sue leggi, né il regolamento organico del personale regionale, né l'articolo 19 della Legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, che è stato mantenuto in questa disposizione. A suo dire pare che io abbia proposto qualcosa di nuovo, qualcosa che forse ho inventato questa mattina, magari perchè mi sono svegliato prima. L'introduzione di questo art.19 risale al settembre o all'agosto del 1958, ancora prima che venissero approvate le norme di attuazione. Nel frattempo però sono entrate in vigore queste norme, con valore di legge dello Stato, e questo articolo 19 di cui ho a disposizione il testo italiano, dice testualmente: "Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in Provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio e alla carriera. Fermo restando il principio che il personale di lingua tedesca viene destinato con preferenza alla Provincia di Bolzano per speciali e momentanei esigenze di servizio ed al fine di assicurarne la continuità può essere destinato agli uffici della Regione situati in Provincia di Bolzano, personale...e via dicendo." E ancora: "Uguale conoscenza della lingua richiesta per i servizi presso l'amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta regionale con riguardo degli articoli 84 e 85 dello Statuto, l'accertamento della conoscenza della lingua." Dunque: l'introduzione di questo articolo risale al 1958, ovviamente su nostra richiesta, e suppongo che da allora sia stato anche applicato. Chiaramente anche nei confronti di personale italiano che non rientra nella proporzionale non essendo di madrelingua tedesca, ma è appunto personale italiano, che deve essere bilingue come in Alto Adige, dove tutti, indipendentemente dal fatto che siano italiani o tedeschi, devono essere bilingui. Suppongo che questo articolo sia stato osservato. A me interessa soltanto che questo articolo, introdotto nel 1958 e confermato poi nel 1976 con le norme di attuazione, continui ad

essere applicato, niente di più. Non è una novità: vorrei solo evitare che con un qualsiasi pretesto, sviando una volta a destra e un'altra a sinistra, si disattenda questa disposizione. E non capisco perchè Lei, signor Presidente, cerchi queste scappatoie, per sfuggire ad una norma che è ovvia.)

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer mit dem Abänderungsantrag von Dr. Benedikter einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. 5 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? 12 Nein–Stimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt.

...Überprüfung der Abstimmung? Bitte, noch einmal. Wer stimmt für den Abänderungsantrag Benedikter. Ich bitte, die Hand zu erheben. 6 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? 12 Nein–Stimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Ja–Stimmen, 12 Nein–Stimmen und dem Rest Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: A questo punto pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 5 voti favorevoli. Contrari? 12 voti contrari. Astenuti?

L'emendamento è respinto.

...Riprova della votazione? D'accordo, votiamo una seconda volta. Chi è favorevole all'emendamento Benedikter alzi la mano. 6 voti favorevoli. Contrari? 12 voti contrari. Astenuti?

Con 8 voti favorevoli, 12 contrari e il restante astenuti, l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Art. 21 insgesamt. Sind noch Wortmeldungen zum Art. 21? Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über den Art. 21 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben.

...Bitte, Abg. Marzari, ich habe Sie nicht gesehen.

Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Passiamo così all'intero art. 21. Qualcun altro intende prendere la parola su questo articolo? Non vedo nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

...Mi scusi, cons. Marzari, non l'avevo vista.

Prego, ha la parola.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Ho ascoltato attentamente la risposta della Giunta, l'ho consegnato alla Presidenza prima della sospensione.

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Abg. Marzari, wir sind beim Artikel 21, d.h. bei den Abänderungsanträgen zum Artikel 21.

Lei ha presentato un emendamento all'art. 25, non all'art. 21.

MARZARI: Noi infatti stiamo discutendo l'articolo...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: No, stiamo parlando dell'art. 21. Siamo tornati indietro perchè c'è un emendamento all'art. 21.

In Ordnung? Dann können wir abstimmen. Ich danke für die Klärung. Wer dafür stimmt, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen ist der Art. 21 genehmigt.

PRESIDENTE: No, stiamo parlando dell'art. 21. Siamo tornati indietro perchè c'è un emendamento all'art. 21.

Va bene? Quindi possiamo votare. Ringrazio per il chiarimento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 3 voti contrari. Astenuti?

Con 3 voti contrari e 8 di astensione, l'art. 21 è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt werden jetzt die Abänderungsanträge zum Art. 25 verteilt. Deswegen gehen wir inzwischen zum Art. 26 über, den ich verlese:

PRESIDENTE: In questo momento vengono distribuiti gli emendamenti all'art. 25. Pertanto passiamo all'art. 26 di cui darò lettura:

Art. 26

Vorgesetzte der Abteilungen und der gleichgestellten Einheiten und Ernennung des
Vizesekretärs des Regionalausschusses

1. Im Artikel 23 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch Artikel 16 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

"3 bis. Im Rahmen von 20 Prozent der in der Dirigentenlaufbahn verfügbaren Stellen und mit den im vorstehenden Absatz vorgesehenen Einzelvorschriften kann der Auftrag eines Vizesekretärs des Regionalausschusses und/oder eines Vorgesetzten einer Abteilung oder einer gleichgestellten Einheit außerdem Personal anderer öffentlicher Verwaltungen in der Stellung einer Abordnung erteilt werden, wenn dieses Personal bei der Zugehörigkeitskörperschaft seit wenigstens drei Jahren einen Dirigentenrang bekleidet, der jenem gleich oder vergleichbar ist, der in der geltenden regionalen Gesetzgebung für die Vorgesetzten der oberwähnten Organisationseinheiten vorgesehen ist, und ferner das Doktorat besitzt. Diesem Personal gebührt die für den Vizesekretär des Regionalausschusses bzw. für den Abteilungsdirigenten vorgesehene Direktionszulage."

Art. 26

Preposizione alle Ripartizioni e strutture equiparate e nomina del Vice Segretario della Giunta regionale

1. All'articolo 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"3 bis. Nel limite del 20 per cento dei posti disponibili della carriera dirigenziale e con le modalità di cui al precedente comma, l'incarico di Vice Segretario della Giunta regionale e/o di preposizione ad una Ripartizione o struttura equiparata può altresì essere conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, da almeno tre anni, presso l'ente di appartenenza una qualifica dirigenziale pari o assimilabile a quella prevista dalla vigente legislazione regionale per la preposizione alle strutture

organizzative sopra menzionate e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista rispettivamente per il Vice Segretario della Giunta regionale e per il dirigente di Ripartizione."

PRÄSIDENT: Zum Art. 26 sind keine Abänderungen. Es gibt aber einen Zusatzartikel, Art. 26 bis. Meldet sich jemand zum Artikel zu Wort? Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über den Art. 26 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 7 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen und 7 Gegenstimmen ist der Art. 26 genehmigt.

PRESIDENTE: All'art. 26 non è stato presentato alcun emendamento. Ma c'è un articolo aggiuntivo, il 26 bis. Qualcuno intende intervenire? Non vedo nessuno. Pongo in votazione l'art. 26. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 7 voti contrari. Astenuti?

Con 2 voti di astensione e 7 contrari, l'art. 26 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 26 bis, ein Abänderungsantrag, eingebracht von den Abg. Peterlini, Ferretti, Brugger und Duca:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 26 bis, un emendamento presentato dai cons. Peterlini, Ferretti, Brugger e Duca.

Wechsel des Funktionsranges

"Jene Bediensteten der Region, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Dienst leisten, dem 7. Funktionsrang angehören und im Besitz eines der Doktordiplome sind, die vorgesehen sind, um in eines der Berufsbilder des 8. Funktionsranges aufgenommen werden zu können, werden nach Erreichung von fünf Dienstjahren im Zugehörigkeitsrang auf das positive Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten in den achten Funktionsrang – auch wenn dies in Überzahl zu den Planstellen erfolgt – des Einheitsstellenplanes eingestuft."

Passaggio di qualifica

"Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenente alla settima qualifica funzionale ed in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso ad uno dei profili professionali dell'ottava qualifica funzionale, alla data di maturazione di cinque anni di servizio nella qualifica di appartenenza, viene inquadrato, previo parere favorevole del Consiglio per l'Organizzazione e il personale, nell'ottava qualifica funzionale anche in soprannumero alle dotazioni organiche del ruolo unico."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire?

Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich richte neuerdings dieselbe Frage an den Präsidenten des Regionalausschusses. Es ist die Rede von der Beförderung vom 7. Funktionsrang in den 8. Funktionsrang, nach Erreichung von 5 Dienstjahren aufgrund des positiven Gutachtens des

Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten. Also ich frage diesbezüglich, ob das ein Übergang von einer Laufbahn in die höhere ist, die dann einen höheren Zweisprachigkeitsnachweis bedingt.

(Rivolgo ancora una volta la solita domanda al Presidente della Giunta regionale. Qui si parla di inquadramento dalla settima all'ottava qualifica funzionale alla data di maturazione di cinque anni di servizio previo parere favorevole del Consiglio per l'Organizzazione e il personale. A questo riguardo chiedo se il passaggio ad una carriera superiore richiede anche un attestato di conoscenza della lingua corrispondente a questa carriera.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Benedikter. Wer meldet sich sonst noch zum Ergänzungsartikel zu Wort? Niemand?

Der Abg. Marzari, bitte.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter. Qualcun altro intende intervenire in ordine a questo articolo aggiuntivo? Nessuno?

Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Chiedo scusa per l'arrabbiatura di prima, ma non riuscivo a capire come, dopo una replica del Presidente sull'art. 25, il mio intervento di stamane e pendente un mio emendamento, si fosse passati all'art. 21, questa è la ragione della mia incomprensione ed anche per il fatto che è abbastanza difficile esaminare una legge continuando a zoppicare qua e là da un articolo all'altro. Di solito succede che si lascia in sospeso un articolo, ma non è che si proceda sistematicamente saltando gli articoli, questo mi pare un modo che non tiene sufficientemente conto della necessità per i colleghi di avere la concentrazione necessaria e sufficiente, specie quando gli emendamenti, come il mio, sono presentati nello stesso momento della discussione.

Venendo all'art. 26 bis, sostanzialmente si dice che dopo 5 anni di servizio persone che sono in possesso di un certo tipo di laurea passano di livello.

Mi pare che abbiamo già approvato degli articoli in qualche modo concatenati tra di loro che sciolgono, se il Governo porrà il suo visto, il problema dei passaggi di livello attraverso quelle che sono le vie maestre dei concorsi interni, come è previsto dalla nostra legislazione, allora mi risulta abbastanza difficile prevedere ad hoc con un nuovo articolo la collocazione in questo caso ope legis, senza concorso, di un certo tipo di professionalità, di qualifica, mi pare che sia una contraddizione ed è per questo che tenderei a non essere d'accordo, perché se abbiamo definito una strada maestra noi dovremmo sforzarci di seguire questa. Se riteniamo di avere aperto una strada, che ci era stata preclusa da difficoltà di interpretazione, più volte ricordate anche dal Presidente della Giunta, e lo abbiamo fatto con quel certo meccanismo che abbiamo esaminato questa mattina, credo che anche questi soggetti debbano rientrare in quella fattispecie, per di più dopo esamineremo in seguito l'art. 27, che consente in qualche modo di superare la legge n. 512 del 1980, garantendo un certo tipo di applicazione di quella legge. Se si andasse ora ad esaminare situazioni specifiche, allora credo che compiremmo proprio quello che il Presidente della Giunta questa mattina voleva scongiurare e cioè quella legiferazione in risposta a richieste corporative, laddove il corporativo non è necessariamente un fatto negativo, ma rappresenta pur sempre una parzialità a fronte di uno sforzo di omogeneizzazione che invece noi vogliamo compiere.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommt als Nächster der

Präsident des Ausschusses zu Wort.

Bitte, Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Non vedo nessun altro che intenda intervenire. Pertanto ha la parola il Presidente della Giunta.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Su questa materia vi dico subito che la Giunta è contraria.

E' una richiesta che è venuta pressantemente da alcune organizzazioni sindacali, con le quali ci siamo intrattenuti, ho inviato anche una lettera scritta a queste organizzazioni sindacali su questo specifico argomento, dicendo che non è pensabile adottare improvvisamente un provvedimento di carattere generale per un singolo comparto, perché altrimenti andiamo sempre nelle logiche tradizionali, perché vi posso portare qui pacchi di emendamenti e di richieste di altre organizzazioni sindacali che chiedono, per esempio, il passaggio dall'ottavo al nono livello, con meccanismi analoghi.

Allora la Giunta ha dichiarato che nella seconda fase, nella seconda legge, quando ci confronteremo con tutte le organizzazioni sindacali su problematiche di questo tipo, si impegnerà ad affrontare questo problema e se del caso anche a risolverlo, però in quadro di compatibilità generale. Sappiamo che questa è una richiesta formulata anche dall'organizzazione sindacale in sede di trattativa con la Provincia di Trento, non so che fine abbia fatto, però mi pare che questo discorso possa essere affrontato più proficuamente e più correttamente in termini di carattere generale, dove tutti i livelli vengono raffrontati e comparati, non per uno solo, quindi credo che questa sia una logica che vada per comparti separati ed ancora una logica antica, per cui prego i proponenti di capire lo spirito di questa proposta, che non è una negazione assoluta ma è una valutazione complessiva che deve essere fatta, per impedire ancora una volta che si vada avanti nel legiferare e nel trattare il personale a seconda di pressioni da una parte o dall'altra e quindi il nostro giudizio è di attesa e quindi di accantonamento di questa proposta nell'attesa di una verifica globale e complessiva per tutto il personale, non solo per quello della settima qualifica.

PRÄSIDENT: Danke! Wer wünscht als Einbringer das Wort?

Bitte, der Abg. Brugger.

PRESIDENTE: Il proponente intende intervenire?

Prego, cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich bin einer der Miteinbringer und ich nehme nur insofern Stellung, als ich dem Wunsche des Herrn Präsidenten nicht Rechnung tragen kann. Auch deshalb nicht, weil es hier um ein Problem geht, das seit mehr als 10 Jahren ein Problem ist. Wir wissen ganz genau, daß es hier nicht um eine Person, sondern um verschiedene Personen geht, denen im Prinzip schon seit längerer Zeit versprochen wurde, sie zu berücksichtigen, sobald eine gesetzliche Abänderung im Personalgesetz gemacht wird. Wir sind einfach der Meinung, auch wenn wir den Geist des gesamten Gesetzes absolut teilen und auch wenn wir der Ansicht sind, daß wir hier generelle Regelungen treffen wollen und nicht unbedingt Regelungen für eine bestimmte Kategorie oder für einen bestimmten Funktionsrang, daß diese Leute doch ein Anrecht haben: Wir haben ihnen bereits diese Änderung versprochen und ich bin dafür, daß wir zu unserem Versprechen stehen. Deshalb möchte ich auch darauf hinweisen, daß immerhin nicht nur meine Partei diesen Abänderungsantrag unterschrieben hat, sondern auch

die Fraktionssprecher der anderen beiden Parteien, DC und sozialistische Partei, und ich schon glaube, daß es richtig ist, wenn wir diesen Änderungsvorschlag aufrecht erhalten.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Sono uno dei proponenti e intendo prendere posizione in quanto non posso tenere conto del desiderio espresso dal Presidente. Anche perchè si tratta di un problema che sussiste da più di 10 anni. Sappiamo bene che qui non si parla di una sola persona, ma di più persone, alle quali in linea di principio è stato promesso da ormai tanto tempo, che sarebbero state considerate non appena si sarebbe proceduto a modificare la legge del personale. Noi siamo semplicemente dell'avviso che pur condividendo in toto lo spirito di questa legge, pur ammettendo che si debba emanare una disciplina generale e non limitata ad una particolare categoria di persone o ad una qualifica funzionale, noi a queste persone abbiamo comunque promesso questa modifica ed io sono per il mantenimento delle nostre promesse. Inoltre vorrei puntualizzare che questo emendamento non è stato sottoscritto solo dal mio partito, ma anche dai capigruppo degli altri due partiti, DC e PSI ed io credo che sia giusto votare per la sua approvazione.)

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zur Abstimmung. Wer mit dem Antrag Ferretti, Brugger, Peterlini usw. einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 14 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Ja-Stimmen, 14 Gegenstimmen und dem Rest Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt. Damit ist dieser Zusatzartikel abgelehnt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Ferretti, Brugger, Peterlini e altri. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 14 voti contrari. Astenuti?

Con 9 voti favorevoli, 14 contrari ed il restante astenuti, l'emendamento è respinto. Quindi questo articolo aggiuntivo è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zurück zum Art. 25 und jetzt muß ich dem Abg. Marzari etwas sagen: Er hat sich darüber beklagt, daß das Präsidium bei der Vorlage und Besprechung der einzelnen Artikel von einem Artikel zum anderen springt und das ist richtig. Aber es ist nicht die Schuld vom Präsidium, Kollege und Abg. Marzari, sondern all jener, die einen Abänderungsantrag in letzter Minute vorlegen und das sind auch Sie gewesen, weil jeder Abgeordnete hat bis zum Schluß der Diskussion, bis zur Abstimmung eines Artikels, die Möglichkeit, einen Abänderungsantrag vorzubringen. Das ist jetzt sehr häufig geschehen. Auch Sie haben von diesem demokratischen Recht Gebrauch gemacht und ich kann natürlicherweise nicht einen Artikel abstimmen lassen, indem ein Abänderungsantrag vorliegt. Also habe ich jedesmal, wenn dieser Abänderungsantrag eingereicht worden ist, den Artikel ausgesetzt und bin zum nächsten Artikel übergegangen. Ich kann nicht zwischenzeitlich die Sitzung unterbrechen. Dazu ist die Zeit zu teuer und zu wertvoll. Das nur, um hier die Vorgangsweise des Präsidiums zu erklären. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das richtig ist oder nicht, in letzter Minute einen Abänderungsantrag zu bringen. Aber ich glaube, das Recht ist gewährleistet, in der Geschäftsordnung, trägt zur lebendigen und demokratischen Mitbestimmung des Regionalrates bei und solange dieses Recht verankert ist, muß natürlicherweise der Präsident und das Präsidium dieses Recht verteidigen, einschließlich der Möglichkeit, den entsprechenden Artikel auszusetzen. Soweit nur zur Vorgangsweise.

Damit kommen wir zurück zum Art. 25, zu dem Abänderungsanträge, übrigens eingebracht von Marzari, Rella und Chiodi, vorgelegt worden sind:

PRESIDENTE: Torniamo all'art. 25. A questo punto devo fare una precisazione per il collega Marzari. Si è lamentato per il fatto che la Presidenza nella lettura e e nella trattazione dei singoli articoli salti da un articolo all'altro, e questo è vero. Ma non è colpa della Presidenza, collega e cons. Marzari, bensì di tutti coloro che presentano un emendamento all'ultimo momento, e fra questi rientra anche Lei. Perché ad ogni consigliere è consentito presentare un emendamento entro il termine della discussione e prima della votazione di un articolo. Oggi questo è accaduto spesso. Anche Lei ha goduto di questo diritto democratico ed io, ovviamente, non posso porre in votazione un articolo se c'è un emendamento. Per cui tutte le volte che è stato presentato un emendamento, ho sospeso l'articolo e sono passato all'articolo successivo. Questo solo per spiegare la procedura seguita dalla Presidenza. Logicamente possiamo discutere se sia giusto presentare un emendamento all'ultimo minuto. Ma credo che il diritto sia garantito nel Regolamento e contribuisca alla partecipazione diretta ed attiva del Consiglio. Fino a quando questo diritto resterà sancito, il Presidente e l'ufficio di Presidenza devono ovviamente tutelarlo, contemplando la possibilità di sospendere l'articolo cui si riferisce l'emendamento. Tutto questo per chiarire la procedura seguita dalla Presidenza.

Torniamo così all'art. 25 al quale peraltro è stato presentato un emendamento dai cons. Marzari, Rella e Chiodi:

Im ersten Absatz ist folgender Satz hinzuzufügen:

"An diesem Wettbewerb können auch Bedienstete teilnehmen, die jene Voraussetzungen haben, welche für das Berufsbild und den Funktionsrang erforderlich sind, für die der Wettbewerb ausgeschrieben worden ist."

Al primo comma è aggiunta la frase:

"Tale concorso è aperto anche al personale dipendente in possesso dei titoli richiesti per il profilo e livello per cui è indetto il concorso."

PRÄSIDENT: Wünscht der Einbringer das Wort zur Erläuterung?

Bitte, Herr Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Il proponente intende intervenire per l'illustrazione?

Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Intervengo sull'articolo 25 ed in particolare sull'emendamento presentato, perché appunto c'è già stato un intervento del Presidente della Giunta, rispetto al quale volevo aggiungere qualche considerazione.

Ero già intervenuto stamane su questo articolo, ponendo accanto al problema dell'emendamento, sul quale torno subito, due altre questioni, la prima relativa al filtro rappresentato dal giudizio del Consiglio di Amministrazione, in presenza di dipendenti che hanno svolto il loro compito. Evidentemente, se sono ancora dipendenti regionali, ancorché con contratto a tempo determinato, si deve ritenere che abbiano svolto il loro compito senza demeriti, quindi ritengo che la norma dovrebbe vedere la cancellazione di questo passaggio.

L'altra questione che avevo posto era relativa al riconoscimento dell'anzianità. E' vero che l'articolo distingue tra effetti giuridici ed effetti economici, ma sollevavo appunto un problema generale a questo proposito e mi chiedevo se si era tenuti ad una formulazione del genere, ormai confermata da una certa giurisprudenza e da leggi sovraordinate o se non potevamo fare una scelta diversa, nel senso di dire che siccome queste persone entrano in ruolo nel momento in cui fanno il concorso, dovrebbero vedere riconosciuto il loro essere dipendenti

nei ruoli della Regione da quel momento e certamente non da prima, o perlomeno il servizio prestato potrebbe essere valutato in termini proporzionali, una parte di questo tempo, non certo tutto, perché è un obiettivo—privilegio l'essere stati chiamati con discrezionalità, l'aver potuto usufruire di un concorso non aperto, ma interno, prima di diventare dipendenti. Credo che vi sarebbe più di una persona che rinunciarebbe all'anzianità di uno, due o tre anni, pur di avere il concorso riservato, piuttosto che partecipare ad un concorso pubblico. Vi invito a pensare su questo, perché non siamo in presenza di un mercato del lavoro saturo, dove qualcuno può permettersi di rifiutare posti di lavoro, siamo ancora in presenza della richiesta di posti di lavoro ed il posto di lavoro pubblico è ancora ambito ed è un delitto dal punto di vista del segnale che mandiamo all'esterno quello di approfittare eccessivamente della chiamata da parte dell'Amministrazione; non c'è colpa soggettiva in chi ne è coinvolto perché risponde ad una chiamata, questo lo voglio mettere bene in chiaro. Quindi volevo una risposta su questi due aspetti e vengo adesso al discorso sollevato dall'emendamento.

Il Presidente, se non ho capito male, dice: vi sono delle strade per il passaggio di livello e queste debbono essere percorse da chi ritiene di poter aspirare ad un livello superiore, non è giusto che noi apriamo il concorso riservato, che a quel punto non diventerebbe più riservato ma semplicemente interno, laddove per interni si intendono quelli di ruolo che intendono fare un concorso per un livello superiore o quelli assunti a tempo determinato.

Da un certo punto di vista il ragionamento non fa una grinza, debbo però ricordare all'assessore che siamo ad una fase di sanatoria, concediamo un obiettivo—privilegio alle persone assunte a tempo determinato e con la loro assunzione nei ruoli andiamo ad assorbire posti disponibili, addirittura andiamo a costruire delle posizioni in sovrannumero e quindi tarpiamo la possibilità per chi è già dentro l'Amministrazione di poter eventualmente aspirare ad un passaggio di livello. Le ricordo che un'ipotesi come quella che è configurata nell'emendamento, non so se con gli stessi termini, probabilmente più completa dal punto di vista giuridico, è quella su cui c'è stato un accordo tra le organizzazioni sindacali della Provincia di Trento, che riguarda tutto il comparto pubblico della Provincia: Provincia, Comprensori, Comuni e quant'altro, che riguarda la scelta di non sbattere una porta in faccia a chi è dentro l'Amministrazione, assunto regolarmente, per concorso e quindi per la strada maestra aspira, perché ne ha i titoli, non perché sogna, ad un livello superiore rispetto a quello per il quale magari ha vinto il concorso. Quindi, pur comprendendo la risposta dell'assessore, lo inviterei a riconsiderare la questione e sono costretto, cioè coerenza vuole che mantenga questo emendamento.

PRÄSIDENT: Danke für die Erläuterung. Wer meldet sich zum Abänderungsantrag Marzari zu Wort? Ich sehe niemanden.

Dann bitte ich den Präsidenten des Regionalausschusses um das Wort.

PRESIDENTE: Ringrazio per l'illustrazione. Chi intende intervenire in ordine all'emendamento Marzari? Non vedo nessuno.

Pertanto darei parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Brevemente. Il rilievo del collega Marzari riguarda i commi 8, 9, ma alla fine il suo non è un rilievo, ma un emendamento.

Sul comma 8 posso convenire, l'abbiamo inserito in tutti gli altri articoli questo parere favorevole o meno del Consiglio d'Amministrazione per il personale, ma trattandosi di un concorso interno è giusto che ci vadano e quindi possiamo proporre anche subito formalmente un emendamento soppressivo del comma ottavo, l'abbiamo fatto anche per gli altri

articoli, siamo in coerenza ed in linea.

Sul comma nono diciamo che è chiaro che non è atto dovuto, è una discrezionalità, però ci sono larghi precedenti nell'Amministrazione, quando ha previsto l'immissione in ruolo di personale precario con modalità particolari, riconoscendo il servizio precedentemente prestato e quindi noi siamo dell'idea di mantenere questo comma nono, per dare coerenza a questo ragionamento complessivo di questo personale. Sì, mi rendo conto che opinabile, come tutto è opinabile a questo mondo in politica.

Sull'emendamento ho già spiegato prima che nel merito non siamo d'accordo, però c'è anche un problema di tecnica: non è materialmente possibile accettarlo in questo modo, formulato in un modo così indistinto, del resto lei stesso indirettamente lo ha richiamato con modalità diverse nel probabile — perché non è ancora formalizzato — accordo per il prossimo triennio in Provincia di Trento. A tal proposito verificheremo in seguito se sarà il caso di ragionare nel merito ed in coerenza con l'omogeneizzazione, vedremo di assumere comportamenti analoghi. In questo caso si tratta di una sanatoria una tantum, per alcune persone, mentre qui surretiziamente si introduce di fatto un principio di carattere generale, che va argomentato, motivato ed organizzato, in modo che non sia introdotto in un modo così surretizio ed improvviso, senza dare modo di avere chiarezza applicativa, perché sono convinto che al di là del merito, e quindi taglio la testa al toro quando non sono d'accordo nel merito, ma anche a volerlo accogliere, tecnicamente bisognerebbe scriverlo in un altro modo molto più articolato, per capire le modalità. A questo livello, poniamo fosse il sesto, può accedere anche chi è al terzo livello, magari senza il titolo di studio?

(Interruzione)

ANDREOLLI: Certo se ne ha i titoli, però quali titoli, è una norma transitoria particolare, che non richiama le norme di carattere generale anche tecnicamente, ma questo è secondario di fronte al merito sul quale non sono d'accordo. Grazie.

PRÄSIDENT: Wünscht der Einbringer das Wort zur Replik? Nein. Dann stimmen wir über den Antrag...

...Bitte, Herr Präsident, zum Ablauf der Arbeiten? Gut, dann setzen wir den Artikel aus, obwohl der Änderungsantrag ganz kurz. Den könnte ich eigentlich auch selber übersetzen. Ich versuche es: "Il comma 8 dell'art. 25 è soppresso". Also: "Der Absatz 8 des Art. 25 ist aufgehoben".

Wenn Sie nicht darauf bestehen, daß wir das schriftlich verteilen, könnten wir ihn auch behandeln. Ich sehe keine Widersprüche — übersetzt habe ich ihn —, also können wir ihn auch behandeln.

Bitte, Herr Präsident, wollen Sie den Antrag erläutern?

Gut, dann hat sich das ergeben, als er bereits vorhin erläutert wurde. Wenn dazu keine Wortmeldungen sind, dann stimmen wir darüber ab. Wer mit diesem Abänderungsantrag, mit der Abschaffung des Absatzes 8 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Il proponente intende intervenire in sede di replica? No. Allora pongo in votazione l'emendamento...

Prego, Signor Presidente... Sull'ordine dei lavori? Bene, allora sospendiamo

l'articolo, anche se l'emendamento è molto breve. Lo potrei tradurre io stesso. Ci provo: "Il comma 8 dell'art. 25 è soppresso." "Der Absatz 8 des Art.25 ist aufgehoben"

Se Lei non insiste per la distribuzione del testo scritto, lo potremmo discutere subito. Non vedo nessuna obiezione – l'ho tradotto – e quindi lo possiamo discutere.

Prego, Signor Presidente, vuole illustrare l'emendamento?

Bene, visto che è già stato illustrato in precedenza, e se nessuno intende intervenire, lo pongo in votazione. Chi è favorevole alla soppressione del comma 8 è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione e nessun voto contrario l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt kommen wir zum Abänderungsantrag Marzari. Die Diskussion dazu ist abgeschlossen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 4 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? 10 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? Die breite Mehrheit.

Bei 4 Ja–Stimmen, 10 Gegenstimmen und dem Rest Enthaltungen ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

Damit hätten wir den Artikel, was die Abänderungsanträge betrifft, behandelt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento Marzari. La discussione è già chiusa. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 4 voti favorevoli. Contrari? 10 voti contrari. Astenuti? La grande maggioranza.

Con 4 voti favorevoli, 10 contrari e il restante astenuti, l'emendamento è respinto.

Così abbiamo discusso gli emendamenti.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Artikel insgesamt. Wer mit dem Art. 25 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 6 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo all'articolo nel suo insieme. Chi è favorevole all'art. 25 è pregato di alzare la mano. Contrari? 6 voti contrari. Astenuti?

Con 6 voti contrari e 6 di astensione, l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Art. 27:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 27:

Art. 27

Beschleunigte Durchführung von Wettbewerbsverfahren

1. Der Regionalausschuß wird auch in Erwartung der Festlegung der Anwendungsmaßstäbe des Artikels 4 Absatz 10 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 zur Durchführung der in 60 quater, 61 bis und 68 bis des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, geändert durch die Artikel 46, 47 und 58 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 vorgesehenen internen Wettbewerbe sowie zur Durchführung der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen und für die Deckung der im Rahmen der Funktionsränge und der entsprechenden Berufsbilder verfügbaren Stellen im Stellenplan bestimmten öffentlichen Wettbewerbe ermächtigt.

Art. 27
Espletamento accelerato di procedure concorsuali

1. La Giunta regionale è autorizzata, anche in attesa della definizione dei criteri applicativi del comma 10 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a procedere all'espletamento dei concorsi interni previsti dagli articoli 60 quater, 61 bis e 68 bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituiti dagli articoli 46, 47 e 58 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, nonché all'espletamento dei concorsi pubblici previsti dalla vigente normativa e finalizzati alla copertura dei posti di organico disponibili nell'ambito delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali.

PRÄSIDENT: Es liegt ein Abänderungsantrag des Ausschusses vor. Ich verlese ihn:

PRESIDENTE: La Giunta ha presentato un emendamento a questo articolo di cui darò lettura:

"Im Artikel 27 werden die Worte "auch in Erwartung der Festlegung der Anwendungsmaßstäbe des Art. 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 11. Juni 1980, Nr. 312" vor den Worten "zur Durchführung der in den Artikeln 60 quater..." gestrichen.

"All'articolo 27 è soppresso l'inciso "anche in attesa della definizione dei criteri applicativi del decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312," posto dopo la parola "autorizzata" e prima di "a procedere".

PRÄSIDENT: Dankel! Der Präsident wünscht das Wort.
Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie! Il Presidente ha chiesto la parola.
Ne ha facoltà. Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Una breve spiegazione: è una parte soppressa per ragioni tecniche, perché il testo originario risente della prima formulazione dell'art. 18, laddove si parlava di interpretazione autentica, essendo completamente modificato l'art. 18, questo inciso non ha più ragione di sussistere.

PRÄSIDENT: Wer möchte zum Abänderungsantrag noch einmal das Wort?
Der Abg. Marzari, bitte.

PRESIDENTE: Chi altro intende intervenire sull'emendamento?
Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Qui riprendo una considerazione che avevo svolto su altri articoli ed ancora in discussione generale, è un'osservazione che in qualche modo è rafforzata anche da questo emendamento soppressivo, riferita all'attesa che vengano definiti i criteri applicativi della legge 312, perché mi pare un articolo assolutamente pleonastico: la Giunta è autorizzata a fare i concorsi di cui ad una serie di articoli di legge, punto e basta.

Il titolo dell'articolo recita: "Espletamento accelerato di procedure concorsuali", nell'articolo non si fa riferimento alle procedure accelerate, saranno quelle procedure citate nell'art. 60 quater, 61 bis eccetera della legge regionale, probabilmente, ma in

quanto articoli di legge non abrogati, a quelli è tenuta la Giunta, sempre, quando abbia la necessità di indire concorsi, cioè se vi sono posti d'organico liberi la Giunta è tenuta a fare i concorsi, secondo i criteri definiti nelle leggi approvate fino ad ora, compresa questa legge, che introduce novità, ma questo art. 27 non introduce alcuna novità, se c'era anche questo riferimento di dire "facciamo i concorsi anche in attesa eccetera" l'abbiamo eliminato. Può darsi che mi manchi la lucidità nell'immediato dopo pranzo, ma tendo ad escluderlo, comunque ammetto che possa mancarmi la lucidità, vorrei veramente capire che cosa significa questo articolo.

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten? Ich sehe keine. Wünscht der Präsident des Ausschusses das Wort zu den aufgeworfenen Fragen?
Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie! Altri consiglieri intendono intervenire? Non vedo nessuno. Il Presidente intende prendere posizione in merito ai quesiti sollevati?
Prego, Signor Presidente.

ANDREOLLI: La domanda del collega Marzari non è insensata, nel senso che è di difficile comprensione di primo acchito, la realtà è questa: che cosa vuole dire questa norma? Se non l'avessimo scritta si sarebbe dovuto procedere prima applicando l'art. 18, che è una specie di modifica del famoso comma nono, concorsi diremmo speciali, finito questo si comincia a fare i concorsi interni, finiti i concorsi interni si fanno i concorsi pubblici. Con questa norma si possono fare tutti e tre contemporaneamente, per accelerare i tempi, da qui il titolo; è un testo sul quale abbiamo discusso e ci siamo confrontati con le organizzazioni sindacali, in modo che non possa accadere che questa norma vada a ledere i diritti soggettivi di chi magari partecipa a concorsi interni e si vede privato materialmente del posto e quindi il concorso resta vano. La norma accelerata ha questa funzione; capisco che da una lettura superficiale, se non si approfondisce, può dare questa impressione, quindi comprendo il ragionamento del collega Marzari, ma con questa spiegazione credo di aver dato prova del perché vogliamo introdurlo.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer mit dem Abänderungsantrag der Regierung einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Gegenstimmen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? ...Frau Abg. Chiodi, Sie haben vorhin gegen den Artikel gestimmt und so können Sie sich jetzt nicht mehr der Stimme enthalten.

Also bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag der Regionalregierung genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano, Contrari? 3 voti contrari. Astenuti? ...Cons. Chiodi, Lei in precedenza aveva votato contro, quindi adesso non può astenersi.

Con 3 voti contrari 6 di astensione, l'emendamento della Giunta è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 27 insgesamt. Wer meldet sich zu Wort? Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über den Art. 27 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen?

Bei 9 Enthaltungen ist der Art. 27 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 27 nel suo insieme. Chi chiede la parola? Non vedo nessuno.

Pertanto pongo in votazione l'art. 27. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'articolo 27 è approvato con 9 voti di astensione.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 28:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 28:

Art. 28

Für die Katastrerränge verlangte Studientitel

1. Unter die Studientitel für den Zugang zu den Berufsbildern eines katastertechnischen Mitarbeiters (7. Funktionsrang) und eines Vermessungssachverständigen (8. Funktionsrang) werden auch die Doktordiplome in Architektur und in Forstingenieurwesen zugelassen.

Art. 28

Titoli di studio richiesti per le qualifiche catastali

1. Tra i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di collaboratore tecnico catastale (settima qualifica funzionale) e di esperto topografo (ottava qualifica funzionale) sono ammessi anche i diplomi di laurea in architettura ed in ingegneria forestale.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 28 zu Wort. Niemand? Dann stimmen wir über den Art. 28 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Art. 28 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 28? Nessuno. Allora lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione e nessun voto contrario, l'art. 28 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 29:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 29:

Art. 29

Erhöhung der oberen Altersgrenzen

1. Die oberen Altersgrenzen für die Aufnahme in den Dienst bei der Region Trentino-Südtirol werden für Frauen um drei Jahre für jedes Kind angehoben. Die Erhöhung der Altersgrenzen einschließlich eventueller Begünstigungen durch andere Sondergesetze darf keinesfalls mehr als insgesamt zehn Jahre betragen.

Art. 29

Elevazione del limite di età

1. I limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Regione Trentino-Alto Adige sono aumentati nei confronti delle donne di tre anni per ogni figlio. L'aumento

complessivo dei limiti di età, anche cumulato con eventuali benefici previsti da leggi speciali, non può comunque superare i dieci anni.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 29 zu Wort. Ich sehe keine Wortmeldungen? Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Art. 29 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire in merito all'art.29? Non vedo nessuno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 5 voti di astensione e nessuno contrario, l'art. 29 è approvato.

PRÄSIDENT: Art. 30:

PRESIDENTE: Art. 30:

Art. 30 Supplenzpersonal

1. Der Präsident des Regionalausschusses ist ermächtigt, mit unmittelbar durchführbarem Dekret Supplenzpersonal aufzunehmen, als Ersatz von Bediensteten, die für einen Zeitraum von mehr als einem Monat bzw. aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom 30. Dezember 1971, Nr. 1204 vom Dienst abwesend sind; ausgenommen ist das Personal im Dirigentenrang und die Zeiträume für den Normalurlaub.
2. Die Aufnahme des Supplenzpersonals wird für den Zeitraum der Abwesenheit des zu ersetzenden Bediensteten verfügt.
3. Dem Supplenzpersonal werden die Besoldung, welche für die Anfangsränge des ersetzten Personals vorgesehen ist, sowie die Sonderergänzungszulage und die anderen zusätzlichen Bezüge zuerkannt.
4. Das Supplenzpersonal sollte soweit möglich unter Angehörigen derjenigen Sprachgruppe ausgewählt werden, die den vom Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 28. September 1958, Nr. 23 festgesetzten Sprachgruppenproporz nicht erreicht; es muß sämtliche Voraussetzungen für die Zulassung zum Rang mit Ausnahme der Altersgrenze erfüllen.

Art. 30 Personale supplente

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto immediatamente esecutivo, personale supplente in sostituzione di dipendenti, che non rivestano la qualifica dirigenziale, assenti dal servizio per periodi superiori ad un mese, esclusi i periodi di congedo ordinario, nonché per effetto delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
2. L'assunzione del personale supplente è disposta per il periodo corrispondente all'assenza del dipendente da sostituire.
3. Al personale supplente è corrisposto il trattamento economico previsto per le qualifiche funzionali iniziali di appartenenza del personale sostituito, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre competenze accessorie.
4. Il personale supplente sarà scelto, per quanto possibile, tra gli appartenenti

linguistico che non raggiunga la proporzione stabilita dall'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 1958, n. 23 e deve essere in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica, fatta eccezione per il limite di età.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 30? Keine. Dann stimmen wir daüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Art. 30 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art.30? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 2 voti contrari. Astenuti?

Con 6 voti di astensione e due contrari, l'articolo 30 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir haben da einen Abänderungsantrag, Einfügung eines neuen Art. 30 bis. Ich darf ihn verlesen:

...Da fehlt jetzt der Titel des Artikels. Ich bitte den Ausschuß, ihn inzwischen zu formulieren, während wir da diskutieren und lesen.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, l'aggiunta di un nuovo art. 30 bis, di cui darò lettura:

...Ma manca il titolo dell'articolo. Prego la Giunta di provvedere alla sua formulazione, mentre noi discutiamo e ne diamo lettura.

Nach dem Art. 30 wird der nachstehende Art. 30 bis eingefügt:

1. Die Planstellen nach der Tabelle c) des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 werden auch in Durchführung des in das Gesetz vom 24. März 1986, Nr. 78 umgewandelten Gesetzesdekretes vom 28. Jänner 1986, Nr. 9 und der nachfolgenden Anwendungsbestimmungen durch die nachstehenden ersetzt:

Einheitsstellenplan des Regionalpersonals Planstellen

Dirigentenlaufbahn	
– Dirigentenrang	9
neunter Funktionsrang	65
achter Funktionsrang	65
siebter Funktionsrang	150
sechster Funktionsrang	140
fünfter Funktionsrang	255
vierter Funktionsrang	119
dritter Funktionsrang	45
zweiter Funktionsrang	2
erster Funktionsrang	—
INSGESAMT	850

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente articolo 30 bis:

1. Le dotazioni organiche di cui alla Tabella C) della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, anche in attuazione del decreto legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertita dalla legge 24

marzo 1986, n. 78, e successive normative applicative, sono sostituite dalle seguenti:

Ruolo unico del personale regionale
Dotazioni organiche

Carriera dirigenziale	
– qualifica di dirigente	9
Qualifica funzionale nona	65
Qualifica funzionale ottava	65
Qualifica funzionale settima	150
Qualifica funzionale sesta	140
Qualifica funzionale quinta	255
Qualifica funzionale quarta	119
Qualifica funzionale terza	45
Qualifica funzionale seconda	2
Qualifica funzionale prima	—
TOTALE	850

PRÄSIDENT: Hat der Ausschuß bereits einen Vorschlag für eine Überschrift zu diesem Artikel?

Bitte, Herr Präsident...

Die Überschrift lautet also: "Nuova definizione del ruolo unico del personale regionale" – "Neubestimmung des Stellenplanes der Region". Ich hoffe, das paßt auf deutsch.

Damit eröffne ich die Diskussion zum Art. 30 bis.

Bitte, Herr Abg. Marzari.

PRESIDENTE: La Giunta ha già formulato una proposta per questo titolo?

Prego, signor Presidente...

Il titolo quindi è il seguente: "Nuova definizione del ruolo unico del personale regionale. – Neubestimmung des Stellenplanes der Region." Spero che la traduzione tedesca sia corretta.

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento 30 bis.

Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Anche questo emendamento, che pure era stato consegnato la volta scorsa, in qualche modo rappresenta una continuazione di quell'impostazione che non abbiamo condiviso nella presentazione alla discussione del disegno di legge, non è possibile arrivare soltanto all'ultimo momento e proporre una modifica della pianta organica, la quale cosa è sempre delicata.

Non avendo avuto la possibilità di confrontarlo con la tabella C che è vigente, chiedo che se il Presidente vorrà illustrare, come ritengo, questo emendamento, voglia anche consentire al Consiglio un raffronto tra nuova pianta organica e pianta organica esistente, non solo, ma dirci anche rispetto alla pianta organica esistente quanti posti sono attualmente non coperti.

Allora avremmo gli effettivi, quanto previsto dalla pianta organica che oggi vige e questa nuova, le cui cifre abbiamo sotto mano. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 30 bis?

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 30 bis?

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ja, da gibt es bereits eine kurze Erläuterung zum Art. 30 bis, die aber von mir aus nicht klar ist. Wieso gibt die heutige Stammrolle, so wie sie heute eingeteilt ist, nicht die Möglichkeit, Personal neu aufzunehmen. Ich verstehe das nicht. Wenn da auf 850, wie es dann heißt, rund 200 Posten frei sind, wieso geben die heutigen Bestimmungen, die heutige Personalordnung, nicht die Möglichkeit, Personal neu aufzunehmen, je nach Bedarf? Das ist mir rätselhaft. Dann wird es erklärt und man sagt, das ist deswegen so, weil wegen der Verschiebung des Personals innerhalb der Funktionsebenen, wegen Anwendung eines bestimmten Gesetzes von 1980 und so, die Posten nicht verfügbar sind und diese Rolle nicht richtig verwaltet werden kann, obwohl auf die 850 Posten 200 frei bleiben. Und nun zur Aufteilung der 850 Posten auf die verschiedenen Befähigungsfunktionsebenen: Da kommt mir vor, daß in den unteren Funktionsrängen verhältnismäßig wenig Personal ist, – gewöhnlich geht es von unten nach oben und es gibt mehr Personal, das von unten anfängt –, während hier sich die Zahl sich in den höheren Posten verdichtet, was eigentlich schon einer Erklärung bedarf. Wieso ausgerechnet in den höheren, nicht in den höchsten, und wieso sind die meisten Posten in den höheren Posten konzentriert, was meiner Ansicht nach nicht gesund ist, auch nicht bei den Verwaltungen, bei solchen öffentlichen Verwaltungen, die nicht irgendeine besondere Rolle spielen.

(E' già stata data una breve illustrazione dell'art. 30 bis che però non mi è molto chiara. Perchè l'attuale dotazione organica, per come è suddivisa, non contempla la possibilità di assumere nuovo personale? Non capisco. Se su 850 posti, come si dice, circa 200 sono liberi. Ma perchè le disposizioni vigenti, e quindi l'attuale ordinamento organico del personale non offrono la possibilità di assumere nuovo personale, a seconda delle esigenze? Non mi è molto chiaro. Poi mi si dice che è così a causa dello spostamento del personale all'interno delle qualifiche funzionali e in applicazione di una di una certa legge del 1980 per cui i posti non sono disponibili e questi ruoli organici non possono essere gestiti come si deve, benché su 850 posti 200 siano liberi. Per quanto concerne la suddivisione di questi 850 posti nelle varie qualifiche funzionali, mi pare che nelle qualifiche più basse ci sia relativamente poco personale – di solito si va dal basso verso l'alto, ed il personale che inizia dal basso è in numero maggiore –. Qui invece questo numero si concentra nelle carriere intermedie, non in quelle più alte. Pertanto a mio avviso, è necessaria una spiegazione: perchè proprio in quelle intermedie e non in quelle più alte? Peraltro io non la ritengo una circostanza positiva, nemmeno in un'Amministrazione come questa, che non svolge un ruolo particolare.)

PRÄSIDENT: Haben wir weitere Wortmeldungen aus den Reihen der Abgordncten?

Bitte, der Abg. Kaserer hat das Wort.

PRESIDENTE: Altri consiglieri intendono intervenire?

Ha la parola il cons. Kaserer.

KASERER: Im Begleitbericht zu diesem Gesetz zu den Abänderungen steht auch drinnen, daß der gesamte Stellenplan sich ändert. Ich weiß nicht, wie die Einteilung vorher war, aber mir kommt vor, daß beispielsweise Dirigentenrang, neunter Funktionsrang usw., daß hier einfach zuviel vorgesehen ist. Deswegen hätte ich gerne eine Erklärung.

(Nella relazione illustrativa degli emendamenti è specificato che l'intero organico è cambiato. Non conosco la suddivisione precedente, ma mi sembra che ad esempio nel ruolo dei dirigenti ne siano previsti semplicemente troppi. Pertanto gradirei avere una spiegazione.)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten? ... La domanda al Presidente, di quanto viene aumentato l'organico?

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Altri consiglieri intendono intervenire? ... La domanda al Presidente, di quanto viene aumentato l'organico?

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Grazie. La dotazione organica resta complessivamente quella di prima, 850 unità, è nella legge del 1988 e resta tale e quale, quindi è una redistribuzione all'interno dei 9 livelli, perché per la dirigenza ci sono 9 posti in organico, ma sono 17, quindi vuol dire che da 9 a 17 ci sono 8 persone in soprannumero, ma non viene modificato nulla. Perché, allora voi dite, avete fatto questa proposta di non aumentare in assoluto la dotazione, ma redistribuire i posti? Questo per un semplice fatto che per effetto — e dico perverso — di questa norma statale, che si è applicata automaticamente in Regione, la famosa circolare Pomicino, automaticamente è stata fornita a molte persone la possibilità di transitare ai livelli superiori e quindi vedete che i ruoli bassi si stanno svuotando; non voglio aggettivare questo sistema, nel concedere aumento di retribuzione alla gente, motivandola a lavorare, si salta di livello, in modo che automaticamente, riceve l'aumento. Con questa legge tendiamo ad abbandonare questo sistema, per rientrare in un alveo che speriamo migliore, nel senso che vorremmo avere l'ambizione di fare le leggi, che non generino quanto meno degli automatismi.

Allora quali sono i posti in definitiva...

(Interruzione)

ANDREOLLI: Il confronto. Allora ve li leggo subito. Ho due tabelle, una che porta l'effetto dell'applicazione sic et simpliciter della situazione vigente, una seconda simula quello che succederà se applicando integralmente questa legge entreranno nei ruoli le persone che sono state assunte ai sensi dell'art. 17 e dei cosiddetti comandati: 850 posti in organico, con la prima tabella, quindi senza l'immissione in ruolo di questo personale, del 17 e dei comandati che sono 31 più 20, quindi 51 persone; ci restano a disposizione 204 posti, perché 646 sono dipendenti di ruolo oggi e dico al collega Benedikter che non possiamo fare concorsi, finché non viene approvata questa stramaledetta legge, che ci consente di applicare il comma nono, di indire i concorsi interni e pubblici, quindi abbiamo 204 posti disponibili.

La proposta allora è: i dirigenziali restano tali e quali, la dotazione del nono livello secondo la tabella è 65, oggi i posti occupati sono 36; ottavo livello: la dotazione organica originaria era di 53, i posti occupati sono 56, il nuovo organico che proponiamo è 65. Del settimo livello l'organico iniziale è 98, i posti occupati 119, la nuova dotazione che proponiamo 150. Sesto livello: 163 l'organico originale, 98 i posti occupati, proponiamo di andare a 140. Il quinto livello: 171 i posti in organico originario, 238 i posti occupati di ruolo oggi, vi proponiamo di portarli a 255. Il quarto livello: 277 l'organico originario, 43 i posti occupati, vi proponiamo di portarli a 119. Terzo livello: 36 l'organico originario, 39 i posti occupati, proponiamo di portarli a 45. Secondo livello: posti in organico 8, posti occupati 0, proponiamo di lasciarne 2.

Quindi in questa ipotesi avremmo disponibili n. 204 posti, con la seconda ipotesi, cioè con l'eventuale immissione in ruolo, se vinceranno il concorso interno i 31 art. 17 ed i 20 comandati, avremo 128 posti disponibili così ripartiti: posti disponibili 10 nel nono livello, 7 nell'ottavo, 24 nel settimo, 28 nel sesto, 15 nel quinto, 45 nel quarto, 6 nel terzo e 1 nel secondo, quindi in sostanza le massime disponibilità vedete che risultano fra il settimo, il sesto, meno il quinto ed il quarto livello, che rappresentano i fabbisogni particolari, di cui noi abbiamo bisogno per bandire i futuri concorsi, in modo da far fronte alle esigenze più impellenti che riguardano sia l'Amministrazione generale, sia, come abbiamo detto, l'Ufficio traduzioni e soprattutto il Catasto ed il Tavolare.

PRÄSIDENT: Danke! Soweit die Replik des Einbringers. Wir kommen damit zur Abstimmung von Art. 30 bis. Wer mit dem Vorschlag der Regionalregierung einverstanden ist, möge die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Art. 30 bis genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Dopo la replica del proponente pongo in votazione l'art. 30 bis. Chi è favorevole alla proposta della Giunta regionale, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 5 voti di astensione e nessuno contrario, l'art. 30 bis è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 31.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 31.

Art. 31 Finanzbestimmung

1. Die aus diesem Gesetz erwachsende Ausgabe von 650 Millionen Lire für das Jahr 1990 wird durch Kürzung des im Kapitel 670 des Voranschlags der Ausgaben für die Finanzgebarung 1990 eingetragenen Gesamtbetrag gedeckt.
2. Die aus diesem Gesetz erwachsende Ausgabe in Höhe von 900 Millionen Lire jährlich mit Beginn des Haushalts 1991 wird durch Haushaltsgesetz im Rahmen des Artikels 9 und im Sinne des Artikels 24 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 6. Juni 1985, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen der Region gedeckt.

Art. 31 Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1990 in lire 650 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.
2. All'onere derivante dalla presente legge, previsto con decorrenza dall'esercizio 1991 in lire 900 milioni in ragione d'anno, si provvede con legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti le norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

PRÄSIDENT: Zum Artikel schicke ich folgendes voraus: Wir werden diese Finanzbestimmung an das Ende des Gesetzes rücken. Aber wir behandeln es jedenfalls jetzt. Das ist dann eine technische Umdesponierung, die vom Präsidium vorgenommen wird.

Wer möchte sich zur Finanznorm zu Wort melden? Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Art. 31 genehmigt, der – wie gesagt – jetzt in der Reihenfolge dann zurückgestellt wird, um die Einheitlichkeit und die Ordnungsmäßigkeit des Gesetzentwurfes zu wahren.

PRESIDENTE: Premetto che questa norma finanziaria costituirà l'ultimo articolo della legge. Comunque la discutiamo adesso. E' uno spostamento tecnico affidato alla presidenza.

Chi intende intervenire in merito alla norma finanziaria? Non vedo nessuno. La pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 2 voti contrari. Astenuti?

Con due voti contrari e 6 di astensione l'art.31 è approvato. Come ho già avuto modo di anticipare, questo articolo verrà posposto alla fine della legge, per garantire una certa unitarietà e regolarità all'intero disegno di legge in questione.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 32 und zunächst einmal einen vierten Titel. Da kommt jetzt ein neuer Titel:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 32 e quindi al titolo quarto, che è un nuovo titolo.

Nach dem Art.31 des Regionalgesetzentwurfes Nr. 40/90 wird der nachstehende neue IV. Titel eingefügt:

"IV. TITEL

Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen".

Der neue Titel besteht aus den nachstehenden Artikeln sowie aus den Tabellen Anlage A) und Anlage B).

Dopo l'articolo 31 del disegno di legge regionale n. 40/1990 è inserito il seguente nuovo Titolo IV:

"TITOLO IV

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"

Il nuovo titolo è composto dai seguenti articoli nonché dalle tabelle allegato A) e allegato B).

PRÄSIDENT: Assessor von Egen bittet zur Erläuterung.

PRESIDENTE: L'assessore Von Egen chiede la parola per l'illustrazione.

VON EGEN: Wir haben hier diese Ergänzungsanträge eingebracht, weil es günstig ist und wie Ihr ja wißt, werte Kolleginnen und Kollegen, unsere regionalgesetzlichen Bestimmungen über das Personalwesen auch auf die Handelskammern von Trient und Bozen Anwendung finden und wir haben in der Vergangenheit dann immer ein eigenes Gesetz für die Personalsituation der Handelskammern eingebracht. Nachdem es sich hier um Ergänzungen handelt, um 3 bis 4 Artikel, haben wir uns gedacht, daß es besser ist, wenn wir das gleich da hineintun, daß wir es vor der Sommerpause noch durchbringen, sonst würde es September, Oktober werden, damit das Personal der Handelskammern wie das regionale Personal gleichgestellt werden kann. Auch in Anwendung des staatlichen "Pomicino-Gesetzes" haben wir die Mindestserhöhung auf Vorschlag der Handelskammern des Stellenplanes vorgenommen. Wir gehen da sowohl in Bozen als auch in Trient von derzeit 136 Stellen auf 146: also der Stellenplan wird insgesamt um 10 Stellen erweitert. Das heißt, daß nicht jetzt noch 146 aufgenommen werden, sondern daß die Kammer die Möglichkeit hat in die verschiedenen Dienstklassen Personal einzustellen, und es ist das Minimum, das im Sinne des "Pomicino-Gesetzes" ist, also nur 10. Das ist da drinnen und mehr ist es eigentlich nicht. Ich glaube, es ist richtig, daß wir das heute noch genehmigen, damit dann das Kammerpersonal gleich wie das Regionalpersonal gleich behandelt werden kann.

Deshalb würde ich ersuchen, daß sie da die Zustimmung geben.

(Abbiamo presentato questo emendamento aggiuntivo perchè è opportuno, e perchè come sapete, colleghi e colleghe, le nostre disposizioni di legge regionali concernenti il personale vengono applicate anche alle Camere di Commercio di Trento e Bolzano. In passato abbiamo sempre presentato una legge specifica per il personale delle Camere di Commercio, ma dal momento che gli articoli da aggiungere sono solo 3 o 4, abbiamo pensato che sia meglio inserirli direttamente in questo contesto, e approvarli prima della pausa estiva, altrimenti l'equiparazione del personale delle camere di Commercio al personale regionale slitterà a settembre o ottobre. Abbiamo introdotto l'aumento minimo dell'organico, su proposta della Camera di Commercio, anche in applicazione della "legge Pomicino". Sia a Bolzano che a Trento passiamo dai 136 posti attuali a 146, quindi l'organico viene ampliato in tutto di 10 posti. E questo non vuol dire che possano essere assunte subito 146 persone, bensì che la Camera di Commercio ha l'opportunità di assumerle nelle varie qualifiche funzionali. E questo è il minimo consentito dalla "legge Pomicino". Si tratta soltanto di 10 persone, non di più ed io ritengo che sia giusto approvare questo emendamento ancora oggi, in modo che il personale delle Camere di Commercio venga equiparato a quello della Regione.)

PRÄSIDENT: Wer meldet sich dazu zu Wort?

Abg. Marzari, bitte.

PRESIDENTE: Altri interventi?

Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Vorrei estendere anche a questo articolo la stessa domanda di prima e cioè conoscere la situazione attuale in termini di dotazione organica e l'effettiva consistenza, in modo da capire anche qui che cosa di fatto potrà succedere e quale sarà l'effettiva possibilità di assunzione.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort, zunächst aus den Reihen der Abgeordneten? Ich sehe niemanden...

Moment bitte, der Landesrat Ferretti.

PRESIDENTE: Altri consiglieri intendono intervenire? Non vedo nessuno....
Un momento, c'è l'assessore Provinciale Ferretti.

FERRETTI: Mi interesserebbe sapere, signor Presidente, se questa norma finanziaria serve a coprire gli oneri che deriveranno dalla sua applicazione in prima istanza, oppure...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Abg. Ferretti, wir sind bei der Überschrift und Unterteilung des vierten Abschnittes.

PRESIDENTE: Cons. Ferretti, stiamo trattando il titolo e la ripartizione del titolo quarto.

FERRETTI: L'emendamento? Grazie, prenderò la parola successivamente.

PRÄSIDENT: Bevor der Regionalassessor von Egen das Wort ergreift, möchte ich ihn darauf hinweisen, daß hier im deutschen Text, nicht nur beim Abänderungsantrag jetzt, sondern immer wieder, die Abschnitte dieses Gesetzesentwurfes in Titel eingeteilt werden. Laut meinen Deutschkenntnissen gibt es diese Einteilung nicht. Ich frage, ob Sie als Regionalregierung einverstanden sind, daß man dies im Deutschen als Abschnitte bezeichnet, also nicht IV. Titel, sondern IV. Abschnitt des Gesetzesentwurfes.

Sind aus den Reihen der Abgeordneten weitere Wortmeldungen?
Abg. Meraner, bitte.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola all'Assessore Von Egen, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che qui nel testo tedesco, non solo nell'emendamento, ma ovunque, i capi (Abschnitte) di questo disegno di legge sono definiti titoli (Titeln). Per quanto ne so, in tedesco questa suddivisione non esiste. Le chiedo se Lei come Giunta è d'accordo per la dizione "vierter Abschnitt" (capo quarto) e non Titel IV (titolo quarto), da sostituire nel testo tedesco.

Altri consiglieri intendono intervenire?
Prego, cons. Meraner.

MERANER: Zur Sache selbst möchte ich sagen, daß ich es schon als eine erhebliche Zumutung gegenüber den Steuerzahlern empfinde, daß wir hier, wenn auch nur hypothetisch vorgeschen, die Stellenpläne auf 146 Personen erhöhen. Denn wir wissen doch alle, daß wir ringsherum eine ganze Menge von talentierten Leuten haben, die diese Aufgaben übernehmen könnten und wir müssen einfach einmal davon abgehen, daß wir ständig die Stellenpläne erweitern. Die Regionalregierung muß hier einfach die politische Richtung ändern und endlich die Rahmenbedingungen schaffen, damit Personen, die derzeit nicht genügend beschäftigt sind – ich will jetzt die Gründe dafür nicht analysieren – sich gegen ein entsprechendes vernünftiges Entgelt umschulen lassen. Und wir dann diese Leute für die neuen Posten hernehmen, wenn wir sie brauchen, anstatt ständig neue Leute einzustellen. Denn wir kommen so mit der Zeit zu einem System, das in Zukunft wahrscheinlich einmal nicht mehr bezahlbar sein wird. Umso bedenklicher scheint mir die Maßnahme, da sie gerade in einem Zeitpunkt wirtschaftliche Hochkonjunktur fällt, in der ja schon die Privatwirtschaft überhaupt keine Schwierigkeiten hätte, die freiwerdenden Posten aufzunehmen, sondern im Gegenteil, erhebliche Schwierigkeiten hat, überhaupt genügend Arbeitskräfte zu finden. So stellen wir hier fest, daß zwar nicht in böswilliger Absicht, Herr Präsident, das bin ich mir sicher, aber unter dem Strich ein zweifaches

Negativum steht. Erstens entzieht die öffentliche Hand der Privatwirtschaft jene Arbeitskräfte, die sie dringend braucht, um überhaupt weiterarbeiten zu können: Sie ist heute schon in die Situation versetzt, daß sie vielfach provinzfremde Arbeitskräfte annehmen muß, weil sie sie hier nicht mehr finden kann. Nun werden Sie sagen, diese 11 machen es nicht aus. Das ist richtig. Diese 11 machen es nicht aus, aber es geht ja hier um ein Prinzip. Und das zweite Prinzip, das ich möchte, daß es abgeändert wird, ist eben die vorher erwähnte Tatsache, daß wir nicht immer und überall meinen, wenn wir irgendwo einen neuen Angestellten brauchen, daß wir den von außen herein durch Erweiterung der Stellenpläne aufnehmen müssen. Wir müssen uns endlich der grundlegenden Verwaltungsprinzipien und der Personalpolitik einer öffentlichen Verwaltung besinnen, die unter anderem auch in der Mobilität, in der Beweglichkeit der Angestellten besteht, wobei diese auch in einem gewissen Rahmen verpflichtet sind, sich umschulen und anderswo einstellen zu lassen.

Ich möchte aber weniger auf die Pflicht und auf den Druck den Akzent legen, als vielmehr auf den Ansporn, auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen, sodaß unsere Mitarbeiter, die Angestellten der Region und auch der Landesverwaltungen von sich aus das Bedürfnis verspüren und einen Ansporn bekommen, sich umschulen zu lassen und dort zu arbeiten, wo es neue Arbeitsplätze braucht und sodaß wir sie dort abziehen können, wo es sie eben derzeit nicht braucht.

(A questo proposito vorrei dire che ritengo una considerevole pretesa nei confronti dei contribuenti il fatto che noi qui, anche se è previsto solo ipoteticamente, aumentiamo l'organico a 146 posti. Perchè tutti sappiamo di disporre di tanta gente qualificata, che potrebbe assumere questi compiti; noi dobbiamo prescindere una volta per tutte dall'ampliamento dell'organico e la Giunta regionale deve semplicemente cambiare indirizzo politico creando finalmente le condizioni quadro ideali, in modo che coloro che non sono occupati adeguatamente, e qui non mi addentro nei particolari che determinano tale stato di cose, in cambio di una retribuzione ragionevolmente adeguata, frequentino corsi di formazione, e poi vengano utilizzati per i nuovi posti, se c'è bisogno, invece di assumere di continuo nuovo personale. Perchè altrimenti con il tempo arriveremo ad un sistema che in futuro forse non riusciremo più a sostenere economicamente. E questo provvedimento mi pare ancora più dubbio, considerato il fatto che cade in un momento di congiuntura positiva nell'economia, in cui il settore privato non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad assumere gente nuova, e invece, proprio contrariamente a quel che si immagina, incontra notevoli difficoltà a trovare manodopera in quantità sufficiente. E così qui constatiamo che, sicuramente senza cattiva intenzione, signor Presidente, il bilancio è negativo per due motivi: il primo è che in questo modo la pubblica Amministrazione sottrae all'economia privata quella manodopera di cui ha urgente bisogno per continuare a lavorare, venendosi a trovare in una situazione per cui deve assumere molta gente di fuori provincia, visto che qui non ne trova più. A questo punto Lei mi potrà dire che questi undici non sono determinanti. Giustissimo. Questi undici non sono determinanti ma si tratta di una questione di principio. E il secondo principio che vorrei venisse cambiato è quello di cui ho parlato prima, cioè che non dobbiamo ampliare l'organico ogni qualvolta che da qualche parte abbiamo bisogno di un nuovo dipendente. Dobbiamo ricordare finalmente i fondamentali principi amministrativi e della politica del personale di una pubblica Amministrazione, tra i quali la mobilità dei dipendenti, che entro certi limiti sono obbligati a seguire corsi di formazione ed essere impiegati altrove.

Comunque non vorrei porre l'accento sul dovere e sulla pressione, quanto piuttosto sullo stimolo, sulla creazione di condizioni quadro favorevoli, in modo che i nostri collaboratori, cioè i dipendenti della Regione e della Provincia, da soli sentano l'esigenza e lo stimolo di seguire corsi di formazione, per andare a lavorare dove c'è bisogno e potendo allontanarli

da dove per il momento non c'è bisogno di loro.)

PRÄSIDENT: Danke! Aus den Reihen der Abgeordneten ist niemand mehr. Dann gebe ich das Wort zurück dem Regionalassessor von Egen zur Replik.

PRESIDENTE: Grazie! Non c'è nessun altro consigliere iscritto a parlare. Pertanto dò la parola all'Assessore Von Egen per la replica.

VON EGEN: Dem Kollegen Marzari möchte ich antworten: Es handelt sich um eine Erhöhung von insgesamt 11, wir haben versprochen 10 Stellen, also statt 10 sind es 11 Stellen, sowohl für Bozen als auch für Trient und es ist notwendig geworden, weil das Staatsgesetz, das "Pomicino-Gesetz", hier verschiedene Dinge vorgesehen hat. Und zwar, daß nicht nur eine Erhöhung, die die Kammer wahrgenommen hat, sondern auch intern, innerhalb der verschiedenen Laufbahnen, eine Veränderung jetzt eben stattfindet und die kann ich Ihnen gleich vorlesen – erstens.

Zweitens haben die Handelskammern 180 verlangt und sie bekommen jetzt in diesem Moment 146. Das wollte ich auch dem Kollegen Meraner von Eppan schon sagen, also 180 verlangt und jetzt sind aufgrund unseres Vorschlages 146 vorgesehen. Es braucht bei der Handelskammer noch einige qualifizierte Leute und deswegen ist diese Erhöhung auch vorgesehen. Ihr wißt ganz genau, das die einen und anderen Mitarbeiter noch notwendig sind.

Jetzt folgendes: zu Trient, Kollege Marzari: in der Dirigentenlaufbahn sind bisher 5 vorgesehen gewesen, 5 jetzt. Die neunte hat es ja nicht gegeben, da werden 3 vorgesehen. In der achten 10, jetzt 9; in der siebten 15, jetzt 23; in der sechsten 18, bisher 19; in der fünften waren 19, jetzt 53; in der vierten 55, jetzt 20; in der dritten 10, jetzt 9; in der zweiten 3, jetzt 5, ergibt 146.

In Bozen ist folgendes: 5 Dirigenten, 5 bleiben; die neunte war nicht, jetzt 3; in der achten waren 10, jetzt 9; in der siebten waren 15 vorgesehen, jetzt 23; in der sechsten 18, jetzt 19; in der fünften 19, jetzt 53; in der vierten 55, jetzt 20; in der dritten 10, jetzt 9; in der zweiten 3, jetzt 5, ergibt wieder 146.

(Vorrei rispondere al collega Marzari. Si tratta di un aumento di 11 posti, ne abbiamo promessi 10, ma invece di 10 sono 11 sia per Bolzano che per Trento e questo aumento si è reso necessario perchè la legge nazionale, la cosiddetta "Legge Pomicino", ha previsto diverse cose, e tra l'altro non solo un aumento, recepito dalla Camera di Commercio, ma anche internamente, all'interno delle varie carriere devono intervenire delle variazioni, ed io ve le posso subito leggere.

In secondo luogo le Camere di Commercio hanno richiesto 180 posti, ottenendone momentaneamente solo 146. E questo in risposta anche al collega Meraner di Appiano. Quindi ne ha richiesti 180 ma su nostra proposta adesso ne sono previsti 146. Alla Camera di Commercio c'è bisogno di altra gente qualificata, pertanto è previsto anche questo aumento di organico. Sapete benissimo che è necessario altro personale.

Per quanto concerne Trento, collega Marzari: nella carriera dirigenziale fino ad ora erano previsti 5 posti e 5 sono rimasti. La nona qualifica funzionale non era prevista e adesso i posti previsti sono 3. Nell'ottava erano dieci e adesso sono 9, nella settima 15 e adesso sono 23, nella sesta 18, mentre prima erano 19, nella quinta erano 19 e adesso diventano 53, nella quarta erano 55, mentre ora sono ridotti a 20, nella terza erano 10 e adesso sono 9, nella seconda erano 3 e adesso sono 5 per un totale di 146 posti.

Per quanto concerne Bolzano: 5 dirigenti come in passato, la nona qualifica non esisteva e adesso prevede 3 posti, nell'ottava l'organico era di dieci posti, che ora diventano 9, nella settima da 15 siamo passati a 23, nella sesta da 18 siamo saliti a 19, nella quinta da 19 diventano

53, nella quarta erano 55 e adesso sono 20, nella terza erano 10 e diventano 9, nella seconda da 3 passiamo a 5 e anche qui per un totale di 146 posti.)

PRÄSIDENT: Ich komme zurück auf meinen Vorschlag, das Wort "Titel" im deutschen Text im ganzen Gesetzentwurf zu entfernen und durch "Abschnitt" zu ersetzen. Wir haben zwar jetzt ein bißchen diskutiert, aber es scheint doch klarer und sprachlich korrekter zu sein. Ich sehe keine Widersprüche dazu.

PRESIDENTE: Ribadisco la mia proposta di eliminare nel testo tedesco dell'intero disegno di legge la parola "Titolo" per sostituirla con "Abschnitt" (capo). Finora abbiamo discusso altri argomenti, ma mi pare più chiara e comunque più corretta dal punto di vista linguistico. Non vedo nessuna obiezione.

PRÄSIDENT: Damit komme ich jetzt zu den Artikeln, zu Art. 32:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 32:

Art. 32

Einheitsstellenplan des Kammerpersonals

1. Die dem Regionalgesetz vom 18. Juni 1987, Nr. 8 beigelegten Tabellen A) und B) werden durch die diesem Gesetz beigelegten ersetzt.

Art. 32

Ruolo unico del personale camerale

1. Le tabelle A) e B) allegate alla legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 32 und zum Kammerpersonal? Ich sehe keine. Wer ist dafür? Gegenstimmen? 3. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen ist der Art. 32 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'articolo 32 e al personale camerale? Non vedo nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Tre. Astenuti?

Con tre voti contrari e tre astenuti, l'art. 32 è approvato.

PRÄSIDENT: Art. 33:

PRESIDENTE: Art. 33:

Art. 33

Einstufung in ein anderes Berufsbild

1. Das wie auch immer bei den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Handelskammern von Trient und Bozen im Dienst stehende Personal, das mit Erfolg Ausbildungslehrgänge besucht hat, die eigens veranstaltet wurden oder zu denen es auf Verlangen der Verwaltung entsandt wurde, um Diensten zugeteilt zu werden, die mit der Entwicklung des Informatiksystems der

Kammer zusammenhängen, und das die mit diesen Diensten zusammenhängenden Obliegenheiten beim DV-Zentrum ausgeübt hat und zur Zeit ausübt, wird nötigenfalls auch in Überzahl in das den ausgeübten Obliegenheiten entsprechende, in den fünften Funktionsrang fallende Berufsbild eingestuft, wenn der Bedienstete das Diplom einer unteren Mittelschule besitzt, oder in den sechsten Funktionsrang, wenn der Bedienstete das Diplom einer oberen Mittelschule besitzt.

Art. 33

Inquadramento in altro profilo professionale

1. Il personale comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano che ha positivamente frequentato corsi di formazione all'uopo organizzati o ai quali è stato inviato su richiesta dell'Amministrazione per essere adibito a servizi connessi con lo sviluppo del sistema informatico camerale e ha svolto e tuttora svolge le funzioni connesse con tali servizi presso il Centro Elaborazione Dati è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nel profilo professionale corrispondente alle funzioni esercitate, rientrando rispettivamente nella quinta qualifica funzionale, ove il dipendente sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ovvero nella sesta qualifica funzionale, qualora il dipendente sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

PRÄSIDENT: Da haben wir einen Abänderungsantrag von Benedikter, Meraner und Klotz:

PRESIDENTE: A questo articolo i cons. Benedikter, Meraner e Klotz hanno presentato un emendamento:

Dem einzigen Absatz des Art. 33 hinzufügen:

"unbeschadet der Notwendigkeit für die Provinz Bozen, im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und nachfolgender Änderungen das Zeugnis über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache entsprechend dem für den Zugang zur funktionellen Befähigung verlangten Studientitel zu besitzen."

Aggiungere all'unico comma dell'art. 33:

"ferma restando per la provincia di Bolzano la necessità di possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Der Einbringer hat das Wort zur Erläuterung.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Il proponente ha la parola per l'illustrazione.

BENEDIKTER: Da geht es um noch nicht endgültig aufgenommenes Personal, das jetzt endgültig übernommen werden soll und wie es in der Bestimmung heißt, es entsprechend dem Studientitel in die sogenannte Funktionsebene eingestuft werden soll. Soweit so gut! Aber jetzt frage ich mich: das ist ein Schulbeispiel, ein eklatantes Beispiel, nach dem eben die Durchführungsbestimmung, daß der Zweisprachigkeitsnachweis dem Studientitel, gemäß dem diese Leute das erstemal eingestuft werden sollen und die auch für die öffentlichen

Körperschaften gilt, angewendet werden muß. Es handelt sich nicht um Personen, die schon Stammpersonal sind, sondern die das erstmal eingestuft werden und zwar entsprechend dem Studientitel. Also wenn für dieses Personal nicht der Grundsatz der Durchführungsbestimmungen gilt, dann ist es eben ein ganz glatter Widerspruch, eine Verletzung der Durchführungsbestimmungen, die zum Schutze der deutschen Sprachgruppe erlassen worden sind. Und auch damit eben die deutsche Sprache tatsächlich von Leuten, die sie einigermaßen entsprechend dem Posten, den sie besetzen, gebraucht wird. Wenn hier nicht der Grundsatz wiederholt wird, wenn es so bleibt, dann heißt es, es wird keine Rücksicht auf den Zweisprachigkeitsnachweis genommen. Das ist klar! Meiner Ansicht nach muß das Gesetz schon deswegen rückverwiesen werden, weil man eine Durchführungsbestimmung, die ja die Gesetzgebung der Region und auch der Provinz bindet, — ich möchte sagen, Gott sei Dank bindet — und die zum Schutze der deutschen Sprachgruppe und zum Schutze der deutschen Sprache erlassen worden ist, hier eben unterlassen wird.

(Qui si parla di personale non inquadrato in ruolo, che però adesso dovrebbe diventare di ruolo e che, come si dice nella disposizione, viene inquadrato nel profilo professionale corrispondente al titolo di studio. E fin qui nulla da obiettare. Ma adesso mi chiedo: questo è un esempio elementare ed eclatante per cui le norme di attuazione che valgono anche per gli enti pubblici, devono essere applicate, e in particolare la norma che prevede l'inquadramento iniziale in base al titolo di studio e all'attestato di bilinguismo. Non si tratta di personale che fa già parte dell'organico, bensì di personale che viene inquadrato per la prima volta, e in base al titolo di studio. Quindi se per questo personale non vale il principio delle norme di attuazione, allora ci troviamo di fronte ad una contraddizione bella e buona, ad una violazione delle norme di attuazione, che sono state emanate a tutela della popolazione di lingua tedesca anche per far sì che la lingua tedesca venga effettivamente parlata dalle persone, in relazione alla carica e al ruolo che ricoprono. Se qui non si ripete questo principio, se la disposizione non viene integrata da questa precisazione, allora significa non avere alcun riguardo per l'attestato di bilinguismo. Mi sembra molto chiaro! E a mio avviso la legge dovrebbe venire rinviata proprio per questo motivo, perchè qui si omette una norma di attuazione vincolante per la legislazione regionale e anche provinciale — e dico grazie a Dio che è vincolante — emanata a tutela del gruppo linguistico tedesco e della lingua tedesca.)

PRÄSIDENT: Soweit die Erläuterung des Einbringers. Wer meldet sich zum Abänderungsantrag Benediktters zu Wort? Ich sehe niemanden. Der Ausschuß? Auch nicht. Dann stimmen wir darüber ab. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 12 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 12 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen und dem Rest Enthaltungen ist der Antrag angenommen.

PRESIDENTE: Grazie per l'illustrazione. Chi intende prendere la parola sull'emendamento Benediktter? Non vedo nessuno. La Giunta? Nemmeno. Allora lo pongo in votazione. Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. 12 voti favorevoli. Contrari? 2. Astenuti?

Con 12 voti favorevoli, 2 contrari e il restante astenuti, l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen dann zum Gesamtartikel 33. Wer meldet sich zum Art. 33 zu Wort? Abg. Marzari, bitte.

PRESIDENTE: Passiamo all'intero art. 33. Chi intende intervenire?
Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Un'osservazione generale non può che portarmi a riportare qui le stesse considerazioni che avevamo portato ad un articolo che riguardava il personale dell'ente Regione e non eravamo d'accordo lì con una certa soluzione, è evidente che non possiamo esserlo nemmeno in questo caso. Voglio chiarire ancora una volta che non siamo contrari a riconoscere un passaggio di livello per chi si è sottoposto ad un passaggio di qualificazione, il nostro problema sta nell'andare a vedere come questo personale è stato scelto. Riteniamo di poter dire che questa scelta è stata fatta con eccessiva discrezionalità da parte della Giunta e quindi non riteniamo di poter avallare questo tipo di soluzione.

L'altra è un'osservazione più particolare e si riferisce alla quarta riga dell'emendamento "che ha positivamente frequentato corsi di formazione all'uopo organizzati o ai quali è stato invitato", se ci fosse una "e" sarei d'accordo, non avrei nulla da eccepire sulla comprensione dell'emendamento, ma quella "o" mi fa sorgere dei problemi, può essere che del personale abbia partecipato a corsi, ai quali non era stato invitato? In quel caso doveva essere noto a tutti, perché molti avrebbero probabilmente partecipato, specie se potevano immaginare che dopo sarebbe avvenuta una sanatoria di questo genere, meglio, non una sanatoria, un passaggio di livello fondato come questo. Quindi voglio capire, o i corsi erano organizzati per determinate persone individuate in un certo modo, corretto o meno questo sta a ciascuno di dare un giudizio, oppure non capisco questa doppia fattispecie, quindi la "o" mi pare che non sia ben posta.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich noch aus den Reihen der Abgeordneten zu Wort? Niemand mehr? Möchte der Ausschuß Stellung nehmen? Nein?
Bitte, Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Altri consiglieri intendono intervenire? Nessuno? La Giunta intende prendere posizione in merito? No?
Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie. La "o" ha un senso, collega Marzari, perché questi testi non si scrivono ex a brupto, ma abbiamo avuto contatti con le Camere di Commercio per avere una fotografia della situazione, che si presenta diversa rispetto a quella della Regione, anche se lei ha già capito che questo è il pendant dell'art. 21, che abbiamo approvato prima.

Le Camere di Commercio hanno situazioni diverse, ci sono alcuni dipendenti delle Camere che autonomamente hanno frequentato dei corsi, autorizzati dall'Amministrazione e che poi di fatto l'Amministrazione riconosce, perché abbiamo dichiarazioni attestanti da parte delle Camere di Commercio che questi hanno frequentato dei corsi organizzati da privati e sono corsi ritenuti validi ed efficaci ai fini del lavoro che svolgono. Poi ci sono corsi svolti su richiesta dell'Amministrazione, per la verità fatti sempre all'esterno ma organizzati dall'Amministrazione su apporti esterni, quindi con questa proposta si vuole unificare i due canali attraverso cui sono stati svolti questi corsi, dandone valenza sostanziale, perché l'Amministrazione delle due Camere di Commercio, con dichiarazione scritta del Presidente, ci attestano che a loro avviso sono equipollenti e quindi essendo equipollenti fra di loro sono paragonabili ai nostri. Da qui la nostra proposta di unificare i due canali di aggiornamento per unificarli nello stesso sistema.

PRÄSIDENT: Das war's zum Art. 33. Damit stimmen wir ihn ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen ist der Art. 33 genehmigt.

PRESIDENTE: Questo per quanto concerne l'art. 33. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 2. Astenuti?

Con tre voti contrari e 7 di astensione, l'art. 33 è approvato.

PRÄSIDENT: Da wird jetzt ein neuer Titel eingefügt. Also "Titel" wird durch "Abschnitt" ersetzt:

PRESIDENTE: Qui viene inserito un nuovo titolo. Dunque: "Titel" viene sostituito da "Abschnitt".

Nach dem Art. 33 des Regionalgesetzentwurfes Nr. 40/1990 wird der nachstehende neue V. Abschnitt eingefügt:

V. ABSCHNITT

Funktionszulage für den Gebrauch der ladinischen Sprache für die Bediensteten der Gemeinden in Gröden und im Gadertal und der Gemeinde Kastelruth in der Provinz Bozen.

Der neue Abschnitt besteht aus dem nachstehenden Art. 34.

Dopo l'art. 33 del disegno di legge regionale n. 40/1990 è inserito il seguente nuovo Titolo V:

TITOLO V

Indennità di funzione per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni delle valli Gardena e Badia e del Comune di Castelrotto nella Provincia di Bolzano

Il nuovo titolo è composto dal seguente articolo 34.

PRÄSIDENT: Art. 34:

PRESIDENTE: Art. 34:

Nach dem Art. 12 des Regionalgesetzes vom 5. März 1983, Nr. 1 geänderten Art. 28 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 1975, Nr. 11 wird der nachstehende neue Artikel eingefügt:

Art. 34

Funktionszulage für den Gebrauch der ladinischen Sprache für die Bediensteten der Gemeinden in Gröden und im Gadertal und der Gemeinde Kastelruth in der Provinz Bozen

1. Um die Anwendung der im Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 enthaltenen Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache von Seiten der Organe und Ämter der ladinischen Gemeinden in Gröden und im Gadertal und der Gemeinde Kastelruth in der Provinz Bozen zu gewährleisten, wird den Gemeindebediensteten, die die

eigenen Prüfung über die Kenntnis der ladinischen Sprache bestanden haben und bei den genannten Gemeinden und/oder ihren Konsortien bedienstet sind, eine monatliche Funktionszulage in derselben Höhe wie die im Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen vorgesehene Sonderzulage zuerkannt.

2. Die Zulage nach dem vorstehenden Absatz wird dem berechtigten Personal ab Inkrafttreten des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 entrichtet.

3. Das Ausmaß der Zulage nach dem vorstehenden Absatz wird von Zeit zu Zeit an die in den staatlichen Bestimmungen festgesetzten Ausmaße mit den darin für die Sonderzulage der zweiten Sprache nach dem Gesetz vom 13. August 1980, Nr. 454 angegebenen Ablaufzeiten angeglichen.

4. Die aus diesem Gesetz erwachsende Ausgabe wird durch die jährlichen Haushaltsansätze der Gemeinden nach dem vorstehenden Absatz 1 gedeckt.

Dopo l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, modificato con l'art. 12 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 1, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 34

Indennità di funzione per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei Comuni delle Valli Gardena e Badia e del Comune di Castelrotto nella provincia di Bolzano

1. Al fine di assicurare l'applicazione delle norme contenute del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 relativamente all'uso della lingua ladina da parte degli organi ed uffici dei Comuni ladini siti nelle valli Gardena e Badia e del Comune di Castelrotto nella provincia di Bolzano, è attribuita ai dipendenti comunali che abbiano superato l'apposito esame di conoscenza della lingua ladina, in servizio presso i Comuni menzionati o loro consorzi, una indennità mensile di funzione in misura corrispondente all'indennità speciale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta al personale avente titolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

3. La misura dell'indennità di cui al precedente comma sarà adeguata alle misure stabilite, tempo per tempo, dalla normativa statale e con le decorrenze nella stessa indicate per l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454.

4. Alla spesa derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti annuali di bilancio dei Comuni di cui al precedente comma 1.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 34 zu Wort? Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir über den Art. 34 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Art. 34 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 34? Non vedo nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 2 voti contrari. Astenuti?

Con 2 voti contrari e 5 di astensione, l'art. 34 è approvato.

PRÄSIDENT: Damit ist das Paket der Abänderungen fertig. Ich möchte noch daran erinnern, daß wir jetzt an dieser Stelle ordnungsgemäß den bereits genehmigten Finanzartikel, über den wir nicht eigens abstimmen brauchen, einbauen und dann kommt jetzt die Gesetzesformel.

PRESIDENTE: Abbiamo così concluso il pacchetto degli emendamenti. Vorrei ricordare all'aula che la norma finanziaria, già approvata, e per la quale non è necessaria una votazione a parte, verrà inserita in questo punto. Non resta che la formula dell'entrata in vigore.

Art. 32
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Art. 32
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen sehe ich natürlich keine dazu. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? Das ist natürlicherweise ein Artikel, den es auf jeden Fall braucht.

Mit 8 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Art. 32 genehmigt.

PRESIDENTE: Ovviamente non vedo nessuno che intende intervenire. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Naturalmente questo è un articolo comunque necessario.

Con 8 voti di astensione e nessuno contrario, l'art. 32 è approvato.

PRÄSIDENT: Ich möchte noch dazufügen, daß die Numerierung dieses Artikels sich natürlichweise ändert und vom Präsidium von Rechts wegen ordnungsgemäß in der Reihenfolge vorgenommen wird. Zuerst der Finanzartikel, dann der Artikel zum Inkrafttreten, bzw. die gesamte Durchnumerierung auch der bis- und ter-Artikel, die wir eingebaut haben.

PRESIDENTE: Vorrei solo aggiungere che la numerazione dell'articolo verrà variata e affidata alla Presidenza, che provvederà d'ufficio all'esatta numerazione. Prima la norma finanziaria, poi l'articolo sull'entrata in vigore e tutti gli articoli bis e ter che abbiamo aggiunto.

PRÄSIDENT: Damit sind wir am Schluß des Gesetzentwurfes angelangt. Gibt es Erklärungen zur Stimmabgabe?

Bitte, der Abg. Boato hat das Wort.

PRESIDENTE: Abbiamo così concluso l'intero disegno di legge.

Qualcuno vuole intervenire in sede di dichiarazione di voto?

Ha la parola il cons. Boato.

BOATO: Un minuto di tempo. E' la nuova disponibilità finanziaria della Regione l'occasione per questo riordino di competenze, che abbiamo finito di discutere. Non va dimenticato che a questo vantaggio, si arriva tramite un relativo privilegio di cui si è approfittato, sia pure in misura contenuta, ma si è approfittato.

Lo sganciamento dalla normativa dello Stato avviene con molto ritardo, 10 anni, dal 1980; meglio tardi che mai, per raggiungere, fra le altre cose, l'auspicata mobilità del personale tra enti pubblici.

L'omogeneizzazione con le Province autonome, che è un obiettivo dichiarato, resta tuttavia una finalità non del tutto attuata, sia per alcuni settori, sia per la serie di indennità, di sanatorie e di particolarità, cui talvolta corrispondono anche sindacati speciali e portavoce speciali perfino della maggioranza, nel caso del S.V.P.. Si auspica ora che il potenziamento di alcuni servizi ed il loro riordino funzionale produca un salto qualitativo, in particolare nel Catasto, nel Libro Fondiario e nell'Ufficio traduzioni di funzionamento per l'utenza sociale, perché abbiamo discusso una legge che poi ha un riflesso sociale, non ha solo riflesso interno nella burocrazia.

Quanto al riassetto della dirigenza – mi rivolgo al Presidente in particolare –, è rinviato ad una legge ad hoc, si tratta di una questione importante legata alla struttura organizzativa della Regione, non strettamente alla dirigenza e al ruolo istituzionale della Regione, un'occasione, parzialmente perduta in Provincia di Trento, da non enfatizzare, ma anche da non perdere.

(Assume la Presidenza il Presidente Franco Tretter)

(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto?

La parola al cons. Kußstatscher.

KUSSTATSCHER: Ich möchte meine Stellungnahme auch in der Funktion als Präsident der Gesetzgebungskommission hier abgeben. Das heißt nicht, daß ich gegen das Gesetz stimmen werde – zur Beruhigung voraus – und mir ist auch klar, daß bei Personalgesetzen im letzten Moment immer wieder verschiedene Leute aufspringen wollen. Aber es ist schon perplex, wenn wir das ursprüngliche Gesetz vom 28. Februar hernehmen, ganz etwas anderes dann in der Gesetzgebungskommission am 24. und 31. Mai behandeln und nochmals heute und am letzten Donnerstag wesentlich erweitert hier ein Gesetz verabschieden. Es erweckt den Eindruck, daß kein organisches Personalgesetz vorgelegt worden ist, sondern daß sehr, sehr vieles spontan und zufällig ist, jedenfalls sehr vieles schnell entschieden worden ist. Die Regierung und die Personalämter sollten in Zukunft systematischer arbeiten: Das gesamte Gesetz den Abgeordneten vorlegen, das gesamte Gesetz der Kommission zur Prüfung vorlegen und dann erst dem Plenum. Denn ich glaube – jedenfalls mir geht es so und ich glaube auch vielen anderen –, daß wir heute jetzt am Abschluß dieser Debatte nicht wissen, was wir im Laufe dieser zwei Tage genehmigt haben. Danke!

(Vorrei prendere posizione anche in qualità di Presidente della Commissione legislativa. E questo non vuol dire che voterò contro questa legge – una premessa necessaria per tranquillizzare gli animi –. Inoltre comprendo perfettamente che quando si trattano leggi concernenti il personale all'ultimo momento intervengono parecchie persone. Ma il fatto che prima prendiamo la legge originaria del 28 febbraio, poi in Commissione in data 24 e 31 maggio trattiamo

una cosa completamente diversa, e nella seduta di oggi e di giovedì scorso approviamo un testo ancora notevolmente ampliato, non può non destare della perplessità. Si ha l'impressione che non sia stata presentata una legge sul personale organica, ma che molto sia dettato dalla spontaneità e dal caso, o comunque dalla fretta. La Giunta e gli uffici del personale in futuro dovranno lavorare in modo più sistematico, sottoporre l'intera legge ai consiglieri, poi alla Commissione per l'esame, e solo dopo al Consiglio. Perchè credo, almeno per quanto mi riguarda, ma penso che anche per gli altri sia così, che oggi al termine di questa discussione nessuno sappia cosa è stato approvato nel corso di queste due sedute.)

PRESIDENTE: In dichiarazione di voto la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Wir werden uns der Stimme enthalten und zwar, weil die Mehrheit, sowohl die Democrazia Cristiana als auch die Südtiroler Volkspartei, zweimal – wir haben insgesamt viermal vorgeschlagen, daß der Grundsatz der Zweisprachigkeit dort für alle Bediensteten in der Provinz Bozen und für den Teil, des Drittels, der Bediensteten in den zentralen Regionalstellen, bekräftigt wird – zweimal abgelehnt hat. Es geht da nicht um Politik, sondern darum, daß dieser Grundsatz, der in den Durchführungsbestimmungen enthalten ist und den wir mit Mühe und Not erreicht haben, daß dieser Grundsatz durchgehend eingehalten wird, nicht einmal Ja und einmal: Ja, dann geben wir ihnen die Hälfte, geben wir ihnen auf viermal zweimal Recht oder so ähnlich. Es geht darum, daß dieser Grundsatz bejaht wird oder nicht. Es bleibt dabei, daß man zweimal in Fällen, wo tatsächlich dieser Grundsatz anwendbar ist, ihn abgelehnt hat und bestehende Durchführungsbestimmungen, die für Schutz der Sprachgruppe und den Schutz der Sprache wichtig sind, verletzt hat. Man hat es zweimal zugegeben und zweimal abgelehnt. Ich verstehe diese Politik nicht.

Daher werden wir uns enthalten und werden selbstverständlich darauf aufmerksam machen, daß hier die Grundsätze der Durchführungsbestimmungen verletzt worden sind.

(Ci asterremo dal voto in quanto la maggioranza, sia la Democrazia Cristiana, che la Südtiroler Volkspartei, per due volte, – e noi abbiamo proposto in tutto quattro volte, che il principio del bilinguismo venga confermato per i dipendenti della Provincia di Bolzano nonché per quella quota di un terzo degli uffici centrali della Regione, per due volte l'hanno respinto. Qui non è in gioco la politica bensì il fatto che questo principio, contenuto nelle norme di attuazione e che abbiamo ottenuto con fatica, venga osservato costantemente, non una volta sì e su quattro volte solo due, ovvero la metà esatta o qualcosa del genere. Qui è in gioco l'approvazione o meno di questo principio. Per due volte, in casi in cui questo principio era effettivamente applicabile, è stato respinto, disattendendo le attuali norme di attuazione, fondamentali per la tutela del gruppo linguistico e della lingua. Per due volte è stato approvato e per due volte è stato respinto. Non capisco questo tipo di politica.

Pertanto ci asterremo dal voto e naturalmente richiameremo l'attenzione sul fatto che in questo disegno di legge, i principi delle norme di attuazione sono stati violati.)

PRESIDENTE: Qualcun altro in dichiarazione di voto?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il M.S.I. voterà contro questo disegno di legge, non soltanto per una posizione di coerente opposizione, che ha tenuto fin dall'esame in Commissione del disegno di legge medesimo, ma anche perché la discussione di questo disegno

di legge ha messo in evidenza quanto complesso, faragginoso e confuso sia stato l'iter consiliare del disegno medesimo. Infatti abbiamo potuto notare nel corso del dibattito in quest'aula posizioni diverse su numerosi articoli, addirittura partiti che compongono la maggioranza di Giunta hanno assunto, se non in toto, almeno parte dei propri rappresentanti, posizioni diverse rispetto alle posizioni assunte dal Presidente della Giunta regionale.

Uno scatto di nervi del Presidente proprio durante il dibattito ha dato la dimostrazione palese di questa confusione e di questa incertezza, che i consiglieri più attenti hanno potuto constatare. Non solo, ma la stessa critica che il rappresentante del S.V.P. ha fatto circa l'iter che ha visto questa legge venire avanti così faticosamente è la riprova più vera che ci dobbiamo dare una struttura anche da un punto di vista giuridico—legale necessaria, affinché i testi predisposti e votati dalla Commissione legislativa non siano poi stravolti dalle decisioni in aula. Non tanto per mancare di rispetto alla sovranità dell'aula, quanto soprattutto per impedire che la presentazione di numerosissimi emendamenti, soprattutto da parte della Giunta e della maggioranza, alla fine vengano incontro ad esigenze, bisogni ed aspettative di questo o quel dipendente, disattendendo in questo modo, soprattutto per quanto riguarda una legge sul personale, il principio della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione. In relazione al buon andamento della pubblica amministrazione, è evidente che questa legge così come è stata formulata, così come è stata determinata attraverso questa confusione e questa contraddittorietà di impostazione ha messo in evidenza una volta ancora l'improvvisazione o quanto meno la mancanza da parte del Consiglio regionale di uffici e di organi, che siano anche all'altezza da un punto di vista giuridico della necessaria copertura e preparazione giuridico—istituzionale, per quanto riguarda questa materia.

Ecco perché alla fine il nostro orientamento negativo...

(Interruzione)

TAVERNA: La ringrazio, signor Presidente, perché evidentemente...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Taverna, non volevo richiamare lei, volevo richiamare l'aula a fare silenzio. I consiglieri sono pregati di prendere posto e di fare silenzio. Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: La ringrazio, signor Presidente. Vengo alla conclusione: questo nostro atteggiamento di opposizione che abbiamo avuto modo di esternare in Commissione viene vieppiù rafforzato e le motivazioni che abbiamo esposto nei confronti di un disegno di legge, che è stato poi stravolto dalle decisioni dell'aula, mette in risalto ancora una volta la confusione, la contraddittorietà e l'inefficacia del provvedimento, in quanto sono convinto che un provvedimento di questa natura arrecherà danno alla pubblica amministrazione ed all'impianto organizzativo della Regione.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire in dichiarazione di voto?

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Abbiamo cercato, nella misura in cui ci è stato possibile, comprendere la portata di questo disegno di legge anche nel suo evolversi, anche nelle aggiunte cospicue "in corso d'opera", crediamo di esserci anche impegnati nel comprendere la sua portata, di avere anche espresso qui dentro un punto di vista, che non era quello della

liquidazione dell'esistente per fondare ex novo un ordinamento, ma era ben presente in noi la necessità di un raccordo. Quindi non abbiamo, anche nei nostri emendamenti, presentato delle richieste irricevibili, erano sempre delle richieste tese a recuperare una linea di tendenza verso quella omogeneizzazione e quella equità di trattamenti alla quale noi guardiamo, anche perché, mi ripeto, è importante che venga fuori dal rapporto di impiego pubblico una linea, un'impostazione che non codifichi una distanza eccessiva rispetto al settore privato. Se è possibile l'ente pubblico deve in qualche modo funzionare da traino, sarebbe incomprensibile un trattamento che fosse inferiore a quello del settore privato, ma non può nemmeno venire il segnale di un assommarsi di eccessivi privilegi e particolarismi; a questo abbiamo guardato nella nostra iniziativa e se c'è una cosa che ci dispiace non è solo il vedere che la Giunta ha accolto in minima parte le nostre indicazioni e quindi non ci consente di modificare il nostro voto, che è un voto negativo, ma ci preoccupa anche il fatto che i colleghi consiglieri non abbiano raccolto queste nostre sollecitazioni, non si siano collocati, autonomamente certo, su una medesima linea volta a ricercare, imporre in qualche modo un mutamento di indirizzo; siamo stati, in altri termini, spesso da soli.

Dentro questo disegno di legge rimangono eccessivi particolarismi; c'è un rinvio alla contrattazione e ad una nuova legge di impianto, oltre a quella richiamata prima dal collega Boato, che riguarda la dirigenza, c'è anche un rinvio alla contrattazione, allorquando scadrà il contratto triennale che si sta ora definendo in ritardo per i provinciali e gli enti locali, credo che con la prossima tornata si comincerà a ragionare anche assieme alla Regione ed a quel punto il Consiglio dovrà essere informato di come procede la trattativa, non potrà essere chiamato a ratificarla alla fine, magari recependo dalla contrattazione alcuni articoli che debbono essere materia di legge, ma dovrà essere informato anche durante il corso della trattazione medesima. Questo è un impegno che chiederei fin d'ora alla Giunta, anche se non siamo stati pronti a fare inserire nei primi 4 articoli, un comma che rendesse obbligatoria questa fase di passaggio all'interno almeno della Commissione consiliare.

Con queste considerazioni conclusive e queste riserve, detto che abbiamo ottenuto troppo poco rispetto a quello che immaginavamo e che era lecito aspettarsi, confermiamo il nostro voto negativo.

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola in sede di dichiarazione di voto? Nessuno.

Prima di distribuire le schede per la votazione, la Giunta ha proposto anche un emendamento sostitutivo al titolo della legge che tiene conto delle modifiche introdotte con gli emendamenti testé approvati, ritengo che si tratti di una modifica di carattere tecnico, che possiamo dare per acquisita.

Se nessuno si oppone prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.

Comunico l'esito della votazione:

votanti	53
schede favorevoli	35
schede contrarie	13
schede bianche	5

Il Consiglio regionale approva.

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, considerata l'ora e valutate anche le questioni che rimangono aperte a livello di Capigruppo e la richiesta di convocazione per concludere i lavori della seconda Commissione del Consiglio regionale e poiché l'argomento che dovrebbe venire trattato riveste un'importanza certamente fondamentale a cui noi vorremmo dare il nostro contributo in maniera distesa e tranquilla prima della sessione autunnale, chiederai al Presidente di valutare l'opportunità di sospendere i lavori del Consiglio, per consentire alla seconda Commissione e contemporaneamente ai Capigruppo di riunirsi. So di raccogliere il consenso di altri Capigruppo, quindi è una richiesta che rivolgo anche a nome dei colleghi. Grazie.

PRESIDENTE: C'è una richiesta di sospendere i lavori alle ore 17.10. Anzi tutto chiedo l'assenso dei proponenti degli altri punti dell'ordine del giorno, se nessuno si oppone, anticiperei di 50 minuti la Conferenza dei Capigruppo per dare modo alla seconda Commissione legislativa di continuare i lavori sospesi questa mattina, ricordando ai consiglieri che il Consiglio si riconvocherà il 20 settembre.

Augurando a tutti un sereno periodo di riposo, la seduta è tolta.

(ore 17.10)